SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° aprile 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 19

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 marzo 2017.

Attribuzione degli spazi finanziari, per l'anno 2017, di cui all'articolo 1, commi da 485 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 a favore degli enti locali.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione»;

Visto l'art. 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, che prevede che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 10;

Visto l'art. 10 della legge n. 243 del 2012, che disciplina il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali;

Visti i commi 1 e 2 del richiamato art. 10, che prevedono che le operazioni di indebitamento - consentite per finanziare esclusivamente spese di investimento - sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;

Visto in particolare, il comma 3 del predetto art. 10, che prevede che le suddette operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma 1, della citata legge n. 243 del 2012, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;

Visto altresì, il comma 4 del predetto art. 10, che prevede che le richiamate operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali, fermo restando il rispetto del saldo di cui al richiamato art. 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali;

Visto il comma 485 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che dispone che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica;

Visto il comma 486 dell'art. 1 della richiamata legge n. 232 del 2016, che prevede che gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui ai commi da 463 a 508 del citato art. 1, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012;

Visti i commi 487 e 488 del predetto art. 1, che prevedono che gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica che provvede ad attribuire a ciascun ente locale i predetti spazi finanziari, tenendo conto dell'ordine prioritario ivi indicato;

Visto altresì, il comma 489 del medesimo art. 1, che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica, entro il termine perentorio del 5 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale;

Visto il successivo comma 490 dell'art. 1 della citata legge n. 232 del 2016, che dispone che gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it»;

Visto il comma 491 del predetto art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che le richieste di spazi finanziari di cui al comma 490, per la quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica di cui ai commi da 487 a 489, sono completi delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente;

Visto il comma 492, dell'art. 1, della richiamata legge n. 232 del 2016, come modificato dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che dispone che l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'art. 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;

a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:

1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell'esercizio di riferimento;

2) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;

b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489;

c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;

Visto, altresì, il comma 493 del predetto art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che, ferme restando le priorità di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del precedente comma 492, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione;

Visto il comma 494 del succitato art. 1, che dispone che, in sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 487, 489, 490 e 492 sono, rispettivamente, il 20 febbraio, il 5 marzo, il 20 febbraio e il 15 marzo;

Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che, qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP);

Visto il comma 508 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che prevede che, qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi del richiamato art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012;

Vista la determina e relativi allegati della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica 2 marzo 2017, n. 5, come modificata con successiva nota SMES n. 131 del 10 marzo 2017 e relativi allegati, con la quale sono attribuiti a ciascun ente locale gli spazi finanziari di cui necessitano, a valere sull'importo di 300 milioni di euro, per interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 1, commi da 487 a 489 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto dell'ordine prioritario previsto dal comma 488 del medesimo art. 1 e sono comunicate, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le richieste di spazi finanziari residuali per interventi di edilizia scolastica rimaste insoddisfatte, per un ammontare pari a circa 128 milioni di euro;

Considerato che, sulla base delle comunicazioni pervenute al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it» entro il termine perentorio del 20 febbraio 2017, le richieste di spazi finanziari per l'anno 2017, a valere sull'importo di 400 milioni di euro, da parte degli enti locali per favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito di cui all'art. 1, comma 485 e commi da 490 a 494, della legge n. 232 del 2016, diversi da quelli di edilizia scolastica, ammonta complessivamente a circa 565 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro richiesti dalle città metropolitane, 23 milioni di euro richiesti dalle province e 492 milioni di euro richiesti dai comuni;

Considerato in particolare, che le richieste di spazi finanziari per l'anno 2017, a valere sul predetto importo di 400 milioni di euro, da parte degli enti locali per le priorità di cui al medesimo art. 1, comma 492, lettere 0a), *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, risultano complessivamente pari a 236 milioni di euro e, pertanto, sono interamente soddisfatte;

Considerato altresì, che le richieste di spazi finanziari per l'anno 2017 da parte degli enti locali per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, e da quelli di cui alle richiamate lettere 0a), *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del comma 492, ammontano complessivamente a 457 milioni di euro e gli spazi finanziari residuali sono pari a 164 milioni di euro e che, pertanto, ai sensi del comma 493 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, l'attribuzione di tali spazi finanziari è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al richiamato art. 1, comma 485 e commi da 490 a 494, della legge n. 232 del 2016, all'emanazione del decreto ministeriale per la ripartizione degli spazi finanziari secondo quanto previsto dalla richiamata normativa;

Decreta:

Art. 1.

Richiesta di spazi finanziari e criteri di riparto

1. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l'anno 2017, sono attribuiti spazi finanziari agli enti locali che hanno effettuato richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Gli spazi finanziari di cui all'art. 1, comma 485 e commi da 490 a 494, della legge n. 232 del 2016, sono attribuiti agli enti locali sulla base delle richieste effettuate, entro il termine perentorio del 20 febbraio 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», tenendo conto dell'ordine prioritario di cui all'art. 1, comma 492, lettere 0a), *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge n. 232 del 2016.

3. Gli spazi finanziari per gli altri investimenti finanziati con avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 e da quelli di cui al comma 492, lettere 0a), *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del medesimo art. 1, sono attribuiti a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione ai sensi del comma 493 del citato art. 1.

Art. 2.

Spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica

1. Gli spazi finanziari riferiti ad interventi di edilizia scolastica di cui all'art. 1, commi da 487 a 489, della legge n. 232 del 2016, non soddisfatti con la determina e relativi allegati della Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica 2 marzo 2017, n. 5, come modificata con successiva nota SMES n. 131 del 10 marzo 2017 e relativi allegati, rientrano fra le priorità di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 3.

Riparto spazi finanziari anno 2017

1. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari di cui all'art. 1, comma 485, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed i relativi spazi finanziari assegnati nell'anno 2017, pari complessivamente a 700 milioni di euro, trovano evidenza nella tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari diversi da quelli di cui ai commi da 487 a 489 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 e da quelli di cui al comma 492, lettere 0a), *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, del medesimo art. 1 ed i relativi spazi finanziari assegnati, sono individuati tenendo conto della maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione; il dettaglio della relativa graduatoria derivante da tale incidenza trova evidenza nella tabella di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Gli spazi finanziari di cui al comma 1 trovano evidenza, per ciascun ente locale, nella cella (r) del prospetto VAR/PATTI/2017, presente sull'applicativo web «http://pareggiobilancio.mef.gov.it».

Art. 4.

Vincolo utilizzo spazi finanziari e sanzioni

1. Gli spazi finanziari di cui all'art. 3, comma 1, indicati nella tabella riportata nell'allegato 1, sono destinati a favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. In particolare, nel caso di investimenti finanziati con:

avanzo di amministrazione, gli spazi finanziari sono utilizzati a copertura degli impegni esigibili nel 2017, nonché del Fondo pluriennale vincolato di spesa a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi;

operazioni di indebitamento, gli spazi finanziari sono utilizzati esclusivamente a copertura degli impegni esigibili nel 2017.

2. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per le finalità di cui al comma 1 sono recuperati, in sede di certificazione del rispetto del saldo di finanza pubblica 2017, attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo finale di competenza per un importo pari ai predetti spazi finanziari non utilizzati per le richiamate finalità.

3. Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese regionali e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, ivi inclusi quelli attribuiti con il presente decreto, non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo (2018), ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge n. 232 del 2016.

4. Gli enti beneficiari degli spazi finanziari di cui all'art. 3, comma 1, devono trasmettere, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni relative agli investimenti effettuati a valere sui predetti spazi al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avendo cura di valorizzare il campo «Tipologia di spazi finanziari»:

con la voce «Patto nazionale – Avanzo» nel caso di investimento finanziato da avanzo;

con la voce «Patto nazionale – Debito», nel caso di ricorso a indebitamento.

5. L'ente locale beneficiario degli spazi finanziari che non effettua la trasmissione delle informazioni di cui al comma 4, non può procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 508, della legge n. 232 del 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2017

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

ALLEGATO 1

Riepilogo riparto spazi di cui ai commi da 485 a 494 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Dati in migliaia di euro

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
						EDILIZIA						
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)	Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA		SARDEGNA	-	-	-	105	495	-	-	-	-	600
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO		SICILIA	-	-	-	1.890	-	-	-	-	-	1.890
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO		CAMPANIA	-	-	-	123	575	-	-	-	-	698
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI		PUGLIA	-	-	-	1.129	5.292	-	-	-	-	6.421
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO		VENETO	-	-	-	537	-	-	-	-	-	537
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO		CAMPANIA	-	-	-	204	959	100	30	-	-	1.293
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA		PIEMONTE	-	-	-	105	495	-	-	-	-	600
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA		LOMBARDIA	-	-	-	710	-	-	-	-	-	710
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO		CALABRIA	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	3.000
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA		LOMBARDIA	-	-	-	150	-	-	-	500	-	650
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO		PIEMONTE	-	-	-	457	2.143	-	-	-	-	2.600
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA		PUGLIA	-	-	-	855	-	-	-	-	-	855
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO		TOSCANA	-	-	-	381	-	-	-	-	-	381
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE		PUGLIA	-	-	-	1.271	470	-	-	-	-	1.741
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA		LOMBARDIA	-	-	-	599	1.401	-	-	4.000	-	6.000
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA		EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	24	111	-	-	150	-	285
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA		PIEMONTE	-	-	-	527	2.473	-	-	-	-	3.000
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA		LOMBARDIA	-	-	-	43	200	-	-	-	-	243
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA		UMBRIA	-	-	-	484	-	-	-	213	-	697
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA		ABRUZZO	-	-	-	1.150	-	-	-	-	-	1.150
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA		TOSCANA	-	-	-	341	1.497	-	-	-	-	1.838
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO		TOSCANA	-	-	-	236	-	-	-	-	-	236
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA		EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	168	-	-	-	-	230	398
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA		EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	433	174	607
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO		CAMPANIA	-	-	-	3.325	-	-	-	3.139	-	6.464
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO		LOMBARDIA	-	-	-	2.500	-	-	-	-	-	2.500
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TARANTO		PUGLIA	-	-	-	446	2.090	-	-	-	-	2.536
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO		ABRUZZO	-	-	-	800	-	-	-	-	-	800
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI		UMBRIA	-	-	-	94	45	-	-	-	-	139
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VARESE		LOMBARDIA	-	-	-	460	-	-	-	-	-	460
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERCELLI		PIEMONTE	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA		CALABRIA	-	-	-	1.852	-	-	-	-	800	2.652
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO		LAZIO	-	-	-	828	-	-	-	-	-	828
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI		SARDEGNA	-	-	-	150	-	-	-	9.100	-	9.250
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TOSCANA	-	-	-	3.655	1.648	1.394	943	8.343	-	15.983
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO		LOMBARDIA	-	-	-	1.063	653	-	-	-	-	1.716

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI		CAMPANIA	-	-	-	1.145	3.396	-	2.862	-	-	7.403
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO		SICILIA	-	-	-	56	262	-	-	-	-	318
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA		CALABRIA	-	-	-	515	-	-	-	-	-	515
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA		LAZIO	-	-	-	5.968	-	-	-	25.000	-	30.968
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		PIEMONTE	-	-	-	8.583	-	-	1.216	-	-	9.799
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA		VENETO	-	-	-	268	1.257	-	-	-	-	1.525
COMUNE DI ACQUAPENDENTE	Viterbo	LAZIO	-	-	-	350	-	-	-	-	-	350
COMUNE DI ACQUAPPESA	Cosenza	CALABRIA	-	-	-	169	-	-	-	-	-	169
COMUNE DI ADRARA SAN MARTINO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	1.567	-	-	-	-	-	1.567
COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	48	-	-	-	-	-	-	48
COMUNE DI AGIRA	Enna	SICILIA	-	-	-	322	-	-	-	-	-	322
COMUNE DI AGLIENTU	Sassari	SARDEGNA	-	-	-	520	-	-	-	100	-	620
COMUNE DI AGNADELLO	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	25	115	-	-	-	-	140
COMUNE DI AGRA	Varese	LOMBARDIA	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200
COMUNE DI AGRATE BRIANZA	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	-	-	-	156	734	-	-	200	-	1.090
COMUNE DI AGRATE CONTURBIA	Novara	PIEMONTE	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150
COMUNE DI AIDOMAGGIORE	Oristano	SARDEGNA	-	-	77	-	-	-	-	-	-	77
COMUNE DI AIELLI	L'Aquila	ABRUZZO	-	-	-	11	49	-	-	-	-	60
COMUNE DI AIRUNO	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	430	-	-	-	-	-	430
COMUNE DI AISONE	Cuneo	PIEMONTE	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
COMUNE DI ALASSIO	Savona	LIGURIA	-	-	-	605	2.835	-	-	-	-	3.440
COMUNE DI ALBA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	508	-	-	145	-	-	653
COMUNE DI ALBA ADRIATICA	Teramo	ABRUZZO	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400
COMUNE DI ALBAGIARA	Oristano	SARDEGNA	-	-	40	-	-	-	-	-	-	40
COMUNE DI ALBANO LAZIALE	Roma	LAZIO	-	-	-	500	-	-	-	-	-	500
COMUNE DI ALBESE CON CASSANO	Como	LOMBARDIA	-	-	-	115	-	-	-	-	-	115
COMUNE DI ALBIANO D'IVREA	Torino	PIEMONTE	-	-	-	40	190	-	-	-	-	230
COMUNE DI ALBIATE	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	-	-	-	724	-	-	-	-	-	724
COMUNE DI ALBINEA	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	141	659	-	-	-	-	800
COMUNE DI ALBOSAGGIA	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300
COMUNE DI ALCAMO	Trapani	SICILIA	-	-	-	496	-	-	-	-	-	496
COMUNE DI ALEZIO	Lecce	PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-	170	170
COMUNE DI ALGHERO	Sassari	SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	1.340	950	2.290
COMUNE DI ALGUA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	700	-	-	-	-	-	-	700
COMUNE DI ALME'	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	534	-	-	-	-	-	534
COMUNE DI ALMESE	Torino	PIEMONTE	-	-	-	650	-	-	-	-	-	650

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI ALPAGO	Belluno	VENETO	-	820	-	-	-	-	-	-	-	820
COMUNE DI ALPIGNANO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	43	204	-	-	-	-	247
COMUNE DI ALTAMURA	Bari	PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	6.125	-	6.125
COMUNE DI ALTO RENO TERME	Bologna	EMILIA-ROMAGNA	-	900	-	-	-	-	-	-	-	900
COMUNE DI AMATO	Catanzaro	CALABRIA	-	-	280	-	-	-	-	-	-	280
COMUNE DI AMBIVERE	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
COMUNE DI AMEGLIA	La Spezia	LIGURIA	-	-	-	788	412	-	-	-	-	1.200
COMUNE DI ANCONA	Ancona	MARCHE	-	-	-	496	-	-	-	-	-	496
COMUNE DI ANDEZENO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	800	-	-	-	-	-	800
COMUNE DI ANDORA	Savona	LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	700	-	700
COMUNE DI ANGERA	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	180	-	-	-	-	-	180
COMUNE DI ANNICCO	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	503	-	-	-	-	-	503
COMUNE DI ANNONE VENETO	Venezia	VENETO	-	-	-	962	-	-	-	-	-	962
COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ	Aosta	VALLE D'AOSTA	-	-	-	99	464	-	-	-	-	563
COMUNE DI ANZIO	Roma	LAZIO	-	-	-	650	-	-	-	-	-	650
COMUNE DI APPIGNANO	Macerata	MARCHE	-	-	-	29	-	-	-	-	-	29
COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO	Ascoli Piceno	MARCHE	85	-	-	-	-	-	-	34	-	119
COMUNE DI AQUINO	Frosinone	LAZIO	-	-	-	313	-	-	-	-	-	313
COMUNE DI ARADEO	Lecce	PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
COMUNE DI ARCOLA	La Spezia	LIGURIA	-	-	-	82	-	-	-	-	-	82
COMUNE DI ARDEA	Roma	LAZIO	-	-	-	1.829	-	-	-	-	-	1.829
COMUNE DI ARENA PO	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	7	33	-	-	-	-	40
COMUNE DI ARMUNGIA	Sud Sardegna	SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	212	-	212
COMUNE DI ARONA	Novara	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	1.053	-	1.053
COMUNE DI ARPAISE	Benevento	CAMPANIA	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
COMUNE DI ARQUÀ PETRARCA	Padova	VENETO	-	-	-	175	-	-	-	-	-	175
COMUNE DI ARSAGO SEPRIO	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	70	-	-	-	-	-	70
COMUNE DI ARZERGRANDE	Padova	VENETO	-	-	-	82	-	-	-	250	-	332
COMUNE DI ASCOLI PICENO	Ascoli Piceno	MARCHE	1.300	-	-	1.427	593	-	-	-	-	3.320
COMUNE DI ASOLA	Mantova	LOMBARDIA	-	-	-	70	330	-	-	-	130	530
COMUNE DI ASSAGO	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	105	495	-	-	-	-	600
COMUNE DI ASSOLO	Oristano	SARDEGNA	-	-	120	-	-	-	96	-	-	216
COMUNE DI AUSONIA	Frosinone	LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	68	220	288
COMUNE DI AVERARA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	34	-	-	-	-	-	-	34
COMUNE DI AVEZZANO	L'Aquila	ABRUZZO	-	-	-	162	759	-	-	-	-	921
COMUNE DI AZZATE	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI BAGNARIA	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	178	-	-	178
COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	Firenze	TOSCANA	-	-	-	630	-	-	-	-	-	630
COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA	Padova	VENETO	-	-	-	220	-	-	-	-	-	220
COMUNE DI BAGOLINO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	53	247	-	-	-	-	300
COMUNE DI BALANGERO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	99	-	99
COMUNE DI BALESTRATE	Palermo	SICILIA	-	-	-	147	-	-	-	-	-	147
COMUNE DI BALOCCO	Vercelli	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	536	-	-	536
COMUNE DI BANCHETTE	Torino	PIEMONTE	-	-	-	51	239	-	-	-	-	290
COMUNE DI BANNIO ANZINO	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	-	-	44	-	-	-	-	-	-	44
COMUNE DI BARASSO	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	90	-	90
COMUNE DI BARBARA	Ancona	MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	58	-	58
COMUNE DI BARBARIGA	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	190	-	190
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO	Messina	SICILIA	-	-	-	65	-	-	-	-	-	65
COMUNE DI BARDELLO	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	65	-	-	-	-	-	65
COMUNE DI BARDI	Parma	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	50	-	-	50
COMUNE DI BARGE	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	150	150	-	300
COMUNE DI BARIANO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	323	-	-	-	-	-	323
COMUNE DI BARLETTA	Barletta-Andria-Trani	PUGLIA	-	-	-	790	2.065	-	-	-	-	2.855
COMUNE DI BARUMINI	Sud Sardegna	SARDEGNA	-	-	-	42	198	-	-	-	-	240
COMUNE DI BARZANA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	500	-	-	-	50	-	550
COMUNE DI BARZANÒ	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	211	-	-	-	-	-	211
COMUNE DI BASCAPE'	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	100	-	-	-	130	-	230
COMUNE DI BASIANO	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	790	-	-	-	-	-	790
COMUNE DI BASSANO BRESCIANO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	5	21	26	-	-	-	52
COMUNE DI BAVENO	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	-	-	-	258	-	-	-	-	-	258
COMUNE DI BEINETTE	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	54	252	-	-	-	-	306
COMUNE DI BELLAGIO	Como	LOMBARDIA	-	695	-	-	-	-	-	-	-	695
COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE	Novara	PIEMONTE	-	-	-	220	1.030	-	-	-	-	1.250
COMUNE DI BERNAREGGIO	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	-	-	-	60	282	-	-	-	-	342
COMUNE DI BERTINORO	Forlì-Cesena	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	128	100	-	228
COMUNE DI BERTIOLO	Udine	FRIULI-VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
COMUNE DI BERZO INFERIORE	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	3	12	-	-	39	-	54
COMUNE DI BESANA IN BRIANZA	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	-	-	-	140	-	-	-	-	-	140
COMUNE DI BESNATE	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	545	-	545
COMUNE DI BESSUDE	Sassari	SARDEGNA	-	-	265	-	-	-	-	-	-	265
COMUNE DI BIANZÈ	Vercelli	PIEMONTE	-	-	-	17	82	-	-	-	-	99

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
						EDILIZIA						
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)	Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
COMUNE DI BIANZONE	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40
COMUNE DI BIASSONO	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	-	-	-	433	-	-	-	-	-	433
COMUNE DI BIBBIANO	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	301	-	-	-	-	-	301
COMUNE DI BIBIANA	Torino	PIEMONTE	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30
COMUNE DI BIENNO	Brescia	LOMBARDIA	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000
COMUNE DI BISCEGLIE	Barletta-Andria-Trani	PUGLIA	-	-	-	343	-	-	-	-	-	343
COMUNE DI BLERA	Viterbo	LAZIO	-	-	-	17	80	-	-	-	-	97
COMUNE DI BOGOGNO	Novara	PIEMONTE	-	-	-	140	-	-	-	-	-	140
COMUNE DI BOLLENGO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	29	-	-	-	-	-	29
COMUNE DI BOMPENSIERE	Caltanissetta	SICILIA	-	-	140	-	-	-	-	-	-	140
COMUNE DI BOMPORTO	Modena	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	7	32	-	-	-	-	39
COMUNE DI BONAVIGO	Verona	VENETO	-	-	-	4	18	-	-	-	-	22
COMUNE DI BONITO	Avellino	CAMPANIA	-	-	-	4.000	-	-	-	-	-	4.000
COMUNE DI BONNANARO	Sassari	SARDEGNA	-	-	88	-	-	-	-	-	-	88
COMUNE DI BORDIGHERA	Imperia	LIGURIA	-	-	-	140	-	-	-	4.470	-	4.610
COMUNE DI BORDOLANO	Cremona	LOMBARDIA	-	-	207	-	-	-	-	-	-	207
COMUNE DI BORGIALLO	Torino	PIEMONTE	-	-	37	-	-	-	-	-	-	37
COMUNE DI BORGO D'ALE	Vercelli	PIEMONTE	-	-	-	60	-	-	-	-	-	60
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	Firenze	TOSCANA	-	-	-	175	-	-	-	-	-	175
COMUNE DI BORGO VAL DI TARO	Parma	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	26	124	-	-	150	-	300
COMUNE DI BORUTTA	Sassari	SARDEGNA	-	-	409	-	-	-	-	-	-	409
COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA	Verona	VENETO	-	-	-	39	183	-	-	-	-	222
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA	Verona	VENETO	-	-	-	135	632	-	-	-	-	767
COMUNE DI BOSISIO PARINI	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	18	82	-	-	-	-	100
COMUNE DI BOVEZZO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	27	-	-	-	-	-	27
COMUNE DI BOVOLONE	Verona	VENETO	-	-	-	455	-	-	-	-	-	455
COMUNE DI BOZZOLO	Mantova	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150
COMUNE DI BRANDICO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	190	-	-	-	-	-	190
COMUNE DI BRANZI	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	400	-	-	-	-	-	-	400
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	250	-	250
COMUNE DI BRENTA	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	361	-	-	-	-	-	361
COMUNE DI BRESSO	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	422	160	-	-	-	696	1.278
COMUNE DI BRIATICO	Vibo Valentia	CALABRIA	-	-	-	214	-	-	-	-	-	214
COMUNE DI BRIGNANO-FRASCATA	Alessandria	PIEMONTE	-	-	75	-	-	-	-	-	-	75
COMUNE DI BRIOSCO	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300
COMUNE DI BROLO	Messina	SICILIA	-	-	-	231	-	-	-	-	-	231

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI BRUGINE	Padova	VENETO	-	-	-	14	66	-	-	-	-	80
COMUNE DI BRUINO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150
COMUNE DI BRUSNENGO	Biella	PIEMONTE	-	-	-	660	-	-	-	-	-	660
COMUNE DI BUBBIANO	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	146	-	-	-	-	-	146
COMUNE DI BUCINE	Arezzo	TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	250	-	250
COMUNE DI BUGNARA	L'Aquila	ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
COMUNE DI BUGUGGIATE	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	29	-	-	29
COMUNE DI BUSALLA	Genova	LIGURIA	-	-	-	50	-	-	130	-	-	180
COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO	Trapani	SICILIA	-	-	-	419	-	-	-	-	-	419
COMUNE DI BUSNAGO	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	-	-	-	7	33	-	-	-	-	40
COMUNE DI CADORAGO	Como	LOMBARDIA	-	-	-	110	-	-	-	-	-	110
COMUNE DI CAGLIARI	Cagliari	SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000
COMUNE DI CALAMANDRANA	Asti	PIEMONTE	-	-	-	181	-	-	-	-	-	181
COMUNE DI CALCINAIA	Pisa	TOSCANA	-	-	-	90	-	-	-	440	-	530
COMUNE DI CALCINATE	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	1.240	470	-	-	1.350	-	3.060
COMUNE DI CALCINATO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	22	105	-	-	-	-	127
COMUNE DI CALCO	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	147	-	-	-	-	-	147
COMUNE DI CALDIERO	Verona	VENETO	-	-	-	152	-	-	-	-	-	152
COMUNE DI CALDOGNO	Vicenza	VENETO	-	-	-	23	107	-	-	-	-	130
COMUNE DI CALOSSO	Asti	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	19	-	135	154
COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	25	115	-	-	-	-	140
COMUNE DI CALVIGNASCO	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	278	-	-	-	-	-	278
COMUNE DI CAMBIAGO	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	690	-	-	-	-	-	690
COMUNE DI CAMBIANO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	503	-	-	-	-	-	503
COMUNE DI CAMBIASCA	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	-	-	-	76	-	-	-	136	-	212
COMUNE DI CAMERANO	Ancona	MARCHE	-	-	-	600	-	-	-	-	-	600
COMUNE DI CAMERI	Novara	PIEMONTE	-	-	-	98	-	-	-	-	-	98
COMUNE DI CAMISANO	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	99	-	99
COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA	Venezia	VENETO	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000
COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	155	-	-	-	-	-	155
COMUNE DI CAMPEGINE	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	4	19	-	-	-	-	23
COMUNE DI CAMPERTOGNO	Vercelli	PIEMONTE	-	-	37	-	-	-	-	-	-	37
COMUNE DI CAMPI SALENTINA	Lecce	PUGLIA	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300
COMUNE DI CAMPODOLCINO	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	500	-	-	-	-	-	-	500
COMUNE DI CAMPONOGARA	Venezia	VENETO	-	-	-	353	-	-	-	-	-	353
COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO	Catania	SICILIA	-	-	-	9	43	-	-	-	-	52

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
						EDILIZIA						
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)	Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
COMUNE DI CANALE	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	555	-	-	-	-	-	555
COMUNE DI CANDA	Rovigo	VENETO	-	-	150	-	-	-	-	-	-	150
COMUNE DI CANDIANA	Padova	VENETO	-	-	-	82	-	-	-	-	-	82
COMUNE DI CANDIOLO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	66	-	-	-	245	-	311
COMUNE DI CANELLI	Asti	PIEMONTE	-	-	-	75	-	-	-	-	-	75
COMUNE DI CANEVINO	Pavia	LOMBARDIA	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10
COMUNE DI CANNARA	Perugia	UMBRIA	-	-	-	-	-	167	-	-	-	167
COMUNE DI CANNERO RIVIERA	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	-	-	259	63	297	-	-	-	-	619
COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO	Mantova	LOMBARDIA	-	-	-	660	-	-	-	-	-	660
COMUNE DI CANTIANO	Pesaro e Urbino	MARCHE	-	-	-	367	-	-	-	-	-	367
COMUNE DI CAPANNOLI	Pisa	TOSCANA	-	-	-	440	-	-	-	-	-	440
COMUNE DI CAPANNORI	Lucca	TOSCANA	-	-	-	160	-	-	-	-	-	160
COMUNE DI CAPERGNANICA	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	260	260
COMUNE DI CAPRAROLA	Viterbo	LAZIO	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150
COMUNE DI CAPURSO	Bari	PUGLIA	-	-	-	60	-	-	-	-	-	60
COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	152	-	-	-	40	-	192
COMUNE DI CARASCO	Genova	LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150
COMUNE DI CARAVAGGIO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	325	165	-	-	-	-	490
COMUNE DI CARBONARA DI PO	Mantova	LOMBARDIA	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150
COMUNE DI CARCARE	Savona	LIGURIA	-	-	-	32	148	-	-	-	-	180
COMUNE DI CARCERI	Padova	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
COMUNE DI CARDETO	Reggio di Calabria	CALABRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400
COMUNE DI CARISIO	Vercelli	PIEMONTE	-	-	68	100	-	-	-	-	-	168
COMUNE DI CARLAZZO	Como	LOMBARDIA	-	-	-	137	641	-	-	-	-	778
COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	Padova	VENETO	-	-	-	21	99	-	-	100	-	220
COMUNE DI CARNAGO	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	28	130	100	-	-	400	658
COMUNE DI CAROSINO	Taranto	PUGLIA	-	-	-	56	264	-	-	-	-	320
COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	890	-	890
COMUNE DI CARPENEDOLO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	1.093	-	-	-	-	-	1.093
COMUNE DI CARPI	Modena	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	2.500	-	2.500
COMUNE DI CARPIANO	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300
COMUNE DI CARPINONE	Isernia	MOLISE	-	-	-	18	82	-	-	-	-	100
COMUNE DI CARTOCETO	Pesaro e Urbino	MARCHE	-	-	-	167	-	-	151	-	-	318
COMUNE DI CARTOSIO	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20
COMUNE DI CARUGATE	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	63	295	-	-	-	-	358
COMUNE DI CARVICO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	295	-	295

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI CASAL VELINO	Salerno	CAMPANIA	-	-	-	7	34	-	-	-	-	41
COMUNE DI CASALBORDINO	Chieti	ABRUZZO	-	-	-	324	-	-	-	-	-	324
COMUNE DI CASALBORGONE	Torino	PIEMONTE	-	-	-	58	-	-	-	-	-	58
COMUNE DI CASALE MONFERRATO	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	971	-	-	81	-	-	1.052
COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA	Cremona	LOMBARDIA	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30
COMUNE DI CASALUCE	Caserta	CAMPANIA	-	-	-	94	-	-	-	-	-	94
COMUNE DI CASANOVA LONATI	Pavia	LOMBARDIA	-	-	14	-	-	-	-	-	-	14
COMUNE DI CASARILE	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	26	124	-	-	-	-	150
COMUNE DI CASARZA LIGURE	Genova	LIGURIA	-	-	-	433	-	-	-	-	-	433
COMUNE DI CASATENOVO	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	388	-	-	-	-	-	388
COMUNE DI CASCINA	Pisa	TOSCANA	-	-	-	32	148	-	-	-	-	180
COMUNE DI CASELLA	Genova	LIGURIA	-	-	-	273	-	-	-	-	-	273
COMUNE DI CASSINASCO	Asti	PIEMONTE	-	-	125	-	-	-	-	-	-	125
COMUNE DI CASSINELLE	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	4	20	-	-	-	-	24
COMUNE DI CASSOLA	Vicenza	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	380	-	380
COMUNE DI CASTAGNITO	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	-	-	216	-	-	-	216
COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE	Torino	PIEMONTE	-	-	-	581	-	-	-	-	-	581
COMUNE DI CASTANO PRIMO	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	87	-	-	-	-	-	87
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE	Ravenna	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	70	330	-	-	-	-	400
COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	Verona	VENETO	-	-	-	600	-	-	-	-	-	600
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	Bologna	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	105	495	-	-	-	-	600
COMUNE DI CASTEL ROZZONE	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	99	-	99
COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	70	330	-	-	-	-	400
COMUNE DI CASTELCOVATI	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300
COMUNE DI CASTELFIORENTINO	Firenze	TOSCANA	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300
COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	Arezzo	TOSCANA	-	147	-	-	-	-	-	-	-	147
COMUNE DI CASTELGOMBERTO	Vicenza	VENETO	-	-	-	761	-	-	-	500	968	2.229
COMUNE DI CASTELL'ALFERO	Asti	PIEMONTE	-	-	-	16	-	-	-	-	-	16
COMUNE DI CASTELLAR	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	27	-	27
COMUNE DI CASTELL'ARQUATO	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	17	78	-	-	-	-	95
COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	120	-	-	-	-	-	120
COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE	Novara	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	467	467
COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO	Novara	PIEMONTE	-	-	-	9	45	-	-	-	-	54
COMUNE DI CASTELLETTO STURA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	270	-	-	-	-	-	270
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	Bologna	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	1.023	-	-	-	-	-	1.023

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI CASTELLO DELL'ACQUA	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	315	-	-	-	-	-	-	315
COMUNE DI CASTELLUCCHIO	Mantova	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	92	92
COMUNE DI CASTELLUCCIO SUPERIORE	Potenza	BASILICATA	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10
COMUNE DI CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	Lodi	LOMBARDIA	-	-	-	45	-	-	-	-	-	45
COMUNE DI CASTELNUOVO CALCEA	Asti	PIEMONTE	-	-	23	-	-	-	-	-	-	23
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	Verona	VENETO	-	-	-	113	531	-	-	-	-	644
COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	Savona	LIGURIA	-	-	223	-	-	-	-	-	-	223
COMUNE DI CASTELVERDE	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	12	58	-	-	-	-	70
COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	35	165	-	-	-	-	200
COMUNE DI CASTIADAS	Sud Sardegna	SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	45	-	-	45
COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE	Genova	LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	Perugia	UMBRIA	-	-	-	434	16	-	-	-	-	450
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	Grosseto	TOSCANA	-	-	-	70	330	-	-	-	-	400
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	Mantova	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	295	-	-	-	295
COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	-	60	-	-	-	20	130	210
COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	700	-	700
COMUNE DI CASTREZZATO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	480	-	-	-	-	-	480
COMUNE DI CAUTANO	Benevento	CAMPANIA	-	-	-	146	-	-	-	-	-	146
COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI	Salerno	CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000
COMUNE DI CAVA MANARA	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	11	53	-	-	-	-	64
COMUNE DI CAVAGNOLO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	82	-	-	-	-	-	82
COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	56	-	-	-	-	-	56
COMUNE DI CAVALLINO	Lecce	PUGLIA	-	-	-	250	-	-	-	-	-	250
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI	Venezia	VENETO	-	-	-	380	-	-	-	-	-	380
COMUNE DI CAVEZZO	Modena	EMILIA-ROMAGNA	1.686	-	-	-	-	-	-	-	-	1.686
COMUNE DI CAVRIANA	Mantova	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	80	352	432
COMUNE DI CAVRIGLIA	Arezzo	TOSCANA	-	-	-	448	2.102	-	-	-	-	2.550
COMUNE DI CECINA	Livorno	TOSCANA	-	-	-	1.862	-	3.510	-	-	-	5.372
COMUNE DI CEDEGOLO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	110	-	110
COMUNE DI CEGGIA	Venezia	VENETO	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	Brindisi	PUGLIA	-	-	-	54	256	-	-	-	-	310
COMUNE DI CELANO	L'Aquila	ABRUZZO	-	-	-	404	1.896	-	-	760	240	3.300
COMUNE DI CEPRANO	Frosinone	LAZIO	-	-	-	801	-	-	-	-	-	801
COMUNE DI CERCEMAGGIORE	Campobasso	MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500
COMUNE DI CERCHIO	L'Aquila	ABRUZZO	-	-	-	58	272	-	-	-	-	330

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI CERESETO	Alessandria	PIEMONTE	-	-	177	-	-	-	-	-	-	177
COMUNE DI CERESOLE REALE	Torino	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	290	-	290
COMUNE DI CERETE	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	331	-	-	-	-	-	331
COMUNE DI CERRETO GUIDI	Firenze	TOSCANA	-	-	-	86	405	-	-	-	-	491
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	727	87	-	-	300	-	1.114
COMUNE DI CERTALDO	Firenze	TOSCANA	-	-	-	310	-	-	-	-	-	310
COMUNE DI CERVICATI	Cosenza	CALABRIA	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20
COMUNE DI CERVO	Imperia	LIGURIA	-	-	-	-	-	-	74	-	-	74
COMUNE DI CESANA TORINESE	Torino	PIEMONTE	-	-	150	-	-	-	-	-	-	150
COMUNE DI CESATE	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	199	931	-	-	-	-	1.130
COMUNE DI CESSOLE	Asti	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50
COMUNE DI CEVA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	729	-	-	-	-	-	729
COMUNE DI CHERASCO	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	234	429	-	-	-	-	663
COMUNE DI CHEREMULE	Sassari	SARDEGNA	-	-	585	-	-	-	-	-	-	585
COMUNE DI CHIARAVALLE	Ancona	MARCHE	-	-	-	337	-	-	-	345	-	682
COMUNE DI CHIERI	Torino	PIEMONTE	-	-	-	105	495	-	-	-	-	600
COMUNE DI CHIOGGIA	Venezia	VENETO	-	-	-	8	38	-	-	-	-	46
COMUNE DI CHITIGNANO	Arezzo	TOSCANA	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30
COMUNE DI CICALA	Catanzaro	CALABRIA	-	-	115	-	-	-	-	-	-	115
COMUNE DI CICOGNOLO	Cremona	LOMBARDIA	-	-	81	-	-	-	-	-	-	81
COMUNE DI CILAVEGNA	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	170	-	-	-	-	-	170
COMUNE DI CIMADOLMO	Treviso	VENETO	-	-	-	160	-	53	-	-	-	213
COMUNE DI CIMINA	Reggio Calabria	CALABRIA	-	-	37	-	-	-	-	-	-	37
COMUNE DI CIMINNA	Palermo	SICILIA	-	-	-	82	382	-	-	-	-	464
COMUNE DI CIMITILE	Napoli	CAMPANIA	-	-	-	284	-	-	-	-	-	284
COMUNE DI CINO	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50
COMUNE DI CINTANO	Torino	PIEMONTE	-	-	101	-	-	-	-	-	-	101
COMUNE DI CIPRESSA	Imperia	LIGURIA	-	-	-	-	-	-	244	-	-	244
COMUNE DI CISANO SUL NEVA	Savona	LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	90	-	90
COMUNE DI CISLAGO	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	658	-	-	-	-	-	658
COMUNE DI CISLIANO	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	141	-	-	-	-	-	141
COMUNE DI CISTERNINO	Brindisi	PUGLIA	-	-	-	35	165	-	-	-	-	200
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	Perugia	UMBRIA	-	-	-	191	108	-	-	-	-	299
COMUNE DI CIVATE	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	111	-	111
COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	Teramo	ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
COMUNE DI CIVITELLA SAN PAOLO	Roma	LAZIO	-	-	-	32	150	-	-	-	-	182

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI CIVO	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	-	504	-	-	-	-	-	504
COMUNE DI COAZZE	Torino	PIEMONTE	-	-	-	49	-	-	-	-	-	49
COMUNE DI CODEVILLA	Pavia	LOMBARDIA	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50
COMUNE DI COGOLETO	Genova	LIGURIA	-	-	-	124	-	-	-	-	-	124
COMUNE DI COLICO	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	2.100	-	-	-	-	-	2.100
COMUNE DI COLLARMELE	L'Aquila	ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	558	-	558
COMUNE DI COLLE BRIANZA	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	125	-	-	125
COMUNE DI COLLECCHIO	Parma	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	906	-	-	-	-	1.120	2.026
COMUNE DI COLLEFERRO	Roma	LAZIO	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50
COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
COMUNE DI COLLI SUL VELINO	Rieti	LAZIO	-	-	-	126	-	-	-	-	-	126
COMUNE DI COLLINAS	Sud Sardegna	SARDEGNA	-	-	97	-	-	-	-	-	-	97
COMUNE DI COLOGNA VENETA	Verona	VENETO	-	-	-	125	-	-	-	-	-	125
COMUNE DI COLOGNE	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	621	-	-	-	-	-	621
COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	Verona	VENETO	-	-	-	1.806	247	-	-	-	-	2.053
COMUNE DI COLORINA	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	19	-	19
COMUNE DI COMERIO	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	170	-	-	-	-	-	170
COMUNE DI COMMESSAGGIO	Mantova	LOMBARDIA	-	-	-	42	-	-	-	-	-	42
COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	Venezia	VENETO	-	-	-	9	41	-	-	-	-	50
COMUNE DI CONIOLO	Alessandria	PIEMONTE	-	-	150	-	-	-	-	-	-	150
COMUNE DI COPERTINO	Lecce	PUGLIA	-	-	-	809	1.962	-	-	391	-	3.162
COMUNE DI CORATO	Bari	PUGLIA	-	-	-	800	-	-	-	-	-	800
COMUNE DI CORBETTA	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	470	-	-	-	-	-	470
COMUNE DI CORDIGNANO	Treviso	VENETO	-	-	-	490	-	-	-	-	-	490
COMUNE DI CORIGLIANO D'OTRANTO	Lecce	PUGLIA	-	-	-	95	-	-	-	-	-	95
COMUNE DI CORNA IMAGNA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	90	-	-	-	-	-	-	90
COMUNE DI CORNAREDO	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	460	69	-	-	-	-	529
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO	Vicenza	VENETO	-	-	-	1.011	-	-	-	-	-	1.011
COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	315	-	-	-	-	-	315
COMUNE DI CORROPOLI	Teramo	ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	564	-	564
COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	9	41	-	-	-	-	50
COMUNE DI CORTE DE' FRATI	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	53	247	-	-	-	-	300
COMUNE DI CORTEMILIA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	124	-	-	-	-	-	124
COMUNE DI CORTENO GOLGI	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	80	-	80
COMUNE DI CORTEOLONA E GENZONE	Pavia	LOMBARDIA	-	710	-	-	-	-	-	-	-	710
COMUNE DI CORTONA	Arezzo	TOSCANA	-	-	-	560	-	-	-	-	-	560

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI COSTA DI ROVIGO	Rovigo	VENETO	-	-	-	168	-	-	-	-	-	168
COMUNE DI COSTA DI SERINA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	125	58	-	-	-	-	-	183
COMUNE DI COSTA MASNAGA	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	356	-	-	-	-	-	356
COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90
COMUNE DI COSTA VOLPINO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	60	280	-	-	-	-	340
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	21	99	-	-	-	-	120
COMUNE DI COTIGNOLA	Ravenna	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	26	124	-	-	-	-	150
COMUNE DI CREDERA RUBBIANO	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	26	-	-	-	-	-	26
COMUNE DI CREMELLA	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8
COMUNE DI CRESSA	Novara	PIEMONTE	-	-	-	263	-	-	-	-	-	263
COMUNE DI CREVOLADOSSOLA	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	-	-	-	372	46	-	-	-	-	418
COMUNE DI CRISSOLO	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	260	260
COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO	Treviso	VENETO	-	-	-	-	-	139	-	-	-	139
COMUNE DI CROTONE	Crotone	CALABRIA	-	-	-	-	-	-	1.180	-	-	1.180
COMUNE DI CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70
COMUNE DI CUNEO	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	1.505	99	-	-	-	-	1.604
COMUNE DI CURTAROLO	Padova	VENETO	-	-	-	32	150	-	-	190	-	372
COMUNE DI CURTI	Caserta	CAMPANIA	-	-	-	8	39	-	-	-	-	47
COMUNE DI CUSTONACI	Trapani	SICILIA	-	-	-	-	-	-	50	-	-	50
COMUNE DI CUTROFIANO	Lecce	PUGLIA	-	-	-	105	495	-	-	-	-	600
COMUNE DI CUVEGLIO	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	7	33	-	-	-	-	40
COMUNE DI CUVIO	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	7	33	-	-	-	-	40
COMUNE DI DAZIO	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30
COMUNE DI DELLO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	70	-	-	-	-	-	70
COMUNE DI DEMONTE	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	84	205	-	-	-	-	289
COMUNE DI DESANA	Vercelli	PIEMONTE	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50
COMUNE DI DESIO	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	-	-	-	1.010	-	-	-	-	-	1.010
COMUNE DI DIANO D'ALBA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	255	1.195	-	-	-	-	1.450
COMUNE DI DOLO	Venezia	VENETO	-	-	-	876	-	-	-	-	-	876
COMUNE DI DOMODOSSOLA	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	-	-	-	340	-	-	-	-	-	340
COMUNE DI DONGO	Como	LOMBARDIA	-	-	-	53	247	-	-	-	-	300
COMUNE DI DONNAS	Aosta	VALLE D'AOSTA	-	-	-	143	-	-	-	-	-	143
COMUNE DI DORMELLETTO	Novara	PIEMONTE	-	-	-	228	-	-	-	-	-	228
COMUNE DI DORNO	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	174	-	-	-	-	-	174
COMUNE DI DOVERA	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	21	99	-	-	-	-	120
COMUNE DI DUE CARRARE	Padova	VENETO	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI DUINO-AURISINA	Trieste	FRIULI-VENEZIA GIULIA	-	-	-	97	-	-	-	-	-	97
COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE	Asti	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
COMUNE DI EDOLO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	186	-	-	-	-	-	186
COMUNE DI ELLO	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	9	41	-	-	50	-	100
COMUNE DI ENNA	Enna	SICILIA	-	-	-	304	-	-	-	-	-	304
COMUNE DI ENTRACQUE	Cuneo	PIEMONTE	-	-	718	-	-	-	-	-	-	718
COMUNE DI ENVIE	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	77	-	77
COMUNE DI ERBUSCO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	23	107	-	-	-	-	130
COMUNE DI ESINO LARIO	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	79	-	-	-	-	-	79
COMUNE DI FABBRICO	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200
COMUNE DI FABRIZIA	Vibo Valentia	CALABRIA	-	-	-	618	-	-	-	-	-	618
COMUNE DI FALERONE	Fermo	MARCHE	-	-	-	221	-	-	-	-	-	221
COMUNE DI FANO	Pesaro e Urbino	MARCHE	-	-	-	500	-	-	236	-	-	736
COMUNE DI FARA NOVARESE	Novara	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30
COMUNE DI FARINDOLA	Pescara	ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17
COMUNE DI FARINI	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	176	-	176
COMUNE DI FAULE	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	263	-	-	-	-	-	263
COMUNE DI FELINO	Parma	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	369	-	-	-	-	-	369
COMUNE DI FELIZZANO	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	320	320
COMUNE DI FERMIGNANO	Pesaro e Urbino	MARCHE	-	-	-	131	-	80	-	-	-	211
COMUNE DI FERRARA	Ferrara	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	179	841	-	-	-	-	1.020
COMUNE DI FILAGO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	352	-	-	-	-	-	352
COMUNE DI FILATTIERA	Massa-Carrara	TOSCANA	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150
COMUNE DI FILOTTRANO	Ancona	MARCHE	-	-	-	370	-	-	-	-	-	370
COMUNE DI FIUMEDINISI	Messina	SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	-	278	278
COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	Catania	SICILIA	-	-	-	1.122	-	-	-	-	-	1.122
COMUNE DI FLUMERI	Avellino	CAMPANIA	-	-	-	724	-	-	-	-	361	1.085
COMUNE DI FOGLIZZO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	2	8	-	-	-	-	10
COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE	Benevento	CAMPANIA	-	-	-	587	-	-	-	-	-	587
COMUNE DI FOLLONICA	Grosseto	TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	210	-	210
COMUNE DI FONNI	Nuoro	SARDEGNA	-	-	-	44	206	-	-	-	-	250
COMUNE DI FONTANAROSA	Avellino	CAMPANIA	-	-	-	200	-	-	-	-	550	750
COMUNE DI FONTANELLA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	916	916
COMUNE DI FONTANELLE	Treviso	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	130	-	130
COMUNE DI FONTANIVA	Padova	VENETO	-	-	-	521	-	-	-	-	-	521
COMUNE DI FONTE	Treviso	VENETO	-	-	-	415	-	-	-	-	-	415

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
						EDILIZIA						
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)	Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
COMUNE DI FONTEVIVO	Parma	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	255	305	-	-	-	-	560
COMUNE DI FOPPOLO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	2.500	-	-	-	-	-	-	2.500
COMUNE DI FORCOLA	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	310	-	-	-	-	-	-	310
COMUNE DI FORLIMPOPOLI	Forlì-Cesena	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	570	-	570
COMUNE DI FORMIGLIANA	Vercelli	PIEMONTE	-	-	39	-	-	-	-	-	-	39
COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE	Venezia	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-	195	195
COMUNE DI FOSSANO	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	592	523	-	-	-	-	1.115
COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA	Messina	SICILIA	-	-	-	256	-	-	-	-	-	256
COMUNE DI FRASSINETTO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
COMUNE DI FRATTA TODINA	Perugia	UMBRIA	-	-	-	308	-	-	-	-	-	308
COMUNE DI FRATTE ROSA	Pesaro e Urbino	MARCHE	-	-	383	-	-	-	-	-	-	383
COMUNE DI FRINCO	Asti	PIEMONTE	-	-	285	-	-	-	-	-	-	285
COMUNE DI FRUGAROLO	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	-	-	50	-	-	150	200
COMUNE DI GADONI	Nuoro	SARDEGNA	-	-	133	-	-	-	-	-	-	133
COMUNE DI GAGGI	Messina	SICILIA	-	-	-	12	58	-	-	-	-	70
COMUNE DI GAIRO	Nuoro	SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	355	-	355
COMUNE DI GAMBARA	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	26	124	-	-	-	238	388
COMUNE DI GANGI	Palermo	SICILIA	-	-	-	175	522	-	-	-	-	697
COMUNE DI GARBAGNA	Alessandria	PIEMONTE	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	169	792	-	-	-	-	961
COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	144	676	-	-	-	-	820
COMUNE DI GARDA	Verona	VENETO	-	-	-	-	-	530	-	-	-	530
COMUNE DI GASSINO TORINESE	Torino	PIEMONTE	-	-	-	133	-	-	227	-	-	360
COMUNE DI GATTEO	Forlì-Cesena	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	230	-	-	-	-	-	230
COMUNE DI GAVI	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	154	-	-	-	-	-	154
COMUNE DI GAZZANIGA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	290	-	-	-	-	-	290
COMUNE DI GAZZO VERONESE	Verona	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-	290	290
COMUNE DI GENONI	Sud Sardegna	SARDEGNA	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15
COMUNE DI GEROLA ALTA	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	250	-	-	-	-	-	-	250
COMUNE DI GESSATE	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	27	124	-	-	-	-	151
COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA	Rovigo	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	160	-	160
COMUNE DI GIARDINI-NAXOS	Messina	SICILIA	-	-	-	137	-	-	-	-	-	137
COMUNE DI GIAROLE	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	12	58	-	-	-	-	70
COMUNE DI GIAVENO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	295	-	-	-	-	-	295
COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA	Salerno	CAMPANIA	-	-	-	17	82	-	-	-	-	99
COMUNE DI GIOIA DEI MARSI	L'Aquila	ABRUZZO	-	-	-	370	-	-	-	-	-	370

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
						EDILIZIA						
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)	Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
COMUNE DI GIRIFALCO	Catanzaro	CALABRIA	-	-	-	199	-	-	-	-	-	199
COMUNE DI GIUSTENICE	Savona	LIGURIA	-	-	47	90	-	-	-	52	-	189
COMUNE DI GIVOLETTO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	48	225	-	-	107	-	380
COMUNE DI GOLFERENZO	Pavia	LOMBARDIA	-	-	28	-	-	-	-	-	-	28
COMUNE DI GOLFO ARANCI	Sassari	SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	634	-	634
COMUNE DI GOMBITO	Cremona	LOMBARDIA	-	-	60	-	-	-	-	-	-	60
COMUNE DI GONNOSCODINA	Oristano	SARDEGNA	-	-	342	-	-	-	-	-	-	342
COMUNE DI GORGA	Roma	LAZIO	-	-	105	-	-	-	-	-	-	105
COMUNE DI GORIZIA	Gorizia	FRIULI-VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	380	-	380
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	809	-	3.789	-	-	-	4.598
COMUNE DI GORLA MINORE	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	123	577	-	-	-	-	700
COMUNE DI GORLAGO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	17	78	-	-	-	-	95
COMUNE DI GORLE	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	1.440	-	-	-	-	-	1.440
COMUNE DI GOVONE	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	72	-	-	72
COMUNE DI GOZZANO	Novara	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	665	-	665
COMUNE DI GRAFFIGNANO	Viterbo	LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150
COMUNE DI GRANDATE	Como	LOMBARDIA	-	-	-	57	268	-	-	-	-	325
COMUNE DI GRATTERI	Palermo	SICILIA	-	-	65	-	-	-	-	-	-	65
COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI	Como	LOMBARDIA	-	-	-	1.044	3.771	-	100	-	280	5.195
COMUNE DI GREGGIO	Vercelli	PIEMONTE	-	-	125	-	-	-	-	-	-	125
COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN	Aosta	VALLE D'AOSTA	-	-	-	37	172	-	-	-	-	209
COMUNE DI GRIGNASCO	Novara	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	75	-	-	75
COMUNE DI GRIMALDI	Cosenza	CALABRIA	-	-	-	-	-	106	-	-	-	106
COMUNE DI GRINZANE CAVOUR	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	44	-	-	10	-	-	54
COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	Bologna	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	50	270	320
COMUNE DI GROPPARELLO	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150
COMUNE DI GROSIO	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	-	405	-	-	-	-	-	405
COMUNE DI GUANZATE	Como	LOMBARDIA	-	-	-	38	177	-	-	-	-	215
COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI	Benevento	CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150
COMUNE DI GUARENE	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	98	-	-	-	-	-	98
COMUNE DI GUASILA	Sud Sardegna	SARDEGNA	-	-	-	60	-	-	-	-	-	60
COMUNE DI GUIGLIA	Modena	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	53	247	-	-	140	-	440
COMUNE DI GUILMI	Chieti	ABRUZZO	-	-	176	-	-	-	-	-	-	176
COMUNE DI INCISA SCAPACCINO	Asti	PIEMONTE	-	-	-	101	-	-	-	-	-	101
COMUNE DI INGRIA	Torino	PIEMONTE	-	-	650	-	-	-	-	-	-	650
COMUNE DI INTROBIO	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	11	49	-	-	-	-	60

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI IONADI	Vibo Valentia	CALABRIA	-	-	-	144	-	-	-	-	-	144
COMUNE DI ISERNIA	Isernia	MOLISE	-	-	-	2.364	-	-	-	-	-	2.364
COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO	Grosseto	TOSCANA	-	-	-	-	-	-	1.106	-	-	1.106
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE	Palermo	SICILIA	-	-	-	56	263	-	-	-	-	319
COMUNE DI ISORELLA	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20
COMUNE DI ISPRA	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	21	100	-	-	-	-	121
COMUNE DI ITTIRI	Sassari	SARDEGNA	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150
COMUNE DI IVREA	Torino	PIEMONTE	-	-	-	660	-	-	-	-	-	660
COMUNE DI JERAGO CON ORAGO	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	103	-	-	-	-	-	103
COMUNE DI JOVENÇAN	Aosta	VALLE D'AOSTA	-	-	-	517	-	-	-	-	-	517
COMUNE DI LAIGUEGLIA	Savona	LIGURIA	-	-	-	125	-	-	-	-	-	125
COMUNE DI LALLIO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200
COMUNE DI LANCIANO	Chieti	ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-	1.205	1.205
COMUNE DI LANZO TORINESE	Torino	PIEMONTE	-	-	-	340	-	-	-	-	-	340
COMUNE DI LATIANO	Brindisi	PUGLIA	-	-	-	500	-	-	-	-	-	500
COMUNE DI LAZISE	Verona	VENETO	-	-	-	1.850	-	-	-	-	-	1.850
COMUNE DI LECCO	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	1.390	-	-	-	-	-	1.390
COMUNE DI LEINI	Torino	PIEMONTE	-	-	-	1.169	-	-	518	-	-	1.687
COMUNE DI LENTA	Vercelli	PIEMONTE	-	-	99	9	41	-	-	-	-	149
COMUNE DI LEPORANO	Taranto	PUGLIA	-	-	-	244	-	-	-	-	-	244
COMUNE DI LESSOLO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
COMUNE DI LESSONA	Biella	PIEMONTE	-	160	-	-	-	-	-	-	-	160
COMUNE DI LETOJANNI	Messina	SICILIA	-	-	-	800	-	-	-	-	-	800
COMUNE DI LEVERANO	Lecce	PUGLIA	-	-	-	63	297	-	-	-	-	360
COMUNE DI LEZZENO	Como	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40
COMUNE DI LIMBIATE	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	-	-	-	252	1.181	-	-	-	-	1.433
COMUNE DI LIMIDO COMASCO	Como	LOMBARDIA	-	-	-	91	-	-	-	300	-	391
COMUNE DI LIMONE PIEMONTE	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	334	-	-	-	-	-	334
COMUNE DI LINAROLO	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	140	-	-	-	-	-	140
COMUNE DI LINGUAGLOSSA	Catania	SICILIA	-	-	-	257	-	-	-	-	-	257
COMUNE DI LIPARI	Messina	SICILIA	-	-	-	32	152	-	-	-	-	184
COMUNE DI LIVO	Como	LOMBARDIA	-	-	35	-	-	-	-	-	-	35
COMUNE DI LIVORNO	Livorno	TOSCANA	-	-	-	49	-	-	-	-	-	49
COMUNE DI LIVRAGA	Lodi	LOMBARDIA	-	-	-	123	-	-	-	-	-	123
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	267	-	267
COMUNE DI LOIANO	Bologna	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	56	-	-	-	-	-	56

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI LOMBRIASCO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	94	-	-	-	89	-	183
COMUNE DI LONGIANO	Forlì-Cesena	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	110	-	-	-	-	-	110
COMUNE DI LOREGGIA	Padova	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30
COMUNE DI LORETO	Ancona	MARCHE	-	-	-	26	123	-	-	-	-	149
COMUNE DI LORO PICENO	Macerata	MARCHE	-	-	-	182	58	-	-	-	-	240
COMUNE DI LU	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	18	82	-	-	-	-	100
COMUNE DI LUCERA	Foggia	PUGLIA	-	-	-	650	-	-	-	-	-	650
COMUNE DI LUMEZZANE	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	562	-	-	-	-	-	562
COMUNE DI LUNGAVILLA	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40
COMUNE DI LURAGO D`ERBA	Como	LOMBARDIA	-	-	-	172	-	-	-	-	-	172
COMUNE DI LURANO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	707	2.143	-	-	-	-	2.850
COMUNE DI LURATE CACCIVIO	Como	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	1.250	-	1.250
COMUNE DI LUSIA	Rovigo	VENETO	-	-	-	34	160	-	-	-	-	194
COMUNE DI LUVINATE	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
COMUNE DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	Varese	LOMBARDIA	-	515	-	-	-	-	-	-	-	515
COMUNE DI MACHERIO	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	-	-	-	317	-	-	-	-	-	317
COMUNE DI MADIGNANO	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	123	-	-	-	-	-	123
COMUNE DI MAENZA	Latina	LAZIO	-	-	-	11	52	-	-	-	-	63
COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	600	-	-	-	-	-	600
COMUNE DI MALEGNO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	520	-	-	-	-	-	520
COMUNE DI MALEO	Lodi	LOMBARDIA	-	-	-	11	49	-	-	40	-	100
COMUNE DI MALGESSO	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200
COMUNE DI MALGRATE	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	108	-	-	-	-	-	108
COMUNE DI MALVAGNA	Messina	SICILIA	-	-	163	-	-	-	-	-	-	163
COMUNE DI MANGO	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	26	-	-	-	-	-	26
COMUNE DI MANOPPELLO	Pescara	ABRUZZO	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200
COMUNE DI MANTOVA	Mantova	LOMBARDIA	-	-	-	500	-	-	-	-	-	500
COMUNE DI MAPELLO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400
COMUNE DI MARANO TICINO	Novara	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	50	-	-	50
COMUNE DI MARANO VICENTINO	Vicenza	VENETO	-	-	-	58	272	-	-	-	-	330
COMUNE DI MARCARIA	Mantova	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	516	220	736
COMUNE DI MARCIGNAGO	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50
COMUNE DI MARENE	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	450	-	450
COMUNE DI MARENO DI PIAVE	Treviso	VENETO	-	-	-	240	-	-	-	139	-	379
COMUNE DI MARGARITA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	60	-	-	-	-	-	60
COMUNE DI MARIANA MANTOVANA	Mantova	LOMBARDIA	-	-	385	-	-	-	-	-	-	385

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI MARLIANA	Pistoia	TOSCANA	-	-	-	46	215	-	-	-	-	261
COMUNE DI MARNATE	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	27	128	-	-	-	-	155
COMUNE DI MAROSTICA	Vicenza	VENETO	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200
COMUNE DI MARSCIANO	Perugia	UMBRIA	-	-	-	77	359	-	-	-	-	436
COMUNE DI MARSICO NUOVO	Potenza	BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	302	-	302
COMUNE DI MARTINSICURO	Teramo	ABRUZZO	-	-	-	45	-	-	-	-	-	45
COMUNE DI MARZI	Cosenza	CALABRIA	-	-	164	-	-	-	-	-	-	164
COMUNE DI MASAINAS	Sud Sardegna	SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	242	-	242
COMUNE DI MASATE	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	391	-	-	-	-	-	391
COMUNE DI MASCALI	Catania	SICILIA	-	-	-	255	-	-	-	-	-	255
COMUNE DI MASCIAGO PRIMO	Varese	LOMBARDIA	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7
COMUNE DI MASER	Treviso	VENETO	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300
COMUNE DI MASIO	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	60	-	-	-	-	-	60
COMUNE DI MASLIANICO	Como	LOMBARDIA	-	-	-	63	294	-	-	-	-	357
COMUNE DI MASSIGNANO	Ascoli Piceno	MARCHE	-	-	-	8	36	-	-	-	-	44
COMUNE DI MATERA	Matera	BASILICATA	-	-	-	101	472	-	-	-	-	573
COMUNE DI MAZARA DEL VALLO	Trapani	SICILIA	-	-	-	1.320	-	-	-	-	-	1.320
COMUNE DI MAZZANO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	317	-	-	-	-	-	317
COMUNE DI MAZZANO ROMANO	Roma	LAZIO	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8
COMUNE DI MEL	Belluno	VENETO	-	-	-	23	106	-	-	-	-	129
COMUNE DI MELARA	Rovigo	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	270	101	371
COMUNE DI MELDOLA	Forlì-Cesena	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	94	-	-	-	-	-	94
COMUNE DI MELE	Genova	LIGURIA	-	-	-	124	19	-	-	-	-	143
COMUNE DI MENAGGIO	Como	LOMBARDIA	-	-	-	63	297	-	-	-	-	360
COMUNE DI MERCENASCO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	132	-	-	-	-	-	132
COMUNE DI MERGO	Ancona	MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	60	-	60
COMUNE DI MESENZANA	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	250	-	-	-	-	-	250
COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO	Verona	VENETO	-	-	-	10	45	-	-	-	-	55
COMUNE DI MEZZANI	Parma	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	33	152	-	-	-	-	185
COMUNE DI MEZZOLDO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	44	-	-	-	-	-	-	44
COMUNE DI MIANE	Treviso	VENETO	-	-	-	350	-	-	-	-	-	350
COMUNE DI MIAZZINA	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	-	-	100	-	-	-	-	-	-	100
COMUNE DI MIGLIANICO	Chieti	ABRUZZO	-	-	-	143	671	-	-	-	-	814
COMUNE DI MILANO	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	20.000
COMUNE DI MILAZZO	Messina	SICILIA	-	-	-	361	-	-	-	-	-	361
COMUNE DI MILIS	Oristano	SARDEGNA	-	-	-	60	-	-	-	-	-	60

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI MIRABELLO MONFERRATO	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	260	260
COMUNE DI MISSAGLIA	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	94	443	-	-	220	-	757
COMUNE DI MOASCA	Asti	PIEMONTE	-	-	60	-	-	-	-	-	-	60
COMUNE DI MODENA	Modena	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	871	2.677	-	250	-	-	3.798
COMUNE DI MOGLIA	Mantova	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	71	-	71
COMUNE DI MOIO ALCANTARA	Messina	SICILIA	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50
COMUNE DI MOLINELLA	Bologna	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	97	-	-	-	-	-	97
COMUNE DI MOLTENO	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	18	82	-	-	-	-	100
COMUNE DI MOMBELLO MONFERRATO	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	35	-	-	35
COMUNE DI MOMPERONE	Alessandria	PIEMONTE	-	-	83	-	-	-	-	-	-	83
COMUNE DI MONASTERO DI VASCO	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	12	58	-	-	70	-	140
COMUNE DI MONCRIVELLO	Vercelli	PIEMONTE	-	-	-	209	181	-	-	-	-	390
COMUNE DI MONCUCCO TORINESE	Asti	PIEMONTE	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50
COMUNE DI MONDAINO	Rimini	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	180	-	180
COMUNE DI MONGRANDO	Biella	PIEMONTE	-	-	-	123	-	-	-	-	-	123
COMUNE DI MONTAGNANA	Padova	VENETO	-	-	-	11	53	-	-	-	-	64
COMUNE DI MONTALCINO	Siena	TOSCANA	-	397	-	-	-	-	-	-	-	397
COMUNE DI MONTALDO ROERO	Cuneo	PIEMONTE	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20
COMUNE DI MONTALDO TORINESE	Torino	PIEMONTE	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50
COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO	Lodi	LOMBARDIA	-	-	-	82	-	-	-	-	-	82
COMUNE DI MONTE ROBERTO	Ancona	MARCHE	-	-	-	56	-	-	-	45	-	101
COMUNE DI MONTE SAN VITO	Ancona	MARCHE	-	-	-	167	-	-	-	-	-	167
COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA	Pescara	ABRUZZO	-	-	18	-	-	-	-	-	-	18
COMUNE DI MONTECALVO VERSIGGIA	Pavia	LOMBARDIA	-	-	60	-	-	-	-	-	-	60
COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	280	-	-	-	-	-	280
COMUNE DI MONTECRETO	Modena	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150
COMUNE DI MONTEFANO	Macerata	MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
COMUNE DI MONTEFERRANTE	Chieti	ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	90	-	90
COMUNE DI MONTELABBATE	Pesaro e Urbino	MARCHE	-	-	-	2.409	-	-	-	-	-	2.409
COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO	Terni	UMBRIA	-	-	-	39	-	-	-	-	-	39
COMUNE DI MONTEPRANDONE	Ascoli Piceno	MARCHE	-	-	-	40	190	-	-	-	-	230
COMUNE DI MONTEPULCIANO	Siena	TOSCANA	-	-	-	-	-	650	-	700	-	1.350
COMUNE DI MONTEROSI	Viterbo	LAZIO	-	-	-	550	-	-	-	-	-	550
COMUNE DI MONTEROTONDO	Roma	LAZIO	-	-	-	365	-	-	-	-	-	365

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
						EDILIZIA						
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)	Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
COMUNE DI MONTESILVANO	Pescara	ABRUZZO	-	-	-	423	175	-	-	-	-	598
COMUNE DI MONTEU ROERO	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	70	-	-	-	-	-	70
COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	182	854	-	-	-	-	1.036
COMUNE DI MONTICELLI PAVESE	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	165	-	-	-	-	-	165
COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	51	-	-	-	-	-	51
COMUNE DI MONTIRONE	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	134	-	-	-	-	-	134
COMUNE DI MONTORFANO	Como	LOMBARDIA	-	-	-	23	107	-	-	-	-	130
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO	Teramo	ABRUZZO	135	-	-	-	-	-	-	-	-	135
COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA	Lecce	PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	120	-	120
COMUNE DI MORETTA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	90	421	-	-	-	-	511
COMUNE DI MORGONGIORI	Oristano	SARDEGNA	-	-	410	-	-	-	-	-	-	410
COMUNE DI MORMANNO	Cosenza	CALABRIA	-	-	-	-	-	244	-	-	-	244
COMUNE DI MOTTA CAMASTRA	Messina	SICILIA	-	-	148	-	-	-	-	-	-	148
COMUNE DI MOZZANICA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	250	-	-	-	-	-	250
COMUNE DI MOZZECANE	Verona	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	75	-	75
COMUNE DI MOZZO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	207	-	-	30	-	-	237
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI	Napoli	CAMPANIA	-	-	-	1.065	-	-	-	-	-	1.065
COMUNE DI MURISENGO	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	7	33	-	10	-	-	50
COMUNE DI MUROS	Sassari	SARDEGNA	-	-	-	133	-	-	-	-	-	133
COMUNE DI NARNI	Terni	UMBRIA	-	-	-	65	305	-	-	-	-	370
COMUNE DI NARZOLE	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	205	-	-	-	-	-	205
COMUNE DI NEGRAR	Verona	VENETO	-	-	-	239	268	-	-	-	-	507
COMUNE DI NEIVE	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	53	-	-	65	-	-	118
COMUNE DI NEMBRO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	250	-	250
COMUNE DI NERVIANO	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	141	659	-	-	-	-	800
COMUNE DI NETRO	Biella	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	15	-	15
COMUNE DI NEVIGLIE	Cuneo	PIEMONTE	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30
COMUNE DI NIBBIOLA	Novara	PIEMONTE	-	-	75	-	-	-	-	-	-	75
COMUNE DI NOCARA	Cosenza	CALABRIA	-	-	-	-	-	-	30	-	-	30
COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	Salerno	CAMPANIA	-	-	-	4.600	-	4.300	-	-	-	8.900
COMUNE DI NOLE	Torino	PIEMONTE	-	-	-	117	548	-	-	-	-	665
COMUNE DI NONE	Torino	PIEMONTE	-	-	-	5	25	-	-	-	-	30
COMUNE DI NOVARA	Novara	PIEMONTE	-	-	-	278	214	-	-	-	-	492
COMUNE DI NOVATE MILANESE	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	979	-	978	-	1.957
COMUNE DI NOVELLARA	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	35	165	-	-	-	-	200
COMUNE DI NOVELLO	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	15	-	-	-	-	-	15

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI NURACHI	Oristano	SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
COMUNE DI NURAGUS	Sud Sardegna	SARDEGNA	-	-	189	-	-	-	-	-	-	189
COMUNE DI NURAMINIS	Sud Sardegna	SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	343	-	-	343
COMUNE DI NURECI	Oristano	SARDEGNA	-	-	300	-	-	-	-	-	-	300
COMUNE DI NUVOLENTO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	216	-	-	-	-	-	216
COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE	Biella	PIEMONTE	-	-	-	295	-	-	-	-	-	295
COMUNE DI ODOLO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	1.200	-	-	-	-	-	1.200
COMUNE DI OGGIONA CON SANTO STEFANO	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	80	-	80
COMUNE DI OLBIA	Sassari	SARDEGNA	-	-	-	2.526	-	-	-	-	-	2.526
COMUNE DI OLCENENGO	Vercelli	PIEMONTE	-	-	130	-	-	-	-	-	-	130
COMUNE DI OLEGGIO	Novara	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	350	350
COMUNE DI OLEGGIO CASTELLO	Novara	PIEMONTE	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25
COMUNE DI OLGIATE COMASCO	Como	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	395	-	395
COMUNE DI OLGIATE MOLGORA	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	536	-	-	-	-	-	536
COMUNE DI OLLOLAI	Nuoro	SARDEGNA	-	-	-	213	-	-	-	-	-	213
COMUNE DI OLMO AL BREMBO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	65	-	-	-	-	-	-	65
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	Como	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	192	-	192
COMUNE DI OMEGNA	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	-	-	-	178	-	-	-	-	-	178
COMUNE DI OPERA	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	2.330	-	-	-	-	-	2.330
COMUNE DI ORIA	Brindisi	PUGLIA	-	-	-	601	-	-	-	-	-	601
COMUNE DI ORICOLA	L'Aquila	ABRUZZO	-	-	-	484	-	-	-	-	-	484
COMUNE DI ORIOLO	Cosenza	CALABRIA	-	-	-	-	-	-	725	-	-	725
COMUNE DI ORMELLE	Treviso	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70
COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	Foggia	PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	45	933	978
COMUNE DI ORTELLE	Lecce	PUGLIA	-	-	-	507	-	-	-	-	-	507
COMUNE DI ORTONA DEI MARSI	L'Aquila	ABRUZZO	-	-	94	-	-	-	-	-	-	94
COMUNE DI ORVIETO	Terni	UMBRIA	-	-	-	693	128	-	-	-	-	821
COMUNE DI OSASIO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	120	-	120
COMUNE DI OSIO SOPRA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	85	-	85
COMUNE DI OSPITALE DI CADORE	Belluno	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40
COMUNE DI OSPITALETTO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	2.492	-	-	-	-	-	2.492
COMUNE DI OULX	Torino	PIEMONTE	-	-	-	222	734	-	-	-	-	956
COMUNE DI OVIGLIO	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	14	64	-	-	-	-	78
COMUNE DI OZIERI	Sassari	SARDEGNA	-	-	-	9	44	-	-	-	-	53
COMUNE DI OZZANO MONFERRATO	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	12	58	-	-	-	-	70
COMUNE DI PACECO	Trapani	SICILIA	-	-	-	273	-	-	-	-	-	273

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	110	-	-	-	-	-	110
COMUNE DI PADERNO D'ADDA	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	237	-	237
COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA	Treviso	VENETO	-	-	-	500	-	-	-	-	-	500
COMUNE DI PAESANA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	145	-	-	-	-	-	145
COMUNE DI PAGNONA	Lecco	LOMBARDIA	-	-	12	-	-	-	-	-	-	12
COMUNE DI PAITONE	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	120	-	-	90	-	-	210
COMUNE DI PALAIA	Pisa	TOSCANA	-	-	-	37	-	-	250	-	-	287
COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA	Udine	FRIULI-VENEZIA GIULIA	-	-	-	58	-	-	-	-	-	58
COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	557	196	753
COMUNE DI PALAZZOLO VERCELLESE	Vercelli	PIEMONTE	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8
COMUNE DI PALO DEL COLLE	Bari	PUGLIA	-	-	-	40	-	-	502	70	-	612
COMUNE DI PANCARANA	Pavia	LOMBARDIA	-	-	135	-	-	-	-	-	-	135
COMUNE DI PANTELLERIA	Trapani	SICILIA	-	-	-	188	880	-	-	-	-	1.068
COMUNE DI PARABITA	Lecce	PUGLIA	-	-	-	42	-	-	-	-	-	42
COMUNE DI PARETE	Caserta	CAMPANIA	-	-	-	593	-	-	-	-	-	593
COMUNE DI PAVAROLO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	161	-	-	-	-	-	161
COMUNE DI PAVIA DI UDINE	Udine	FRIULI-VENEZIA GIULIA	-	-	-	298	-	-	-	-	-	298
COMUNE DI PAVONE DEL MELLA	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	120	-	120
COMUNE DI PECETTO TORINESE	Torino	PIEMONTE	-	-	-	585	-	-	-	-	-	585
COMUNE DI PERGOLA	Pesaro e Urbino	MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-	170	170
COMUNE DI PESARO	Pesaro e Urbino	MARCHE	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	3.000
COMUNE DI PESCAGLIA	Lucca	TOSCANA	-	-	-	260	-	-	-	20	123	403
COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	11	49	-	-	-	-	60
COMUNE DI PESCATE	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	51	239	-	-	-	-	290
COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	429	1.319	-	-	-	-	1.748
COMUNE DI PETRIOLO	Macerata	MARCHE	-	-	-	958	435	-	-	-	-	1.393
COMUNE DI PETRITOLI	Fermo	MARCHE	-	-	-	120	-	-	-	-	-	120
COMUNE DI PETTINENGO	Biella	PIEMONTE	-	-	-	500	-	-	-	-	-	500
COMUNE DI PIANDIMELETO	Pesaro e Urbino	MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	203	-	203
COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO	Como	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	27	-	27
COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	-	232	232
COMUNE DI PIANEZZA	Torino	PIEMONTE	-	-	-	371	1.202	-	25	401	-	1.999
COMUNE DI PIANTEDO	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	-	20	95	-	-	-	-	115
COMUNE DI PIAZZA BREMBANA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	375	-	-	70	-	145	590
COMUNE DI PIAZZATORRE	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	100	-	-	-	-	-	120	220
COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO	Frosinone	LAZIO	-	-	-	-	-	-	150	-	-	150

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
						EDILIZIA						
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)	Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
COMUNE DI PIETRAPERTOSA	Potenza	BASILICATA	-	-	-	-	-	-	861	-	-	861
COMUNE DI PIETRAPORZIO	Cuneo	PIEMONTE	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30
COMUNE DI PIEVE LIGURE	Genova	LIGURIA	-	-	-	67	-	-	-	-	-	67
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	110	-	110
COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	26	124	-	-	-	-	150
COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE	Caserta	CAMPANIA	-	-	-	2.288	-	-	-	-	-	2.288
COMUNE DI PIGNOLA	Potenza	BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.024	1.024
COMUNE DI PIGRA	Como	LOMBARDIA	-	-	345	-	-	-	-	-	-	345
COMUNE DI PIMONTE	Napoli	CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
COMUNE DI PINCARA	Rovigo	VENETO	-	-	-	70	-	-	-	-	-	70
COMUNE DI PINETO	Teramo	ABRUZZO	-	-	-	300	-	-	-	-	200	500
COMUNE DI PINO TORINESE	Torino	PIEMONTE	-	-	-	67	313	-	-	-	-	380
COMUNE DI PIOBESI D'ALBA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	270	-	-	-	-	-	270
COMUNE DI PIODE	Vercelli	PIEMONTE	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15
COMUNE DI POCAPAGLIA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	136	-	-	-	172	-	308
COMUNE DI POGGIBONSI	Siena	TOSCANA	-	-	-	1.218	-	-	-	-	-	1.218
COMUNE DI POGGIO MIRTETO	Rieti	LAZIO	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
COMUNE DI POGGIO RUSCO	Mantova	LOMBARDIA	391	-	-	-	-	-	-	75	-	466
COMUNE DI POGGIO TORRIANA	Rimini	EMILIA-ROMAGNA	-	250	-	-	-	-	-	-	-	250
COMUNE DI POGGIOMARINO	Napoli	CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200
COMUNE DI POLLUTRI	Chieti	ABRUZZO	-	-	-	800	-	-	-	-	-	800
COMUNE DI POLONGHERA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	519	148	-	-	-	-	667
COMUNE DI POLVERARA	Padova	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	130	-	130
COMUNE DI POLVERIGI	Ancona	MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
COMUNE DI POMBIA	Novara	PIEMONTE	-	-	-	95	-	-	-	-	-	95
COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO	Napoli	CAMPANIA	-	-	-	648	3.040	-	-	-	-	3.688
COMUNE DI POMPONESCO	Mantova	LOMBARDIA	-	-	-	13	-	-	-	-	-	13
COMUNE DI PONCARALE	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	58	273	-	-	-	-	331
COMUNE DI PONSO	Padova	VENETO	-	-	-	63	-	-	-	-	-	63
COMUNE DI PONT-CANAVESE	Torino	PIEMONTE	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	1.500
COMUNE DI PONTE DI PIAVE	Treviso	VENETO	-	-	-	72	338	-	-	-	-	410
COMUNE DI PONTE NELLE ALPI	Belluno	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-	205	205
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO	Salerno	CAMPANIA	-	-	-	1.400	-	-	-	-	-	1.400
COMUNE DI PONTEDASSIO	Imperia	LIGURIA	-	-	-	113	531	-	-	-	-	644
COMUNE DI PONTENURE	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	112	523	-	-	-	-	635
COMUNE DI PONTERANICA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
						EDILIZIA						
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)	Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
COMUNE DI PONTINIA	Latina	LAZIO	-	-	-	136	-	-	-	-	-	136
COMUNE DI POPOLI	Pescara	ABRUZZO	-	-	-	354	-	-	-	-	-	354
COMUNE DI PORCARI	Lucca	TOSCANA	-	-	-	334	-	-	-	-	-	334
COMUNE DI PORTACOMARO	Asti	PIEMONTE	-	-	-	14	63	-	-	-	-	77
COMUNE DI PORTO CERESIO	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	22	105	-	-	200	-	327
COMUNE DI PORTO MANTOVANO	Mantova	LOMBARDIA	-	-	-	420	-	-	-	-	-	420
COMUNE DI PORTOGRUARO	Venezia	VENETO	-	-	-	517	-	-	-	-	-	517
COMUNE DI POSTUA	Vercelli	PIEMONTE	-	-	-	14	-	-	-	-	-	14
COMUNE DI PRADALUNGA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	32	148	-	125	90	-	395
COMUNE DI PRAGELATO	Torino	PIEMONTE	-	-	150	-	-	-	-	-	-	150
COMUNE DI PRALBOINO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	190	-	-	-	-	-	190
COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA	Arezzo	TOSCANA	-	390	-	-	-	-	-	-	-	390
COMUNE DI PREDAPPIO	Forlì-Cesena	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	91	-	-	-	-	-	91
COMUNE DI PREGNANA MILANESE	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	735	-	-	-	350	-	1.085
COMUNE DI PREVALLE	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	217	-	-	-	-	-	217
COMUNE DI PRIOCCA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	50	318	368
COMUNE DI PULA	Cagliari	SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	110	-	-	110
COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA	Cagliari	SARDEGNA	-	-	-	2	11	-	-	-	-	13
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	280	-	-	-	-	-	280
COMUNE DI RANCO	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	760	-	760
COMUNE DI RANICA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	250	-	-	78	516	-	844
COMUNE DI RAPALLO	Genova	LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	7.960	-	7.960
COMUNE DI RAPINO	Chieti	ABRUZZO	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150
COMUNE DI RAPOLLA	Potenza	BASILICATA	-	-	-	239	-	-	-	-	-	239
COMUNE DI RASSA	Vercelli	PIEMONTE	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30
COMUNE DI RECANATI	Macerata	MARCHE	-	-	-	309	1.449	-	-	-	-	1.758
COMUNE DI REMEDELLO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	164	-	164
COMUNE DI RENATE	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	-	-	-	93	-	-	-	-	-	93
COMUNE DI RENDE	Cosenza	CALABRIA	-	-	-	564	972	643	-	-	-	2.179
COMUNE DI REVELLO	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	267	-	-	-	-	-	267
COMUNE DI REZZAGO	Como	LOMBARDIA	-	-	194	-	-	-	-	-	-	194
COMUNE DI REZZOAGLIO	Genova	LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	170	-	170
COMUNE DI RHO	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	272	1.276	-	-	-	-	1.548
COMUNE DI RICADI	Vibo Valentia	CALABRIA	-	-	-	278	-	-	-	-	-	278
COMUNE DI RICALDONE	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20
COMUNE DI RICCIA	Campobasso	MOLISE	-	-	-	-	-	-	-	-	234	234

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI RICENGO	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	170	-	170
COMUNE DI RIFREDDO	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	66	-	-	-	-	300	366
COMUNE DI RIGNANO GARGANICO	Foggia	PUGLIA	-	-	-	601	-	-	-	-	-	601
COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	Firenze	TOSCANA	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
COMUNE DI RIO SALICETO	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	278	200	478
COMUNE DI RIPALTA ARPINA	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40
COMUNE DI RIPALTA CREMASCA	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	100	-	-	-	113	-	213
COMUNE DI RIPALTA GUERINA	Cremona	LOMBARDIA	-	-	19	-	-	-	-	-	-	19
COMUNE DI RIPE SAN GINESIO	Macerata	MARCHE	-	-	-	101	-	-	-	-	-	101
COMUNE DI RIVA DEL GARDA	Trento	TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL	-	-	-	319	-	-	-	-	-	319
COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI	Torino	PIEMONTE	-	-	-	1.500	-	-	-	-	-	1.500
COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	648	-	-	-	-	-	648
COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	Torino	PIEMONTE	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300
COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO	Mantova	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200
COMUNE DI RIVOLI	Torino	PIEMONTE	-	-	-	339	1.588	-	-	-	-	1.927
COMUNE DI RIVOLI VERONESE	Verona	VENETO	-	-	-	325	587	-	-	-	-	912
COMUNE DI ROBILANTE	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	66	29	-	-	-	-	95
COMUNE DI ROCCA DE' BALDI	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30
COMUNE DI ROCCA DI BOTTE	L'Aquila	ABRUZZO	-	-	174	11	49	-	-	-	-	234
COMUNE DI ROCCABRUNA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25
COMUNE DI ROCCAMONTEPIANO	Chieti	ABRUZZO	-	-	-	99	-	-	-	-	-	99
COMUNE DI ROE' VOLCIANO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	500	-	73	-	-	-	573
COMUNE DI ROGENO	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	473	-	-	-	-	-	473
COMUNE DI ROLETTO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	11	51	-	-	-	-	62
COMUNE DI ROMA CAPITALE	Roma	LAZIO	-	-	-	7.612	-	-	6.766	-	-	14.378
COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	350	-	350
COMUNE DI ROMENTINO	Novara	PIEMONTE	-	-	-	120	-	-	-	-	-	120
COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI	Gorizia	FRIULI-VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	440	-	-	-	440
COMUNE DI RONCOLA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	120	-	-	-	-	-	120
COMUNE DI ROPPOLO	Biella	PIEMONTE	-	-	-	11	49	-	-	-	-	60
COMUNE DI ROSATE	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	43	202	-	-	-	-	245
COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	52	-	-	-	-	-	52
COMUNE DI ROSSANO	Cosenza	CALABRIA	-	-	-	475	-	-	-	-	-	475
COMUNE DI ROSSIGLIONE	Genova	LIGURIA	-	-	-	15	73	-	-	-	-	88
COMUNE DI ROSTA	Torino	PIEMONTE	-	-	-	21	99	-	-	-	-	120
COMUNE DI ROTA D'IMAGNA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	51	-	-	-	-	-	-	51

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI ROTTOFRENO	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
COMUNE DI ROTZO	Vicenza	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO	Pordenone	FRIULI-VENEZIA GIULIA	-	-	-	-	-	-	-	174	-	174
COMUNE DI ROZZANO	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	787	3.692	-	-	-	-	4.479
COMUNE DI RUBIERA	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	413	-	-	-	413
COMUNE DI RUFFIA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	158	-	-	-	-	-	-	158
COMUNE DI RUINO	Pavia	LOMBARDIA	-	-	26	49	-	-	-	-	-	75
COMUNE DI SACROFANO	Roma	LAZIO	-	-	-	1.228	-	-	-	-	-	1.228
COMUNE DI SALA COMACINA	Como	LOMBARDIA	-	-	339	-	-	-	-	-	-	339
COMUNE DI SALA MONFERRATO	Alessandria	PIEMONTE	-	-	40	-	-	-	-	-	-	40
COMUNE DI SALASSA	Torino	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90
COMUNE DI SALO'	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	825	-	825
COMUNE DI SALTRIO	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	85	-	-	-	-	-	85
COMUNE DI SALVIROLA	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150
COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE	Pistoia	TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70
COMUNE DI SAN BASSANO	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	9	41	-	-	-	-	50
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Ascoli Piceno	MARCHE	-	-	-	63	-	-	-	-	-	63
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Mantova	LOMBARDIA	400	-	-	-	-	-	-	-	-	400
COMUNE DI SAN BONIFACIO	Verona	VENETO	-	-	-	22	103	-	-	-	-	125
COMUNE DI SAN BUONO	Chieti	ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-	99	99
COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE	Torino	PIEMONTE	-	-	-	46	214	-	-	-	-	260
COMUNE DI SAN CESAREO	Roma	LAZIO	-	-	-	650	-	-	-	-	-	650
COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE	Lecce	PUGLIA	-	-	-	40	190	-	-	-	-	230
COMUNE DI SAN CLEMENTE	Rimini	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	500	-	-	-	-	240	740
COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO	Vibo Valentia	CALABRIA	-	-	-	262	-	-	-	-	-	262
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	Barletta-Andria-Trani	PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	33	778	811
COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO	Napoli	CAMPANIA	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	3.000
COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA	Mantova	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	96	-	96
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	Bologna	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	69	326	-	-	282	-	677
COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO	Taranto	PUGLIA	-	-	-	150	702	-	-	-	-	852
COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA	Benevento	CAMPANIA	-	-	-	368	-	-	-	-	-	368
COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	Mantova	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50
COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO	Foggia	PUGLIA	-	-	-	275	-	-	-	-	-	275
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	Bologna	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	69	321	-	-	573	-	963
COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE	Imperia	LIGURIA	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50
COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO	Pesaro e Urbino	MARCHE	-	-	-	-	-	-	-	100	488	588

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO	Pistoia	TOSCANA	-	426	-	-	-	-	-	-	-	426
COMUNE DI SAN MARTINO ALFIERI	Asti	PIEMONTE	-	-	21	-	-	-	-	-	-	21
COMUNE DI SAN MARTINO CANAVESE	Torino	PIEMONTE	-	-	51	-	-	-	-	-	-	51
COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE	Rovigo	VENETO	-	-	-	25	115	-	-	-	-	140
COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA	Lodi	LOMBARDIA	-	-	-	780	-	-	-	-	-	780
COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	609	-	-	-	-	-	609
COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	Torino	PIEMONTE	-	-	-	81	380	-	-	-	-	461
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	Forlì-Cesena	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	408	-	408
COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVI'	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	3	14	-	-	-	-	17
COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO	Brindisi	PUGLIA	-	-	-	-	-	-	-	110	138	248
COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI	Ancona	MARCHE	-	-	46	-	-	-	-	-	-	46
COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE	Belluno	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	Verona	VENETO	-	-	-	847	-	677	-	-	-	1.524
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	Bologna	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	200	-	75	-	-	-	275
COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO	Vicenza	VENETO	-	-	-	36	169	-	-	-	-	205
COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO	Padova	VENETO	-	-	-	85	-	-	-	-	-	85
COMUNE DI SAN POSSIDONIO	Modena	EMILIA-ROMAGNA	1.133	-	-	-	-	-	-	-	-	1.133
COMUNE DI SAN REMO	Imperia	LIGURIA	-	-	-	345	972	-	-	-	-	1.317
COMUNE DI SAN SEBASTIANO CURONE	Alessandria	PIEMONTE	-	-	180	-	-	-	-	-	-	180
COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	95	-	-	-	-	-	95
COMUNE DI SAN SIRO	Como	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	190	-	190
COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	Pescara	ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128
COMUNE DI SAN VENDEMIANO	Treviso	VENETO	-	-	-	60	-	-	-	-	-	60
COMUNE DI SAN VITTORE OLONA	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	167	-	-	-	-	-	167
COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	651	-	-	-	-	-	651
COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	62	-	-	-	-	-	62
COMUNE DI SANDRIGO	Vicenza	VENETO	-	-	-	164	771	-	-	-	-	935
COMUNE DI SANFRE'	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	47	-	47
COMUNE DI SANFRONT	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	186	-	186
COMUNE DI SANSEPOLCRO	Arezzo	TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
COMUNE DI SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE	Reggio di Calabria	CALABRIA	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30
COMUNE DI SANTA FIORA	Grosseto	TOSCANA	-	-	-	1.380	-	-	-	-	-	1.380
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE	Agrigento	SICILIA	-	-	-	-	-	-	-	248	-	248
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE	Genova	LIGURIA	-	-	-	1.109	1.451	-	43	-	-	2.603
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	Pisa	TOSCANA	-	-	-	128	-	-	-	-	-	128
COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE	Caserta	CAMPANIA	-	-	-	2.215	-	-	-	-	-	2.215

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO	Cosenza	CALABRIA	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300
COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	4	16	-	-	139	-	159
COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25
COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE	Bologna	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	44	206	-	-	-	-	250
COMUNE DI SANT'ALBANO STURA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	44	-	44
COMUNE DI SANT'ALFIO	Catania	SICILIA	-	-	-	70	330	-	-	-	-	400
COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA	Torino	PIEMONTE	-	-	-	140	-	-	-	-	-	140
COMUNE DI SANT'ARCANGELO	Potenza	BASILICATA	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300
COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	Teramo	ABRUZZO	-	-	-	567	-	-	-	-	-	567
COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO	Frosinone	LAZIO	-	-	-	582	-	-	-	-	-	582
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE	Fermo	MARCHE	-	-	-	-	-	456	-	-	-	456
COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	35	165	-	-	-	-	200
COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO	Genova	LIGURIA	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA	La Spezia	LIGURIA	-	-	-	460	-	-	-	-	-	460
COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO	Lodi	LOMBARDIA	-	-	-	139	-	-	-	-	-	139
COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	120	-	-	-	-	-	120
COMUNE DI SANT'OLCESE	Genova	LIGURIA	-	-	-	-	-	-	550	-	-	550
COMUNE DI SAPPADA	Belluno	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300
COMUNE DI SARNICO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	179	-	179
COMUNE DI SARTEANO	Siena	TOSCANA	-	-	-	260	-	-	-	-	-	260
COMUNE DI SARZANA	La Spezia	LIGURIA	-	-	-	570	-	-	-	-	-	570
COMUNE DI SASSELLO	Savona	LIGURIA	-	-	-	135	-	-	-	-	-	135
COMUNE DI SCANDIANO	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	62	288	-	-	430	-	780
COMUNE DI SCANZOROSCIATE	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	29	-	-	-	-	-	29
COMUNE DI SCARNAFIGI	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50
COMUNE DI SCHIO	Vicenza	VENETO	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150
COMUNE DI SCIACCA	Agrigento	SICILIA	-	-	-	115	186	-	-	-	-	301
COMUNE DI SCORZÈ	Venezia	VENETO	-	-	-	250	-	-	-	-	-	250
COMUNE DI SEDICO	Belluno	VENETO	-	-	-	22	103	-	12	-	-	137
COMUNE DI SEDRIANO	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	35	165	-	-	-	-	200
COMUNE DI SELVA DI CADORE	Belluno	VENETO	-	-	90	-	-	-	-	-	-	90
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO	Padova	VENETO	-	-	-	227	-	-	-	-	-	227
COMUNE DI SENISE	Potenza	BASILICATA	-	-	-	-	-	-	380	-	-	380
COMUNE DI SENNA LODIGIANA	Lodi	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	75	-	75
COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA	Belluno	VENETO	-	-	-	90	-	-	-	-	-	90
COMUNE DI SERIATE	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	69	326	-	-	-	-	395

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI SERINA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	159	-	-	-	-	-	159
COMUNE DI SERLE	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	161	-	70	-	-	-	231
COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	Treviso	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	450	-	450
COMUNE DI SERRAVALLE A PO	Mantova	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	Pistoia	TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	200	350	550
COMUNE DI SESTINO	Arezzo	TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	406	1.905	-	-	-	-	2.311
COMUNE DI SETTIMO MILANESE	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	256	-	-	-	-	-	256
COMUNE DI SEULO	Sud Sardegna	SARDEGNA	-	-	353	-	-	-	-	-	-	353
COMUNE DI SEVESO	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	-	-	-	864	206	-	-	-	-	1.070
COMUNE DI SIAMAGGIORE	Oristano	SARDEGNA	-	-	90	-	-	-	-	-	-	90
COMUNE DI SIENA	Siena	TOSCANA	-	-	-	-	-	-	461	3.283	4.222	7.966
COMUNE DI SILIUS	Sud Sardegna	SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	75	-	75
COMUNE DI SINNAI	Cagliari	SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.135	1.135
COMUNE DI SIRIS	Oristano	SARDEGNA	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200
COMUNE DI SIRONE	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	28	-	-	-	-	-	28
COMUNE DI SIZIANO	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
COMUNE DI SIZZANO	Novara	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	360	360
COMUNE DI SOCCHIEVE	Udine	FRIULI-VENEZIA GIULIA	-	-	115	-	-	-	-	-	-	115
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	Forlì-Cesena	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	575	-	-	575
COMUNE DI SOLARUSSA	Oristano	SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	380	-	-	380
COMUNE DI SOLERO	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	120	-	-	-	-	-	120
COMUNE DI SONDALO	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	-	350	-	-	-	-	-	350
COMUNE DI SONDRIO	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	-	997	-	-	-	647	-	1.644
COMUNE DI SONGAVAZZO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	14	63	-	-	-	-	77
COMUNE DI SORDEVOLO	Biella	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50
COMUNE DI SORDIO	Lodi	LOMBARDIA	-	-	-	74	-	-	-	-	-	74
COMUNE DI SORGA'	Verona	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74
COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO	Viterbo	LAZIO	-	-	-	23	108	-	-	-	-	131
COMUNE DI SORMANO	Como	LOMBARDIA	-	-	-	170	-	-	-	-	-	170
COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	700	-	-	-	-	-	700
COMUNE DI SOVERE	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	350	-	-	-	-	-	350
COMUNE DI SOVICILLE	Siena	TOSCANA	-	-	-	30	142	-	-	238	-	410
COMUNE DI SPINETO SCRIVIA	Alessandria	PIEMONTE	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50
COMUNE DI STAITI	Reggio di Calabria	CALABRIA	-	-	50	-	-	-	50	-	-	100
COMUNE DI STAZZONA	Como	LOMBARDIA	-	-	47	-	-	-	-	-	-	47

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI STELLA	Savona	LIGURIA	-	-	-	-	-	-	155	-	-	155
COMUNE DI STRA	Venezia	VENETO	-	-	-	130	-	-	-	-	-	130
COMUNE DI STRADELLA	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	116	-	-	-	-	-	116
COMUNE DI STRESA	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	-	-	-	225	-	-	85	-	-	310
COMUNE DI STREVI	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	187	-	-	186	-	-	373
COMUNE DI STROZZA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	90	-	-	-	-	-	90
COMUNE DI SUBBIANO	Arezzo	TOSCANA	-	-	-	127	-	52	-	-	-	179
COMUNE DI SUELLO	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	79	371	-	-	-	-	450
COMUNE DI SULZANO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	88	412	-	-	-	-	500
COMUNE DI SUSA	Torino	PIEMONTE	-	-	-	18	82	-	-	-	-	100
COMUNE DI SUSEGANA	Treviso	VENETO	-	-	-	322	-	-	-	-	-	322
COMUNE DI SUSTINENTE	Mantova	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	133	133
COMUNE DI TALAMONA	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	-	300	-	-	-	-	-	300
COMUNE DI TALLA	Arezzo	TOSCANA	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
COMUNE DI TAVERNERIO	Como	LOMBARDIA	-	-	-	190	-	-	-	-	-	190
COMUNE DI TAVULLIA	Pesaro e Urbino	MARCHE	-	-	-	82	383	-	-	-	-	465
COMUNE DI TEGLIO VENETO	Venezia	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	160	-	160
COMUNE DI TERRE DEL RENO	Ferrara	EMILIA-ROMAGNA	445	565	-	277	1.301	-	-	-	-	2.588
COMUNE DI TERRUGGIA	Alessandria	PIEMONTE	-	-	40	-	-	-	-	-	-	40
COMUNE DI TICENGO	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25
COMUNE DI TIGLIETO	Genova	LIGURIA	-	-	11	-	-	-	-	11	-	22
COMUNE DI TIGNALE	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	236	236
COMUNE DI TIRANO	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	-	308	-	-	-	-	-	308
COMUNE DI TONARA	Nuoro	SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	-	132	132
COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	303	-	-	-	181	-	484
COMUNE DI TORINO DI SANGRO	Chieti	ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80
COMUNE DI TORRALBA	Sassari	SARDEGNA	-	-	342	-	-	-	-	-	-	342
COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO	Pavia	LOMBARDIA	-	-	180	-	-	-	-	-	-	180
COMUNE DI TORRE BOLDONE	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	392	392
COMUNE DI TORRE CANAVESE	Torino	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	32	-	32
COMUNE DI TORRE DE' NEGRI	Pavia	LOMBARDIA	-	-	64	-	-	-	-	-	-	64
COMUNE DI TORRE DE' ROVERI	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	100	550	650
COMUNE DI TORRE DI MOSTO	Venezia	VENETO	-	-	-	35	165	-	-	-	-	200
COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50
COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	60	-	60
COMUNE DI TRAMATZA	Oristano	SARDEGNA	-	-	350	-	-	-	-	-	-	350

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
						EDILIZIA						
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)	Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
COMUNE DI TRAPANI	Trapani	SICILIA	-	-	-	-	-	-	7.089	-	-	7.089
COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	73	-	73
COMUNE DI TRAVAGLIATO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	2.500	-	-	-	-	-	2.500
COMUNE DI TRECASTELLI	Ancona	MARCHE	-	562	-	-	-	-	-	-	-	562
COMUNE DI TREIA	Macerata	MARCHE	407	-	-	-	-	-	-	-	-	407
COMUNE DI TREMEZZINA	Como	LOMBARDIA	-	171	-	275	1.291	-	-	-	-	1.737
COMUNE DI TRESIVIO	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	-	180	-	-	-	-	-	180
COMUNE DI TREVENZUOLO	Verona	VENETO	-	-	-	185	-	-	-	-	-	185
COMUNE DI TREZZANO ROSA	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	325	-	-	-	-	-	325
COMUNE DI TREZZO TINELLA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	30	-	-	-	-	-	-	30
COMUNE DI TRICASE	Lecce	PUGLIA	-	-	-	59	41	-	-	-	-	100
COMUNE DI TRIESTE	Trieste	FRIULI-VENEZIA GIULIA	-	-	-	357	-	-	-	-	-	357
COMUNE DI TRIGGIANO	Bari	PUGLIA	-	-	-	45	209	-	-	-	-	254
COMUNE DI TRIGOLO	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
COMUNE DI TRIUGGIO	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	-	-	-	247	-	-	-	75	-	322
COMUNE DI TRIVENTO	Campobasso	MOLISE	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150
COMUNE DI TRIVERO	Biella	PIEMONTE	-	-	-	46	-	-	-	-	-	46
COMUNE DI TROFARELLO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	413	-	-	-	-	-	413
COMUNE DI TURI	Bari	PUGLIA	-	-	-	350	-	-	-	760	240	1.350
COMUNE DI TURRIACO	Gorizia	FRIULI-VENEZIA GIULIA	-	-	-	204	958	-	-	-	-	1.162
COMUNE DI ULA TIRSO	Oristano	SARDEGNA	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
COMUNE DI URAS	Oristano	SARDEGNA	-	-	-	189	-	-	-	-	-	189
COMUNE DI USSARAMANNA	Sud Sardegna	SARDEGNA	-	-	98	-	-	-	-	-	-	98
COMUNE DI VADO LIGURE	Savona	LIGURIA	-	-	-	-	-	-	483	-	-	483
COMUNE DI VAL BREMBILLA	Bergamo	LOMBARDIA	-	2.247	-	-	-	-	-	-	-	2.247
COMUNE DI VAL DI ZOLDO	Belluno	VENETO	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	1.500
COMUNE DI VALBONDIONE	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
COMUNE DI VALDENGO	Biella	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300
COMUNE DI VALDOBBIADENE	Treviso	VENETO	-	-	-	108	505	-	-	1.061	439	2.113
COMUNE DI VALGANNA	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	66	-	-	-	-	-	66
COMUNE DI VALLADA AGORDINA	Belluno	VENETO	-	-	26	-	-	-	-	-	-	26
COMUNE DI VALLEFOGLIA	Pesaro e Urbino	PUGLIA	-	4.518	-	-	-	-	-	-	-	4.518
COMUNE DI VALLIO TERME	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	50	11	61
COMUNE DI VALLO TORINESE	Torino	PIEMONTE	-	-	114	-	-	-	-	-	-	114
COMUNE DI VALMACCA	Alessandria	PIEMONTE	-	-	-	67	91	-	-	-	-	158
COMUNE DI VALSAMOGGIA	Bologna	EMILIA-ROMAGNA	-	2.050	-	599	-	-	-	-	-	2.649

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
						EDILIZIA						
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)	Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
COMUNE DI VALTOURNENCHE	Aosta	VALLE D'AOSTA	-	-	-	730	-	-	-	-	-	730
COMUNE DI VALVASONE E ARZENE	Pordenone	FRIULI-VENEZIA GIULIA	-	260	-	-	-	-	-	-	-	260
COMUNE DI VALVERDE	Pavia	LOMBARDIA	-	-	29	-	-	-	-	-	-	29
COMUNE DI VALVESTINO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	70	-	70
COMUNE DI VAREDO	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	-	-	-	400	-	-	-	-	-	400
COMUNE DI VARESE	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	1.085	16	-	67	-	-	1.168
COMUNE DI VARSI	Parma	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	168	-	168
COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	250	-	250
COMUNE DI VEDANO OLONA	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	18	82	-	-	311	-	411
COMUNE DI VELLEZZO BELLINI	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	264	1.236	-	-	-	-	1.500
COMUNE DI VELO D'ASTICO	Vicenza	VENETO	-	-	-	4	18	-	-	-	-	22
COMUNE DI VENAUS	Torino	PIEMONTE	-	-	-	2.331	-	-	-	-	-	2.331
COMUNE DI VENTASSO	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	-	780	-	-	-	-	-	-	-	780
COMUNE DI VENTIMIGLIA	Imperia	LIGURIA	-	-	-	250	-	-	-	423	-	673
COMUNE DI VERBANIA	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	-	-	-	19	88	-	-	385	207	699
COMUNE DI VERCANA	Como	LOMBARDIA	-	-	60	-	-	-	-	-	-	60
COMUNE DI VERCURAGO	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	23	-	23
COMUNE DI VERDERIO	Lecco	LOMBARDIA	-	670	-	-	-	-	-	-	-	670
COMUNE DI VERONA	Verona	VENETO	-	-	-	1.947	1.906	-	-	-	-	3.853
COMUNE DI VERRUA PO	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	328	-	-	-	-	-	328
COMUNE DI VERRUA SAVOIA	Torino	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	25	-	-	25
COMUNE DI VERZUOLO	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	20	92	-	-	-	-	112
COMUNE DI VESCOVATO	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	315	-	-	-	-	-	315
COMUNE DI VESIME	Asti	PIEMONTE	-	-	-	60	-	-	-	-	-	60
COMUNE DI VETTO	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	121	-	121
COMUNE DI VEZZA D'OGLIO	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	335	-	-	335
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	424	-	-	-	-	-	424
COMUNE DI VIADANICA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	40	40	80
COMUNE DI VICCHIO	Firenze	TOSCANA	-	-	-	230	-	-	-	-	-	230
COMUNE DI VICENZA	Vicenza	VENETO	-	-	-	356	144	-	-	-	-	500
COMUNE DI VICO DEL GARGANO	Foggia	PUGLIA	-	-	-	26	124	-	-	660	-	810
COMUNE DI VICOLI	Pescara	ABRUZZO	-	-	20	-	-	-	-	-	-	20
COMUNE DI VIDIGULFO	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	193	905	-	-	600	-	1.698
COMUNE DI VIDRACCO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	51	-	51
COMUNE DI VIGANÒ	Lecco	LOMBARDIA	-	-	-	12	9	-	-	-	-	21
COMUNE DI VIGASIO	Verona	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	580	88	668

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA: Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	EDILIZIA: Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)	Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
COMUNE DI VIGEVANO	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150
COMUNE DI VIGGIANO	Potenza	BASILICATA	-	-	-	505	495	2.250	2.700	2.750	-	8.700
COMUNE DI VIGGIÙ	Varese	LOMBARDIA	-	-	-	566	-	-	-	-	-	566
COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE	Biella	PIEMONTE	-	-	-	393	-	-	-	-	-	393
COMUNE DI VIGNATE	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	176	824	-	-	300	-	1.300
COMUNE DI VIGNOLA	Modena	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	60	-	-	60
COMUNE DI VIGOLZONE	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	175	-	175
COMUNE DI VILLA CORTESE	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	6	29	-	-	-	-	35
COMUNE DI VILLA D'ADDA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80
COMUNE DI VILLA DI CHIAVENNA	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	-	310	-	-	-	-	-	310
COMUNE DI VILLA DI TIRANO	Sondrio	LOMBARDIA	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150
COMUNE DI VILLA D'OGNA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	26	124	-	-	250	-	400
COMUNE DI VILLA ESTENSE	Padova	VENETO	-	-	-	-	-	-	-	-	450	450
COMUNE DI VILLA GUARDIA	Como	LOMBARDIA	-	-	-	18	82	-	-	-	-	100
COMUNE DI VILLA POMA	Mantova	LOMBARDIA	95	-	-	-	-	-	-	-	-	95
COMUNE DI VILLA VERDE	Oristano	SARDEGNA	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200
COMUNE DI VILLACHIARA	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	14	-	14
COMUNE DI VILLAFALLETTO	Cuneo	PIEMONTE	-	-	-	116	-	-	-	-	-	116
COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA	Padova	VENETO	-	-	-	13	59	-	-	-	-	72
COMUNE DI VILLALAGO	L'Aquila	ABRUZZO	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10
COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE	Torino	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	145	-	145
COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI	Asti	PIEMONTE	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40
COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10
COMUNE DI VILLANOVAFORRU	Sud Sardegna	SARDEGNA	-	-	255	-	-	-	-	-	-	255
COMUNE DI VILLANOVAFRANCA	Sud Sardegna	SARDEGNA	-	-	-	-	-	-	-	80	-	80
COMUNE DI VILLANTERIO	Pavia	LOMBARDIA	-	-	-	230	-	-	-	-	-	230
COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI	Brescia	LOMBARDIA	-	-	-	850	-	-	-	74	-	924
COMUNE DI VILLAR PEROSA	Torino	PIEMONTE	-	-	-	-	-	115	-	-	-	115
COMUNE DI VILLARBASSE	Torino	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	240	-	-	240
COMUNE DI VILLARBOIT	Vercelli	PIEMONTE	-	-	300	-	-	-	-	-	-	300
COMUNE DI VILLAREGGIA	Torino	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	20	60	80
COMUNE DI VILLAROMAGNANO	Alessandria	PIEMONTE	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50
COMUNE DI VILLASIMIUS	Sud Sardegna	SARDEGNA	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	1.000
COMUNE DI VIMERCATE	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	-	-	-	127	598	-	-	-	-	725
COMUNE DI VINADIO	Cuneo	PIEMONTE	-	-	780	-	-	-	-	-	-	780
COMUNE DI VINOVO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	35	165	-	-	-	-	200

Ente locale	PROV	Regione	Tipologia interventi									TOTALE SPAZI ASSEGNATI ANNO 2017
			Investimenti comuni cratere e ricostruzione (lettera 0a), comma 492)	Investimenti comuni istituiti a seguito dei processi di fusione (lettera a1), comma 492)	Investimenti comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (lettera a2), comma 492)	EDILIZIA		Investimenti adeguamento e miglioramento sismico (lettera c), comma 492)	Investimenti prevenzione rischio idrogeologico (lettera d), comma 492)	Altri investimenti finanziati da avanzo (comma 485)	Altri investimenti finanziati da debito (comma 485)	
						Assegnazione Edilizia scolastica (commi da 487 a 489)	Edilizia scolastica a copertura interventi non soddisfatti (lettera b), comma 492)					
COMUNE DI VINZAGLIO	Novara	PIEMONTE	-	-	82	-	-	-	-	-	-	82
COMUNE DI VIOLA	Cuneo	PIEMONTE	-	-	15	-	-	-	-	-	-	15
COMUNE DI VIZZOLO PREDABISSI	Milano	LOMBARDIA	-	-	-	44	206	-	-	-	-	250
COMUNE DI VODO CADORE	Belluno	VENETO	-	-	70	-	-	-	-	-	-	70
COMUNE DI VOLONGO	Cremona	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	200	25	225
COMUNE DI VOLPARA	Pavia	LOMBARDIA	-	-	28	-	-	-	-	-	-	28
COMUNE DI VOLPEGLINO	Alessandria	PIEMONTE	-	-	34	-	-	-	-	-	-	34
COMUNE DI VOLPIANO	Torino	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	1.725	-	1.725
COMUNE DI VOLTURINO	Foggia	PUGLIA	-	-	-	18	82	-	-	-	-	100
COMUNE DI VOLVERA	Torino	PIEMONTE	-	-	-	750	-	-	-	-	-	750
COMUNE DI ZACCANOPOLI	Vibo Valentia	CALABRIA	-	-	-	85	-	-	-	-	-	85
COMUNE DI ZANDOBBIO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	424	-	424
COMUNE DI ZANICA	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300
COMUNE DI ZOCCA	Modena	EMILIA-ROMAGNA	-	-	-	-	-	-	-	420	-	420
COMUNE DI ZOGNO	Bergamo	LOMBARDIA	-	-	-	23	107	-	-	-	-	130
COMUNE DI ZOPPE' DI CADORE	Belluno	VENETO	-	-	47	-	-	-	-	-	-	47
COMUNE DI ZUBIENA	Biella	PIEMONTE	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50
			7.277	**19.733**	**22.492**	**300.000**	**127.790**	**21.992**	**36.447**	**129.914**	**34.355**	**700.000**

ALLEGATO 2

Dettaglio riparto spazi residuali sulla base della maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione (comma 493 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) - Dati in migliaia di euro

Ente locale	PROV	Regione	Incidenza Fondo cassa/Risultato amministrazione	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere e) - avanzo)	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere f) - debito)	Totale spazi assegnati anno 2017
COMUNE DI VILLA ESTENSE	Padova	VENETO	37900,00%	-	450	450
COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE	Belluno	VENETO	21700,00%	-	100	100
COMUNE DI TORINO DI SANGRO	Chieti	ABRUZZO	9780,00%	-	80	80
COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO	Teramo	ABRUZZO	6363,16%	-	100	100
COMUNE DI CARDETO	Reggio di Calabria	CALABRIA	4631,00%	-	400	400
COMUNE DI CASTIGLIONE CHIAVARESE	Genova	LIGURIA	4564,29%	-	65	65
COMUNE DI CARCERI	Padova	VENETO	4140,00%	-	100	100
COMUNE DI RICCIA	Campobasso	MOLISE	2517,39%	-	234	234
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA		CALABRIA	2064,57%	-	800	800
COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA	Foggia	PUGLIA	1701,29%	45	933	978
COMUNE DI BUGNARA	L'Aquila	ABRUZZO	1468,78%	10	-	10
COMUNE DI CAPERGNANICA	Cremona	LOMBARDIA	1316,67%	-	260	260
COMUNE DI MONASTERO DI VASCO	Cuneo	PIEMONTE	1171,43%	-	50	50
COMUNE DI FELIZZANO	Alessandria	PIEMONTE	1009,52%	-	320	320
COMUNE DI SORGA'	Verona	VENETO	944,12%	-	74	74
COMUNE DI BERTINORO	Forlì-Cesena	EMILIA-ROMAGNA	913,95%	100	-	100
COMUNE DI PONTE NELLE ALPI	Belluno	VENETO	876,69%	-	205	205
COMUNE DI SAN CLEMENTE	Rimini	EMILIA-ROMAGNA	834,69%	-	240	240
COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO	Mantova	LOMBARDIA	834,15%	-	200	200
COMUNE DI VERCURAGO	Lecco	LOMBARDIA	817,39%	23	-	23
COMUNE DI SANT'ARCANGELO	Potenza	BASILICATA	778,08%	300	-	300
COMUNE DI LOREGGIA	Padova	VENETO	747,56%	30	-	30
COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	Padova	VENETO	745,83%	100	-	100
COMUNE DI NEMBRO	Bergamo	LOMBARDIA	728,10%	250	-	250
COMUNE DI FRUGAROLO	Alessandria	PIEMONTE	708,96%	-	150	150
COMUNE DI ASOLA	Mantova	LOMBARDIA	685,12%	-	130	130
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA		LOMBARDIA	678,76%	4.000	-	4.000
COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO	Pesaro e Urbino	MARCHE	672,99%	100	488	588
COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO	Pavia	LOMBARDIA	648,56%	-	467	467
COMUNE DI SANTO STEFANO D'AVETO	Genova	LIGURIA	648,34%	100	-	100
COMUNE DI COSTA VALLE IMAGNA	Bergamo	LOMBARDIA	616,95%	-	90	90
COMUNE DI MARCIGNAGO	Pavia	LOMBARDIA	611,27%	50	-	50
COMUNE DI GOLFO ARANCI	Sassari	SARDEGNA	603,05%	634	-	634
COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO	Ascoli Piceno	MARCHE	592,50%	34	-	34
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MODENA		EMILIA-ROMAGNA	533,05%	150	-	150
COMUNE DI POLVERARA	Padova	VENETO	527,27%	130	-	130
COMUNE DI TORRE CANAVESE	Torino	PIEMONTE	525,71%	32	-	32
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO	Milano	LOMBARDIA	523,78%	300	-	300
COMUNE DI CASTELLAR	Cuneo	PIEMONTE	514,81%	27	-	27
COMUNE DI TIGNALE	Brescia	LOMBARDIA	510,59%	-	236	236
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA	Barletta-Andria-Trani	PUGLIA	510,19%	33	778	811
COMUNE DI OSPITALE DI CADORE	Belluno	VENETO	504,60%	40	-	40
COMUNE DI TALLA	Arezzo	TOSCANA	490,91%	-	20	20
COMUNE DI LEZZENO	Como	LOMBARDIA	473,33%	40	-	40
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA		LOMBARDIA	472,64%	500	-	500
COMUNE DI OGGIONA CON SANTO STEFANO	Varese	LOMBARDIA	462,22%	80	-	80
COMUNE DI BERTIOLO	Udine	FRIULI-VENEZIA GIULIA	461,10%	100	-	100
COMUNE DI VILLAREGGIA	Torino	PIEMONTE	459,70%	20	60	80
COMUNE DI CASSOLA	Vicenza	VENETO	458,37%	380	-	380
COMUNE DI FONTANAROSA	Avellino	CAMPANIA	444,06%	-	550	550
COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI	Brescia	LOMBARDIA	440,29%	74	-	74
COMUNE DI SANT'ALBANO STURA	Cuneo	PIEMONTE	440,00%	44	-	44
COMUNE DI GAZZO VERONESE	Verona	VENETO	438,30%	-	290	290
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO	Sondrio	LOMBARDIA	432,98%	20	130	150
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA		EMILIA-ROMAGNA	426,86%	-	230	230
COMUNE DI OLEGGIO	Novara	PIEMONTE	425,00%	-	350	350

Ente locale	PROV	Regione	Incidenza Fondo cassa/Risultato amministrazione	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere e) - avanzo)	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere f) - debito)	Totale spazi assegnati anno 2017
COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI	Como	LOMBARDIA	415,33%	-	280	280
COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA	Cuneo	PIEMONTE	407,95%	25	-	25
COMUNE DI TORRE BOLDONE	Bergamo	LOMBARDIA	405,79%	-	392	392
COMUNE DI FARA NOVARESE	Novara	PIEMONTE	402,70%	30	-	30
COMUNE DI MISANO DI GERA D'ADDA	Bergamo	LOMBARDIA	400,00%	-	260	260
COMUNE DI TICENGO	Cremona	LOMBARDIA	390,67%	25	-	25
COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE	Cuneo	PIEMONTE	386,82%	40	-	40
COMUNE DI PIMONTE	Napoli	CAMPANIA	383,52%	-	200	200
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA		EMILIA-ROMAGNA	381,92%	433	174	607
COMUNE DI CASTEL ROZZONE	Bergamo	LOMBARDIA	380,13%	99	-	99
COMUNE DI ALGHERO	Sassari	SARDEGNA	379,37%	1.340	950	2.290
COMUNE DI CARVICO	Bergamo	LOMBARDIA	371,67%	295	-	295
COMUNE DI GIVOLETTO	Torino	PIEMONTE	365,26%	107	-	107
COMUNE DI MARCARIA	Mantova	LOMBARDIA	365,08%	516	220	736
COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA	Bergamo	LOMBARDIA	363,96%	350	-	350
COMUNE DI COPERTINO	Lecce	PUGLIA	360,87%	391	-	391
COMUNE DI VILLALAGO	L'Aquila	ABRUZZO	357,83%	10	-	10
COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	355,48%	73	-	73
COMUNE DI CARASCO	Genova	LIGURIA	353,22%	150	-	150
COMUNE DI SALO'	Brescia	LOMBARDIA	353,09%	825	-	825
COMUNE DI FORLIMPOPOLI	Forlì-Cesena	EMILIA-ROMAGNA	345,53%	570	-	570
COMUNE DI POGGIO MIRTETO	Rieti	LAZIO	344,69%	-	200	200
COMUNE DI CARPI	Modena	EMILIA-ROMAGNA	343,70%	2.500	-	2.500
COMUNE DI SARNICO	Bergamo	LOMBARDIA	342,24%	179	-	179
COMUNE DI ALTAMURA	Bari	PUGLIA	341,38%	6.125	-	6.125
COMUNE DI CELANO	L'Aquila	ABRUZZO	333,00%	760	240	1.000
COMUNE DI ZUBIENA	Biella	PIEMONTE	332,84%	50	-	50
COMUNE DI LANCIANO	Chieti	ABRUZZO	327,09%	-	1.205	1.205
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	Bologna	EMILIA-ROMAGNA	323,03%	282	-	282
COMUNE DI FIUMEDINISI	Messina	SICILIA	322,22%	-	278	278
COMUNE DI COLLECCHIO	Parma	EMILIA-ROMAGNA	321,46%	-	1.120	1.120
COMUNE DI ARMUNGIA	Sud Sardegna	SARDEGNA	320,90%	212	-	212
COMUNE DI PAVONE DEL MELLA	Brescia	LOMBARDIA	317,31%	120	-	120
COMUNE DI MONDAINO	Rimini	EMILIA-ROMAGNA	314,06%	180	-	180
COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	312,83%	-	232	232
COMUNE DI FONTANELLE	Treviso	VENETO	312,19%	130	-	130
COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI	Benevento	CAMPANIA	312,16%	-	150	150
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA		UMBRIA	308,94%	213	-	213
COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE	Pescara	ABRUZZO	307,52%	-	128	128
COMUNE DI OSIO SOPRA	Bergamo	LOMBARDIA	305,80%	85	-	85
COMUNE DI REMEDELLO	Brescia	LOMBARDIA	305,49%	164	-	164
COMUNE DI MASAINAS	Sud Sardegna	SARDEGNA	301,22%	242	-	242
COMUNE DI BARGE	Cuneo	PIEMONTE	301,09%	150	-	150
COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI	Milano	LOMBARDIA	300,67%	267	-	267
COMUNE DI AUSONIA	Frosinone	LAZIO	299,33%	68	220	288
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	Forlì-Cesena	EMILIA-ROMAGNA	296,33%	408	-	408
COMUNE DI SERRAVALLE A PO	Mantova	LOMBARDIA	291,74%	50	-	50
COMUNE DI VILLANOVAFRANCA	Sud Sardegna	SARDEGNA	291,57%	80	-	80
COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE	Venezia	VENETO	290,29%	-	195	195
COMUNE DI PREGNANA MILANESE	Milano	LOMBARDIA	289,30%	350	-	350
COMUNE DI VALLIO TERME	Brescia	LOMBARDIA	288,57%	50	11	61
COMUNE DI TORRE DE' ROVERI	Bergamo	LOMBARDIA	288,55%	100	550	650
COMUNE DI PRIOCCA	Cuneo	PIEMONTE	288,24%	50	318	368
COMUNE DI BARASSO	Varese	LOMBARDIA	284,80%	90	-	90
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TOSCANA	284,13%	8.343	-	8.343
COMUNE DI FARINI	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	283,74%	176	-	176

Ente locale	PROV	Regione	Incidenza Fondo cassa/Risultato amministrazione	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere e) - avanzo)	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere f) - debito)	Totale spazi assegnati anno 2017
COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE	Novara	PIEMONTE	283,33%	-	100	100
COMUNE DI SCANDIANO	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	283,01%	430	-	430
COMUNE DI SONDRIO	Sondrio	LOMBARDIA	281,78%	647	-	647
COMUNE DI SIZZANO	Novara	PIEMONTE	280,17%	-	360	360
COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	Treviso	VENETO	280,05%	450	-	450
COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO	Cuneo	PIEMONTE	279,31%	60	-	60
COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE	Pistoia	TOSCANA	278,87%	70	-	70
COMUNE DI CORTENO GOLGI	Brescia	LOMBARDIA	277,19%	80	-	80
COMUNE DI PESCAGLIA	Lucca	TOSCANA	273,76%	20	123	143
COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	Bologna	EMILIA-ROMAGNA	265,54%	50	270	320
COMUNE DI ORMELLE	Treviso	VENETO	265,33%	70	-	70
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA		LAZIO	263,02%	25.000	-	25.000
COMUNE DI MONTE ROBERTO	Ancona	MARCHE	260,30%	45	-	45
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI		SARDEGNA	260,04%	9.100	-	9.100
COMUNE DI RIPALTA ARPINA	Cremona	LOMBARDIA	259,13%	40	-	40
COMUNE DI CALCINAIA	Pisa	TOSCANA	258,67%	440	-	440
COMUNE DI VIADANICA	Bergamo	LOMBARDIA	257,14%	40	40	80
COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO	Brindisi	PUGLIA	254,87%	110	138	248
COMUNE DI TONARA	Nuoro	SARDEGNA	254,79%	-	132	132
COMUNE DI GUIGLIA	Modena	EMILIA-ROMAGNA	254,28%	140	-	140
COMUNE DI PIANEZZA	Torino	PIEMONTE	251,76%	401	-	401
COMUNE DI PIGNOLA	Potenza	BASILICATA	249,60%	-	1.024	1.024
COMUNE DI GAMBARA	Brescia	LOMBARDIA	249,48%	-	238	238
COMUNE DI SUSTINENTE	Mantova	LOMBARDIA	249,23%	-	133	133
COMUNE DI GAIRO	Nuoro	SARDEGNA	247,70%	355	-	355
COMUNE DI FONTANELLA	Bergamo	LOMBARDIA	246,72%	-	916	916
COMUNE DI BRESSO	Milano	LOMBARDIA	244,03%	-	696	696
COMUNE DI GRAFFIGNANO	Viterbo	LAZIO	242,97%	150	-	150
COMUNE DI FRASSINETTO	Torino	PIEMONTE	242,06%	-	200	200
COMUNE DI SAPPADA	Belluno	VENETO	241,71%	-	300	300
COMUNE DI MERGO	Ancona	MARCHE	240,76%	60	-	60
COMUNE DI VIGOLZONE	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	235,81%	175	-	175
COMUNE DI CASTELGOMBERTO	Vicenza	VENETO	234,99%	500	968	1.468
COMUNE DI GIUSTENICE	Savona	LIGURIA	234,62%	52	-	52
COMUNE DI TURI	Bari	PUGLIA	233,30%	760	240	1.000
COMUNE DI CISANO SUL NEVA	Savona	LIGURIA	231,04%	90	-	90
COMUNE DI ARADEO	Lecce	PUGLIA	230,45%	-	500	500
COMUNE DI LUVINATE	Varese	LOMBARDIA	230,08%	10	-	10
COMUNE DI CARPIANO	Milano	LOMBARDIA	229,78%	300	-	300
COMUNE DI FLUMERI	Avellino	CAMPANIA	228,04%	-	361	361
COMUNE DI COLLARMELE	L'Aquila	ABRUZZO	227,53%	558	-	558
COMUNE DI ZANDOBBIO	Bergamo	LOMBARDIA	227,25%	424	-	424
COMUNE DI BASCAPE'	Pavia	LOMBARDIA	225,91%	130	-	130
COMUNE DI PALO DEL COLLE	Bari	PUGLIA	225,84%	70	-	70
COMUNE DI MONTEFERRANTE	Chieti	ABRUZZO	225,37%	90	-	90
COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	224,49%	250	-	250
COMUNE DI PORTO CERESIO	Varese	LOMBARDIA	224,47%	200	-	200
COMUNE DI PIANELLO DEL LARIO	Como	LOMBARDIA	221,99%	27	-	27
COMUNE DI BARZANA	Bergamo	LOMBARDIA	221,30%	50	-	50
COMUNE DI BUCINE	Arezzo	TOSCANA	220,52%	250	-	250
COMUNE DI MONTEFANO	Macerata	MARCHE	220,15%	-	50	50
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA	Bologna	EMILIA-ROMAGNA	219,21%	573	-	573
COMUNE DI VOLPIANO	Torino	PIEMONTE	217,89%	1.725	-	1.725
COMUNE DI LUNGAVILLA	Pavia	LOMBARDIA	217,78%	40	-	40
COMUNE DI ELLO	Lecco	LOMBARDIA	217,73%	50	-	50
COMUNE DI CORROPOLI	Teramo	ABRUZZO	216,73%	564	-	564

Ente locale	PROV	Regione	Incidenza Fondo cassa/Risultato amministrazione	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere e) - avanzo)	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere f) - debito)	Totale spazi assegnati anno 2017
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE	Pistoia	TOSCANA	215,78%	200	350	550
COMUNE DI LOMBRIASCO	Torino	PIEMONTE	215,47%	89	-	89
COMUNE DI ENVIE	Cuneo	PIEMONTE	215,38%	77	-	77
COMUNE DI RIPALTA CREMASCA	Cremona	LOMBARDIA	214,79%	113	-	113
COMUNE DI CURTAROLO	Padova	VENETO	214,15%	190	-	190
COMUNE DI VIGASIO	Verona	VENETO	213,85%	580	88	668
COMUNE DI OLTRONA DI SAN MAMETTE	Como	LOMBARDIA	213,56%	192	-	192
COMUNE DI RIFREDDO	Cuneo	PIEMONTE	212,28%	-	300	300
COMUNE DI MOGLIA	Mantova	LOMBARDIA	212,04%	71	-	71
COMUNE DI CALCINATE	Bergamo	LOMBARDIA	211,05%	1.350	-	1.350
COMUNE DI MARENO DI PIAVE	Treviso	VENETO	210,79%	139	-	139
COMUNE DI VALBONDIONE	Bergamo	LOMBARDIA	210,27%	-	50	50
COMUNE DI SAN SIRO	Como	LOMBARDIA	210,17%	190	-	190
COMUNE DI TRIUGGIO	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	208,95%	75	-	75
COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE	Torino	PIEMONTE	207,63%	145	-	145
COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA	Pavia	LOMBARDIA	205,91%	139	-	139
COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA	Mantova	LOMBARDIA	204,79%	96	-	96
COMUNE DI FARINDOLA	Pescara	ABRUZZO	204,18%	-	17	17
COMUNE DI MISSAGLIA	Lecco	LOMBARDIA	202,47%	220	-	220
COMUNE DI VETTO	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	202,01%	121	-	121
COMUNE DI CAMBIASCA	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	201,36%	136	-	136
COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA	Bergamo	LOMBARDIA	199,74%	700	-	700
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO		CAMPANIA	198,58%	3.139	-	3.139
COMUNE DI CAGLIARI	Cagliari	SARDEGNA	198,36%	-	1.000	1.000
COMUNE DI SENNA LODIGIANA	Lodi	LOMBARDIA	198,20%	75	-	75
COMUNE DI ZANICA	Bergamo	LOMBARDIA	197,84%	300	-	300
COMUNE DI OSASIO	Torino	PIEMONTE	197,14%	120	-	120
COMUNE DI ROCCA DE' BALDI	Cuneo	PIEMONTE	197,13%	30	-	30
COMUNE DI CERESOLE REALE	Torino	PIEMONTE	196,14%	290	-	290
COMUNE DI GROPPARELLO	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	196,02%	150	-	150
COMUNE DI BALANGERO	Torino	PIEMONTE	194,70%	99	-	99
COMUNE DI SANFRONT	Cuneo	PIEMONTE	193,14%	186	-	186
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE	Agrigento	SICILIA	192,67%	248	-	248
COMUNE DI PIANDIMELETO	Pesaro e Urbino	MARCHE	191,51%	203	-	203
COMUNE DI CASTELLUCCHIO	Mantova	LOMBARDIA	190,98%	-	92	92
COMUNE DI BORDIGHERA	Imperia	LIGURIA	190,19%	4.470	-	4.470
COMUNE DI ZOCCA	Modena	EMILIA-ROMAGNA	189,97%	420	-	420
COMUNE DI MARENE	Cuneo	PIEMONTE	189,58%	450	-	450
COMUNE DI PRADALUNGA	Bergamo	LOMBARDIA	188,99%	90	-	90
COMUNE DI SILIUS	Sud Sardegna	SARDEGNA	188,51%	75	-	75
COMUNE DI BARBARIGA	Brescia	LOMBARDIA	188,05%	190	-	190
COMUNE DI ROCCABRUNA	Cuneo	PIEMONTE	187,78%	25	-	25
COMUNE DI ARONA	Novara	PIEMONTE	187,63%	1.053	-	1.053
COMUNE DI CRISSOLO	Cuneo	PIEMONTE	187,50%	-	260	260
COMUNE DI CERCEMAGGIORE	Campobasso	MOLISE	187,32%	-	500	500
COMUNE DI RIO SALICETO	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	187,21%	278	200	478
COMUNE DI SIENA	Siena	TOSCANA	186,71%	3.283	4.222	7.505
COMUNE DI SCARNAFIGI	Cuneo	PIEMONTE	185,61%	50	-	50
COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA	Lecce	PUGLIA	185,49%	120	-	120
COMUNE DI VILLACHIARA	Brescia	LOMBARDIA	185,31%	14	-	14
COMUNE DI MALEO	Lodi	LOMBARDIA	184,63%	40	-	40
COMUNE DI TRIGOLO	Cremona	LOMBARDIA	184,43%	100	-	100
COMUNE DI POLVERIGI	Ancona	MARCHE	183,93%	-	100	100
COMUNE DI POGGIO RUSCO	Mantova	LOMBARDIA	183,74%	75	-	75
COMUNE DI MONTEPULCIANO	Siena	TOSCANA	183,69%	700	-	700
COMUNE DI NOVATE MILANESE	Milano	LOMBARDIA	182,71%	978	-	978

Ente locale	PROV	Regione	Incidenza Fondo cassa/Risultato amministrazione	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere e) - avanzo)	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere f) - debito)	Totale spazi assegnati anno 2017
COMUNE DI ANDORA	Savona	LIGURIA	182,31%	700	-	700
COMUNE DI CEDEGOLO	Brescia	LOMBARDIA	181,08%	110	-	110
COMUNE DI VALDENGO	Biella	PIEMONTE	180,73%	-	300	300
COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA	Brescia	LOMBARDIA	180,34%	181	-	181
COMUNE DI POCAPAGLIA	Cuneo	PIEMONTE	179,85%	172	-	172
COMUNE DI SORDEVOLO	Biella	PIEMONTE	179,82%	50	-	50
COMUNE DI ARZERGRANDE	Padova	VENETO	179,41%	250	-	250
COMUNE DI AGLIENTU	Sassari	SARDEGNA	178,83%	100	-	100
COMUNE DI BORGO VAL DI TARO	Parma	EMILIA-ROMAGNA	178,75%	150	-	150
COMUNE DI VERBANIA	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	178,63%	385	207	592
COMUNE DI SINNAI	Cagliari	SARDEGNA	177,78%	-	1.135	1.135
COMUNE DI NURACHI	Oristano	SARDEGNA	177,10%	100	-	100
COMUNE DI LIMIDO COMASCO	Como	LOMBARDIA	176,16%	300	-	300
COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	Mantova	LOMBARDIA	175,73%	50	-	50
COMUNE DI MIRABELLO MONFERRATO	Alessandria	PIEMONTE	175,37%	100	-	100
COMUNE DI CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	Cremona	LOMBARDIA	175,19%	70	-	70
COMUNE DI SESTINO	Arezzo	TOSCANA	175,19%	-	50	50
COMUNE DI MOZZECANE	Verona	VENETO	174,79%	75	-	75
COMUNE DI CIVATE	Lecco	LOMBARDIA	174,54%	111	-	111
COMUNE DI CAVRIANA	Mantova	LOMBARDIA	174,50%	80	352	432
COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA	Bergamo	LOMBARDIA	174,16%	250	-	250
COMUNE DI REZZOAGLIO	Genova	LIGURIA	174,02%	170	-	170
COMUNE DI RICALDONE	Alessandria	PIEMONTE	173,91%	20	-	20
COMUNE DI PINETO	Teramo	ABRUZZO	173,35%	-	200	200
COMUNE DI BERZO INFERIORE	Brescia	LOMBARDIA	173,20%	39	-	39
COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO	Brescia	LOMBARDIA	172,99%	557	196	753
COMUNE DI VALVESTINO	Brescia	LOMBARDIA	172,65%	70	-	70
COMUNE DI CAMISANO	Cremona	LOMBARDIA	172,48%	99	-	99
COMUNE DI TEGLIO VENETO	Venezia	VENETO	172,36%	160	-	160
COMUNE DI TIGLIETO	Genova	LIGURIA	172,31%	11	-	11
COMUNE DI VENTIMIGLIA	Imperia	LIGURIA	172,26%	423	-	423
COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA	Rovigo	VENETO	171,37%	160	-	160
COMUNE DI ROTZO	Vicenza	VENETO	169,75%	40	-	40
COMUNE DI CHIARAVALLE	Ancona	MARCHE	168,76%	345	-	345
COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA	Cuneo	PIEMONTE	168,54%	30	-	30
COMUNE DI SANSEPOLCRO	Arezzo	TOSCANA	168,31%	400	-	400
COMUNE DI VICO DEL GARGANO	Foggia	PUGLIA	168,25%	660	-	660
COMUNE DI VILLA D'OGNA	Bergamo	LOMBARDIA	168,06%	250	-	250
COMUNE DI FOLLONICA	Grosseto	TOSCANA	167,96%	210	-	210
COMUNE DI PERGOLA	Pesaro e Urbino	MARCHE	167,94%	-	170	170
COMUNE DI VEDANO OLONA	Varese	LOMBARDIA	167,68%	311	-	311
COMUNE DI CARNAGO	Varese	LOMBARDIA	167,58%	-	400	400
COMUNE DI LURATE CACCIVIO	Como	LOMBARDIA	167,13%	1.250	-	1.250
COMUNE DI VIDIGULFO	Pavia	LOMBARDIA	166,75%	600	-	600
COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	166,38%	890	-	890
COMUNE DI SAN BUONO	Chieti	ABRUZZO	166,15%	-	99	99
COMUNE DI BARBARA	Ancona	MARCHE	165,97%	58	-	58
COMUNE DI SOVICILLE	Siena	TOSCANA	165,88%	238	-	238
COMUNE DI BESNATE	Varese	LOMBARDIA	165,87%	545	-	545
COMUNE DI VOLONGO	Cremona	LOMBARDIA	164,23%	200	25	225
COMUNE DI RICENGO	Cremona	LOMBARDIA	164,11%	170	-	170
COMUNE DI RANICA	Bergamo	LOMBARDIA	163,89%	516	-	516
COMUNE DI COLORINA	Sondrio	LOMBARDIA	162,31%	19	-	19
COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO	Torino	PIEMONTE	161,98%	10	-	10
COMUNE DI PIAZZATORRE	Bergamo	LOMBARDIA	161,83%	-	120	120
COMUNE DI BRIOSCO	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	161,67%	300	-	300

Ente locale	PROV	Regione	Incidenza Fondo cassa/Risultato amministrazione	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere e) - avanzo)	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere f) - debito)	Totale spazi assegnati anno 2017
COMUNE DI VIGNATE	Milano	LOMBARDIA	161,67%	300	-	300
COMUNE DI SALASSA	Torino	PIEMONTE	161,63%	-	90	90
COMUNE DI OLGIATE COMASCO	Como	LOMBARDIA	160,64%	395	-	395
COMUNE DI VARSI	Parma	EMILIA-ROMAGNA	160,36%	168	-	168
COMUNE DI RAPALLO	Genova	LIGURIA	159,84%	7.960	-	7.960
COMUNE DI VALDOBBIADENE	Treviso	VENETO	159,15%	1.061	439	1.500
COMUNE DI PADERNO D'ADDA	Lecco	LOMBARDIA	159,09%	237	-	237
COMUNE DI LESSOLO	Torino	PIEMONTE	158,99%	200	-	200
COMUNE DI ALEZIO	Lecce	PUGLIA	158,95%	-	170	170
COMUNE DI MELARA	Rovigo	VENETO	158,88%	270	101	371
COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO	Cuneo	PIEMONTE	158,68%	70	-	70
COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO	Pordenone	FRIULI-VENEZIA GIULIA	158,59%	174	-	174
COMUNE DI VIGGIANO	Potenza	BASILICATA	158,46%	2.750	-	2.750
COMUNE DI RANCO	Varese	LOMBARDIA	158,41%	760	-	760
COMUNE DI MARSICO NUOVO	Potenza	BASILICATA	158,40%	302	-	302
COMUNE DI VIDRACCO	Torino	PIEMONTE	156,94%	51	-	51
COMUNE DI NETRO	Biella	PIEMONTE	156,90%	15	-	15
COMUNE DI PIAZZA BREMBANA	Bergamo	LOMBARDIA	156,70%	-	145	145
COMUNE DI CANDIOLO	Torino	PIEMONTE	156,65%	245	-	245
COMUNE DI BOZZOLO	Mantova	LOMBARDIA	156,22%	-	150	150
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE	Pavia	LOMBARDIA	156,13%	110	-	110
COMUNE DI DUSINO SAN MICHELE	Asti	PIEMONTE	156,09%	200	-	200
COMUNE DI SALVIROLA	Cremona	LOMBARDIA	156,04%	150	-	150
COMUNE DI GORIZIA	Gorizia	FRIULI-VENEZIA GIULIA	155,97%	380	-	380
COMUNE DI GOZZANO	Novara	PIEMONTE	155,19%	665	-	665
COMUNE DI CESSOLE	Asti	PIEMONTE	154,69%	50	-	50
COMUNE DI AGRATE BRIANZA	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	154,59%	200	-	200
COMUNE DI CALOSSO	Asti	PIEMONTE	154,55%	-	135	135
COMUNE DI SANFRE'	Cuneo	PIEMONTE	153,71%	150	-	47
COMUNE DI FONTEVIVO	Parma	EMILIA-ROMAGNA	153,54%	300	-	-
COMUNE DI BONDENO	Ferrara	EMILIA-ROMAGNA	153,10%	788	-	-
COMUNE DI SAN BASILIO	Sud Sardegna	SARDEGNA	152,80%	500	-	-
COMUNE DI ARDESIO	Bergamo	LOMBARDIA	151,95%	800	-	-
COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO	Udine	FRIULI-VENEZIA GIULIA	151,85%	-	220	-
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CALTANISETTA		SICILIA	151,20%	2.300	841	-
COMUNE DI TRICASE	Lecce	PUGLIA	151,16%	-	720	-
COMUNE DI VALBREMBO	Bergamo	LOMBARDIA	151,15%	400	-	-
COMUNE DI VIGNOLA	Modena	EMILIA-ROMAGNA	150,86%	300	-	-
COMUNE DI MONIGA DEL GARDA	Brescia	LOMBARDIA	150,41%	500	-	-
COMUNE DI MAPELLO	Bergamo	LOMBARDIA	150,09%	400	-	-
COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO	Oristano	SARDEGNA	149,60%	-	230	-
COMUNE DI CUTROFIANO	Lecce	PUGLIA	149,56%	900	-	-
COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE	Sud Sardegna	SARDEGNA	149,52%	1.030	-	-
COMUNE DI SORICO	Como	LOMBARDIA	149,50%	100	-	-
COMUNE DI CORTEMAGGIORE	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	149,44%	197	-	-
COMUNE DI CIGOGNOLA	Pavia	LOMBARDIA	149,23%	-	50	-
COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI	Asti	PIEMONTE	149,23%	300	-	-
COMUNE DI PORTULA	Biella	PIEMONTE	148,07%	80	-	-
COMUNE DI SANGANO	Torino	PIEMONTE	147,66%	474	26	-
COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO	Alessandria	PIEMONTE	146,67%	110	-	-
COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE	Torino	PIEMONTE	146,35%	272	-	-
COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	Oristano	SARDEGNA	146,22%	67	-	-
COMUNE DI SAN NICOLO' GERREI	Sud Sardegna	SARDEGNA	145,92%	145	-	-
COMUNE DI MILANO	Milano	LOMBARDIA	145,87%	-	25.000	-
COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO	Potenza	BASILICATA	145,84%	264	-	-
COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'	Verona	VENETO	145,21%	60	-	-

Ente locale	PROV	Regione	Incidenza Fondo cassa/Risultato amministrazione	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere e) - avanzo)	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere f) - debito)	Totale spazi assegnati anno 2017
COMUNE DI PRALBOINO	Brescia	LOMBARDIA	145,16%	300	-	-
COMUNE DI CUGLIATE-FABIASCO	Varese	LOMBARDIA	144,82%	851	-	-
COMUNE DI PIEVE DI CORIANO	Mantova	LOMBARDIA	144,44%	-	450	-
COMUNE DI SELARGIUS	Cagliari	SARDEGNA	144,34%	762	150	-
COMUNE DI ATELETA	L'Aquila	ABRUZZO	144,17%	50	-	-
COMUNE DI BUSANO	Torino	PIEMONTE	144,04%	335	-	-
COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO	Potenza	BASILICATA	143,88%	-	177	-
COMUNE DI MARNATE	Varese	LOMBARDIA	143,75%	150	-	-
COMUNE DI ROCCA PRIORA	Roma	LAZIO	142,68%	800	-	-
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	Bologna	EMILIA-ROMAGNA	142,25%	5.548	-	-
COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA	Cremona	LOMBARDIA	141,65%	236	-	-
COMUNE DI DORMELLETTO	Novara	PIEMONTE	141,48%	472	-	-
COMUNE DI CREDERA RUBBIANO	Cremona	LOMBARDIA	141,12%	50	-	-
COMUNE DI MASSIMINO	Savona	LIGURIA	140,81%	150	-	-
COMUNE DI BONEMERSE	Cremona	LOMBARDIA	140,73%	40	-	-
COMUNE DI VERRONE	Biella	PIEMONTE	140,45%	87	-	-
COMUNE DI MATERA	Matera	BASILICATA	140,32%	3.423	-	-
COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO	Brescia	LOMBARDIA	139,80%	75	-	-
COMUNE DI CISLAGO	Varese	LOMBARDIA	139,61%	510	-	-
COMUNE DI LODI	Lodi	LOMBARDIA	139,25%	2.000	-	-
COMUNE DI BISCEGLIE	Barletta-Andria-Trani	PUGLIA	138,41%	114	1.537	-
COMUNE DI COPIANO	Pavia	LOMBARDIA	138,40%	100	-	-
COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	138,32%	60	-	-
COMUNE DI ROVATO	Brescia	LOMBARDIA	138,23%	500	-	-
COMUNE DI OPERA	Milano	LOMBARDIA	138,23%	2.032	-	-
COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE	Sassari	SARDEGNA	137,54%	250	-	-
COMUNE DI CA' D'ANDREA	Cremona	LOMBARDIA	137,50%	64	-	-
COMUNE DI CILAVEGNA	Pavia	LOMBARDIA	137,50%	650	-	-
COMUNE DI GISSI	Chieti	ABRUZZO	137,40%	-	485	-
COMUNE DI PALAZZAGO	Bergamo	LOMBARDIA	137,14%	-	100	-
COMUNE DI MANDURIA	Taranto	PUGLIA	136,40%	-	1.400	-
COMUNE DI MONTAFIA	Asti	PIEMONTE	136,36%	50	-	-
COMUNE DI BREGNANO	Como	LOMBARDIA	136,28%	490	-	-
COMUNE DI FARIGLIANO	Cuneo	PIEMONTE	136,22%	5	-	-
COMUNE DI LAIGUEGLIA	Savona	LIGURIA	135,52%	600	-	-
COMUNE DI RIVOLI	Torino	PIEMONTE	135,29%	339	270	-
COMUNE DI FAGNANO OLONA	Varese	LOMBARDIA	135,16%	620	-	-
COMUNE DI ANGOLO TERME	Brescia	LOMBARDIA	134,85%	81	206	-
COMUNE DI CANDELO	Biella	PIEMONTE	134,77%	32	-	-
COMUNE DI ALME'	Bergamo	LOMBARDIA	134,66%	487	-	-
COMUNE DI CARPIGNANO SESIA	Novara	PIEMONTE	134,62%	-	99	-
COMUNE DI LINAROLO	Pavia	LOMBARDIA	134,31%	20	-	-
COMUNE DI ARCENE	Bergamo	LOMBARDIA	134,05%	1.300	-	-
COMUNE DI GAZZUOLO	Mantova	LOMBARDIA	133,70%	100	-	-
COMUNE DI LENOLA	Latina	LAZIO	133,57%	50	50	-
COMUNE DI ROCCAFRANCA	Brescia	LOMBARDIA	133,24%	77	1.540	-
COMUNE DI ARCONATE	Milano	LOMBARDIA	133,08%	33	205	-
COMUNE DI CAPANNOLI	Pisa	TOSCANA	133,05%	250	-	-
COMUNE DI ALASSIO	Savona	LIGURIA	132,87%	4.032	-	-
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO	Cuneo	PIEMONTE	132,82%	139	-	-
COMUNE DI SUNO	Novara	PIEMONTE	132,76%	100	-	-
COMUNE DI CALTIGNAGA	Novara	PIEMONTE	132,62%	100	-	-
COMUNE DI GENIVOLTA	Cremona	LOMBARDIA	132,13%	50	-	-
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA		PIEMONTE	131,57%	4.300	-	-
COMUNE DI AGNADELLO	Cremona	LOMBARDIA	131,50%	70	-	-
COMUNE DI CASTELPLANIO	Ancona	MARCHE	130,77%	85	-	-

Ente locale	PROV	Regione	Incidenza Fondo cassa/Risultato amministrazione	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere e) - avanzo)	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere f) - debito)	Totale spazi assegnati anno 2017
COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO	Bergamo	LOMBARDIA	130,74%	150	-	-
COMUNE DI VARESE LIGURE	La Spezia	LIGURIA	130,69%	-	195	-
COMUNE DI VALMADRERA	Lecco	LOMBARDIA	130,12%	1.847	-	-
COMUNE DI SALEMI	Trapani	SICILIA	129,60%	1.000	-	-
COMUNE DI GRANTOLA	Varese	LOMBARDIA	129,49%	25	-	-
COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'	Cuneo	PIEMONTE	129,44%	-	100	-
COMUNE DI COLLE BRIANZA	Lecco	LOMBARDIA	129,24%	220	-	-
COMUNE DI MACHERIO	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	129,07%	1.200	-	-
COMUNE DI MILIS	Oristano	SARDEGNA	128,87%	200	-	-
COMUNE DI MONZA	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	128,86%	3.000	8.600	-
COMUNE DI MEZZOMERICO	Novara	PIEMONTE	128,44%	195	-	-
COMUNE DI VILLA D'ADDA	Bergamo	LOMBARDIA	128,42%	294	-	-
COMUNE DI NOVELLARA	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	128,24%	428	-	-
COMUNE DI RONCARO	Pavia	LOMBARDIA	128,18%	100	-	-
COMUNE DI SALUSSOLA	Biella	PIEMONTE	128,16%	150	150	-
COMUNE DI CARDE'	Cuneo	PIEMONTE	128,00%	83	-	-
COMUNE DI CERVENO	Brescia	LOMBARDIA	127,64%	35	-	-
COMUNE DI RIMINI	Rimini	EMILIA-ROMAGNA	127,63%	5.575	-	-
COMUNE DI BRONDELLO	Cuneo	PIEMONTE	127,63%	76	-	-
COMUNE DI NERVIANO	Milano	LOMBARDIA	127,48%	87	-	-
COMUNE DI ROVOLON	Padova	VENETO	127,34%	300	-	-
COMUNE DI TORRE DE' BUSI	Lecco	LOMBARDIA	127,11%	40	-	-
COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO	Campobasso	MOLISE	126,80%	100	-	-
COMUNE DI MOZZO	Bergamo	LOMBARDIA	126,57%	985	-	-
COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE	Genova	LIGURIA	126,40%	2.800	-	-
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO		SICILIA	126,35%	500	-	-
COMUNE DI BRANDICO	Brescia	LOMBARDIA	125,73%	137	-	-
COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI	Venezia	VENETO	125,60%	5.805	1.460	-
COMUNE DI FAGAGNA	Udine	FRIULI-VENEZIA GIULIA	125,28%	-	160	-
COMUNE DI MASSERANO	Biella	PIEMONTE	125,22%	80	-	-
COMUNE DI SUELLO	Lecco	LOMBARDIA	125,19%	90	-	-
COMUNE DI BOMPIETRO	Palermo	SICILIA	125,16%	-	81	-
COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO	Treviso	VENETO	125,00%	160	-	-
COMUNE DI PERETO	L'Aquila	ABRUZZO	124,43%	48	-	-
COMUNE DI GORLA MINORE	Varese	LOMBARDIA	124,30%	1.000	-	-
COMUNE DI BARILE	Potenza	BASILICATA	124,21%	-	300	-
COMUNE DI MORENGO	Bergamo	LOMBARDIA	123,93%	50	125	-
COMUNE DI NOASCA	Torino	PIEMONTE	123,66%	-	90	-
COMUNE DI VERNIO	Prato	TOSCANA	123,59%	200	800	-
COMUNE DI CORBETTA	Milano	LOMBARDIA	123,59%	120	-	-
COMUNE DI RENDE	Cosenza	CALABRIA	123,52%	461	1.076	-
COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA	Brescia	LOMBARDIA	123,50%	150	-	-
COMUNE DI NUCETTO	Cuneo	PIEMONTE	123,20%	70	-	-
COMUNE DI GUASILA	Sud Sardegna	SARDEGNA	123,02%	500	-	-
COMUNE DI ZECCONE	Pavia	LOMBARDIA	122,97%	641	-	-
COMUNE DI GASSINO TORINESE	Torino	PIEMONTE	122,94%	200	-	-
COMUNE DI MARANO TICINO	Novara	PIEMONTE	122,86%	50	-	-
COMUNE DI CASALETTO CEREDANO	Cremona	LOMBARDIA	122,69%	256	-	-
COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO	Vicenza	VENETO	122,46%	-	880	-
COMUNE DI MONVALLE	Varese	LOMBARDIA	122,34%	-	150	-
COMUNE DI ARENA PO	Pavia	LOMBARDIA	122,33%	22	-	-
COMUNE DI CASTELLINO TANARO	Cuneo	PIEMONTE	122,24%	200	-	-
COMUNE DI CALENDASCO	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	122,03%	120	-	-
COMUNE DI VALPERGA	Torino	PIEMONTE	122,03%	100	-	-
COMUNE DI CASALPUSTERLENGO	Lodi	LOMBARDIA	122,01%	860	-	-
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA	Treviso	VENETO	121,93%	200	-	-

Ente locale	PROV	Regione	Incidenza Fondo cassa/Risultato amministrazione	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere e) - avanzo)	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere f) - debito)	Totale spazi assegnati anno 2017
COMUNE DI CERVINO	Caserta	CAMPANIA	121,77%	28	-	-
COMUNE DI SUBBIANO	Arezzo	TOSCANA	121,69%	245	-	-
COMUNE DI CERGNAGO	Pavia	LOMBARDIA	121,56%	250	-	-
COMUNE DI CASTIADAS	Sud Sardegna	SARDEGNA	121,40%	252	-	-
COMUNE DI MONTALDO ROERO	Cuneo	PIEMONTE	120,86%	40	-	-
COMUNE DI VERZUOLO	Cuneo	PIEMONTE	120,84%	244	-	-
COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO	Alessandria	PIEMONTE	120,37%	400	392	-
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE	Milano	LOMBARDIA	120,36%	990	-	-
COMUNE DI SCALENGHE	Torino	PIEMONTE	120,35%	100	-	-
COMUNE DI COGLIATE	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	120,18%	1.246	-	-
COMUNE DI STROZZA	Bergamo	LOMBARDIA	120,15%	150	-	-
COMUNE DI VOLTURARA IRPINA	Avellino	CAMPANIA	120,07%	-	250	-
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ENNA		SICILIA	119,98%	3.474	-	-
COMUNE DI BELVEDERE LANGHE	Cuneo	PIEMONTE	118,93%	70	-	-
COMUNE DI CARPINONE	Isernia	MOLISE	118,90%	70	-	-
COMUNE DI PERDAXIUS	Sud Sardegna	SARDEGNA	118,53%	350	-	-
COMUNE DI AIELLO DEL FRIULI	Udine	FRIULI-VENEZIA GIULIA	118,46%	164	-	-
COMUNE DI ARIZZANO	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	117,20%	100	-	-
COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA	Piacenza	EMILIA-ROMAGNA	117,03%	150	-	-
COMUNE DI LONIGO	Vicenza	VENETO	116,72%	240	-	-
COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA	Pavia	LOMBARDIA	116,44%	42	-	-
COMUNE DI DONATO	Biella	PIEMONTE	115,43%	30	-	-
COMUNE DI TUILI	Sud Sardegna	SARDEGNA	115,37%	150	-	-
COMUNE DI SALE DELLE LANGHE	Cuneo	PIEMONTE	115,22%	60	-	-
COMUNE DI RIVALTA DI TORINO	Torino	PIEMONTE	114,86%	1.809	-	-
COMUNE DI SPOTORNO	Savona	LIGURIA	114,76%	246	-	-
COMUNE DI MACELLO	Torino	PIEMONTE	114,59%	45	-	-
COMUNE DI DOMASO	Como	LOMBARDIA	114,26%	50	-	-
COMUNE DI VILLARBASSE	Torino	PIEMONTE	114,04%	115	-	-
COMUNE DI FAGGETO LARIO	Como	LOMBARDIA	113,95%	192	-	-
COMUNE DI SIURGUS DONIGALA	Sud Sardegna	SARDEGNA	113,88%	400	-	-
COMUNE DI ZINASCO	Pavia	LOMBARDIA	113,26%	160	-	-
COMUNE DI STROPPO	Cuneo	PIEMONTE	113,17%	33	-	-
COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE	Pavia	LOMBARDIA	113,13%	100	-	-
COMUNE DI OVIGLIO	Alessandria	PIEMONTE	113,08%	78	-	-
COMUNE DI GROTTOLE	Matera	BASILICATA	112,75%	-	391	-
COMUNE DI GAVOI	Nuoro	SARDEGNA	112,30%	1.000	-	-
COMUNE DI BERNAREGGIO	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	112,03%	432	-	-
COMUNE DI VILLAURBANA	Oristano	SARDEGNA	112,02%	44	-	-
COMUNE DI STAGNO LOMBARDO	Cremona	LOMBARDIA	111,98%	135	-	-
COMUNE DI GUALTIERI	Reggio nell'Emilia	EMILIA-ROMAGNA	111,95%	130	-	-
COMUNE DI PIOBESI D'ALBA	Cuneo	PIEMONTE	111,93%	105	-	-
COMUNE DI PANCALIERI	Torino	PIEMONTE	111,72%	80	-	-
COMUNE DI DOLZAGO	Lecco	LOMBARDIA	111,59%	97	-	-
COMUNE DI MONTALDO TORINESE	Torino	PIEMONTE	111,48%	90	-	-
COMUNE DI CASORATE PRIMO	Pavia	LOMBARDIA	110,98%	52	-	-
COMUNE DI ROGHUDI	Reggio di Calabria	CALABRIA	110,90%	250	-	-
COMUNE DI CAVALLERLEONE	Cuneo	PIEMONTE	110,66%	70	-	-
COMUNE DI FORINO	Avellino	CAMPANIA	110,51%	-	350	-
COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO	Lodi	LOMBARDIA	110,44%	100	-	-
COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO	Cosenza	CALABRIA	110,42%	-	119	-
COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE	Imperia	LIGURIA	110,18%	300	-	-
COMUNE DI MONTEFELCINO	Pesaro e Urbino	MARCHE	110,05%	202	-	-
COMUNE DI PUEGNAGO SUL GARDA	Brescia	LOMBARDIA	110,00%	50	-	-
COMUNE DI CORATO	Bari	PUGLIA	109,79%	330	300	-
COMUNE DI VALGANNA	Varese	LOMBARDIA	109,47%	70	-	-

Ente locale	PROV	Regione	Incidenza Fondo cassa/Risultato amministrazione	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere e) - avanzo)	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere f) - debito)	Totale spazi assegnati anno 2017
COMUNE DI VILLA CORTESE	Milano	LOMBARDIA	109,22%	140	-	-
COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE	Pavia	LOMBARDIA	109,08%	5.000	-	-
COMUNE DI SAN VITTORE DEL LAZIO	Frosinone	LAZIO	108,77%	-	200	-
COMUNE DI ALBIANO D'IVREA	Torino	PIEMONTE	108,69%	230	-	-
COMUNE DI MISSANELLO	Potenza	BASILICATA	108,68%	212	-	-
COMUNE DI BALLAO	Sud Sardegna	SARDEGNA	108,47%	150	-	-
COMUNE DI GANGI	Palermo	SICILIA	108,31%	332	-	-
COMUNE DI MARANO LAGUNARE	Udine	FRIULI-VENEZIA GIULIA	107,20%	449	-	-
COMUNE DI ATTIMIS	Udine	FRIULI-VENEZIA GIULIA	106,80%	400	-	-
COMUNE DI TORLINO VIMERCATI	Cremona	LOMBARDIA	106,64%	5	-	-
COMUNE DI GORLA MAGGIORE	Varese	LOMBARDIA	106,56%	230	-	-
COMUNE DI DUBINO	Sondrio	LOMBARDIA	106,51%	-	30	-
COMUNE DI NASO	Messina	SICILIA	106,47%	-	202	-
COMUNE DI BORORE	Nuoro	SARDEGNA	106,37%	260	-	-
COMUNE DI BAGNARIA	Pavia	LOMBARDIA	106,22%	114	-	-
COMUNE DI PONDERANO	Biella	PIEMONTE	106,05%	160	-	-
COMUNE DI SPOLTORE	Pescara	ABRUZZO	105,98%	1.969	186	-
COMUNE DI VOBARNO	Brescia	LOMBARDIA	105,57%	235	-	-
COMUNE DI ACQUASANTA TERME	Ascoli Piceno	MARCHE	105,23%	616	-	-
COMUNE DI TRESIVIO	Sondrio	LOMBARDIA	105,20%	235	-	-
COMUNE DI SEMESTENE	Sassari	SARDEGNA	105,14%	60	-	-
COMUNE DI CASTELGRANDE	Potenza	BASILICATA	105,10%	200	-	-
COMUNE DI PESCOPAGANO	Potenza	BASILICATA	105,07%	287	-	-
COMUNE DI SAN SPERATE	Sud Sardegna	SARDEGNA	105,00%	315	-	-
COMUNE DI MEDIGLIA	Milano	LOMBARDIA	104,89%	600	-	-
COMUNE DI ESCALAPLANO	Sud Sardegna	SARDEGNA	104,51%	300	-	-
COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO	Viterbo	LAZIO	104,40%	-	500	-
COMUNE DI VERRUA SAVOIA	Torino	PIEMONTE	103,90%	100	-	-
COMUNE DI SUSEGANA	Treviso	VENETO	103,88%	-	330	-
COMUNE DI TEULADA	Sud Sardegna	SARDEGNA	103,76%	230	-	-
COMUNE DI PONTE DI PIAVE	Treviso	VENETO	103,44%	1.100	-	-
COMUNE DI ROSSANA	Cuneo	PIEMONTE	103,41%	50	-	-
COMUNE DI GIUSSANO	Monza e della Brianza	LOMBARDIA	102,94%	820	-	-
COMUNE DI CORTALE	Catanzaro	CALABRIA	102,66%	250	300	-
COMUNE DI NOCI	Bari	PUGLIA	102,43%	450	-	-
COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA	Alessandria	PIEMONTE	102,40%	150	-	-
COMUNE DI FERMIGNANO	Pesaro e Urbino	MARCHE	101,88%	89	-	-
COMUNE DI CARBONE	Potenza	BASILICATA	101,65%	-	55	-
COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA	Isernia	MOLISE	101,14%	60	-	-
COMUNE DI APPIGNANO	Macerata	MARCHE	101,08%	134	327	-
COMUNE DI CASSINE	Alessandria	PIEMONTE	100,80%	90	-	-
COMUNE DI TAVERNERIO	Como	LOMBARDIA	100,57%	130	-	-
COMUNE DI BAULADU	Oristano	SARDEGNA	100,17%	50	-	-
COMUNE DI PINO TORINESE	Torino	PIEMONTE	100,09%	100	-	-
COMUNE DI MARTINA FRANCA	Taranto	PUGLIA	99,95%	1.048	-	-
COMUNE DI VILLAMAR	Sud Sardegna	SARDEGNA	99,93%	300	300	-
COMUNE DI SAN PIER NICETO	Messina	SICILIA	99,74%	-	1.080	-
COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA	Lodi	LOMBARDIA	99,30%	80	-	-
COMUNE DI VIALE	Asti	PIEMONTE	99,15%	90	-	-
COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO	Lodi	LOMBARDIA	98,86%	100	-	-
COMUNE DI VALMACCA	Alessandria	PIEMONTE	98,70%	100	-	-
COMUNE DI LAPIO	Avellino	CAMPANIA	98,05%	150	-	-
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO	Arezzo	TOSCANA	97,84%	40	-	-
COMUNE DI OLGIATE MOLGORA	Lecco	LOMBARDIA	97,42%	365	-	-
COMUNE DI MONTEMAGNO	Asti	PIEMONTE	97,29%	89	-	-
COMUNE DI SAN REMO	Imperia	LIGURIA	96,82%	4.775	-	-

Ente locale	PROV	Regione	Incidenza Fondo cassa/Risultato amministrazione	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere e) - avanzo)	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere f) - debito)	Totale spazi assegnati anno 2017
COMUNE DI DOLCEDO	Imperia	LIGURIA	96,44%	183	30	-
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	Bologna	EMILIA-ROMAGNA	96,30%	160	-	-
COMUNE DI MONTU' BECCARIA	Pavia	LOMBARDIA	96,25%	200	-	-
COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE	Benevento	CAMPANIA	96,14%	-	721	-
COMUNE DI ENNA	Enna	SICILIA	96,09%	1.800	-	-
COMUNE DI STRADELLA	Pavia	LOMBARDIA	96,01%	295	210	-
COMUNE DI NOVE	Vicenza	VENETO	95,21%	120	-	-
COMUNE DI MAJANO	Udine	FRIULI-VENEZIA GIULIA	94,99%	150	-	-
COMUNE DI PORTO TORRES	Sassari	SARDEGNA	94,67%	500	-	-
COMUNE DI COLLINAS	Sud Sardegna	SARDEGNA	94,02%	59	-	-
COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO	Bergamo	LOMBARDIA	93,95%	2.800	-	-
COMUNE DI BUGUGGIATE	Varese	LOMBARDIA	93,92%	-	286	-
COMUNE DI VALGRANA	Cuneo	PIEMONTE	93,89%	100	-	-
COMUNE DI CAIRATE	Varese	LOMBARDIA	93,53%	400	-	-
COMUNE DI MOMBARUZZO	Asti	PIEMONTE	93,15%	-	400	-
COMUNE DI ALBINO	Bergamo	LOMBARDIA	93,15%	350	-	-
COMUNE DI BOSCO MARENGO	Alessandria	PIEMONTE	92,87%	90	-	-
COMUNE DI TRINITAPOLI	Barletta-Andria-Trani	PUGLIA	92,80%	-	795	-
COMUNE DI VILLA POMA	Mantova	LOMBARDIA	92,62%	65	-	-
COMUNE DI INVERIGO	Como	LOMBARDIA	92,60%	-	84	-
COMUNE DI MOMBELLO DI TORINO	Torino	PIEMONTE	91,88%	15	-	-
COMUNE DI MURLO	Siena	TOSCANA	91,76%	-	500	-
COMUNE DI AMBIVERE	Bergamo	LOMBARDIA	91,74%	627	-	-
COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO	Salerno	CAMPANIA	91,70%	-	700	-
COMUNE DI TORRETTA	Palermo	SICILIA	91,07%	1.712	-	-
COMUNE DI OLLASTRA	Oristano	SARDEGNA	90,95%	388	-	-
COMUNE DI OMEGNA	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	90,87%	750	-	-
COMUNE DI SAN CIPRIANO PO	Pavia	LOMBARDIA	90,49%	65	-	-
COMUNE DI CERRETO GRUE	Alessandria	PIEMONTE	90,48%	-	44	-
COMUNE DI VITULANO	Benevento	CAMPANIA	90,33%	150	-	-
COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI	Pavia	LOMBARDIA	90,25%	311	-	-
COMUNE DI POZZOLENGO	Brescia	LOMBARDIA	89,33%	200	350	-
COMUNE DI TERRALBA	Oristano	SARDEGNA	89,13%	150	-	-
COMUNE DI BARNI	Como	LOMBARDIA	89,08%	55	-	-
COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO	Arezzo	TOSCANA	88,70%	-	150	-
COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER MARINO	Chieti	ABRUZZO	87,87%	160	-	-
COMUNE DI STORNARA	Foggia	PUGLIA	87,50%	609	1.294	-
COMUNE DI FUBINE	Alessandria	PIEMONTE	86,81%	125	-	-
COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO	Roma	LAZIO	86,80%	254	-	-
COMUNE DI GAVIGNANO	Roma	LAZIO	86,08%	240	400	-
COMUNE DI NURAMINIS	Sud Sardegna	SARDEGNA	85,74%	380	70	-
COMUNE DI AZZATE	Varese	LOMBARDIA	85,62%	270	-	-
COMUNE DI DRUENTO	Torino	PIEMONTE	85,55%	400	-	-
COMUNE DI FURNARI	Messina	SICILIA	85,17%	20	-	-
COMUNE DI MAENZA	Latina	LAZIO	84,40%	231	-	-
COMUNE DI PRAZZO	Cuneo	PIEMONTE	83,71%	75	-	-
COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI	L'Aquila	ABRUZZO	83,25%	-	73	-
COMUNE DI PRAROSTINO	Torino	PIEMONTE	83,03%	55	-	-
COMUNE DI ROE' VOLCIANO	Brescia	LOMBARDIA	82,98%	247	-	-
COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA	Teramo	ABRUZZO	82,55%	1.123	-	-
COMUNE DI CORTEMILIA	Cuneo	PIEMONTE	82,15%	187	-	-
COMUNE DI ORICOLA	L'Aquila	ABRUZZO	82,12%	80	-	-
COMUNE DI CERVINARA	Avellino	CAMPANIA	81,99%	300	-	-
COMUNE DI LANDRIANO	Pavia	LOMBARDIA	81,45%	1.000	-	-
COMUNE DI VALMALA	Cuneo	PIEMONTE	81,17%	50	-	-
COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO	Frosinone	LAZIO	81,00%	150	-	-

Ente locale	PROV	Regione	Incidenza Fondo cassa/Risultato amministrazione	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere e) - avanzo)	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere f) - debito)	Totale spazi assegnati anno 2017
COMUNE DI DOLIANOVA	Sud Sardegna	SARDEGNA	80,50%	-	150	-
COMUNE DI CALTO	Rovigo	VENETO	80,15%	120	-	-
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	Verona	VENETO	80,13%	170	-	-
COMUNE DI MORICONE	Roma	LAZIO	80,02%	-	114	-
COMUNE DI CAMO	Cuneo	PIEMONTE	79,41%	30	-	-
COMUNE DI RACCUJA	Messina	SICILIA	79,25%	-	360	-
COMUNE DI ONO SAN PIETRO	Brescia	LOMBARDIA	79,19%	40	-	-
COMUNE DI BEDIZZOLE	Brescia	LOMBARDIA	79,12%	50	-	-
COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA	Potenza	BASILICATA	77,98%	186	-	-
COMUNE DI DUMENZA	Varese	LOMBARDIA	77,85%	74	-	-
COMUNE DI LUNGRO	Cosenza	CALABRIA	77,14%	-	300	-
COMUNE DI TORREGROTTA	Messina	SICILIA	76,38%	3.200	-	-
COMUNE DI MONGRANDO	Biella	PIEMONTE	75,96%	656	-	-
COMUNE DI SANTA MARIA HOE'	Lecco	LOMBARDIA	75,69%	450	-	-
COMUNE DI CERVICATI	Cosenza	CALABRIA	75,63%	47	-	-
COMUNE DI RIOLUNATO	Modena	EMILIA-ROMAGNA	75,56%	-	70	-
COMUNE DI MANTA	Cuneo	PIEMONTE	74,97%	280	-	-
COMUNE DI SERINA	Bergamo	LOMBARDIA	74,60%	150	-	-
COMUNE DI BERCHIDDA	Sassari	SARDEGNA	74,27%	-	120	-
COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA	Livorno	TOSCANA	73,96%	500	-	-
COMUNE DI CASTROCIELO	Frosinone	LAZIO	73,62%	-	1.385	-
COMUNE DI PIOVERA	Alessandria	PIEMONTE	72,79%	16	144	-
COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	Mantova	LOMBARDIA	72,70%	210	-	-
COMUNE DI FERRAZZANO	Campobasso	MOLISE	72,41%	80	-	-
COMUNE DI CORMANO	Milano	LOMBARDIA	72,39%	400	100	-
COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO	Perugia	UMBRIA	72,17%	-	131	-
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASTI		PIEMONTE	72,07%	963	517	-
COMUNE DI TRANA	Torino	PIEMONTE	71,40%	300	-	-
COMUNE DI CALTANISSETTA	Caltanissetta	SICILIA	71,36%	1.645	-	-
COMUNE DI VIGNONE	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	70,57%	180	-	-
COMUNE DI PARTANNA	Trapani	SICILIA	70,55%	2.895	-	-
COMUNE DI CERRETO GUIDI	Firenze	TOSCANA	70,33%	-	207	-
COMUNE DI CREVOLADOSSOLA	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	70,33%	725	-	-
COMUNE DI MELLE	Cuneo	PIEMONTE	69,78%	50	-	-
COMUNE DI LIPARI	Messina	SICILIA	69,42%	1.341	-	-
COMUNE DI SAN MICHELE MONDOVI'	Cuneo	PIEMONTE	68,81%	33	-	-
COMUNE DI STEZZANO	Bergamo	LOMBARDIA	68,08%	-	600	-
COMUNE DI ROMETTA	Messina	SICILIA	67,99%	400	-	-
COMUNE DI SONICO	Brescia	LOMBARDIA	67,52%	160	-	-
COMUNE DI FLORESTA	Messina	SICILIA	67,51%	-	400	-
COMUNE DI SANTA GIUSTA	Oristano	SARDEGNA	67,36%	200	-	-
COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE	Rovigo	VENETO	67,07%	122	-	-
COMUNE DI TERTENIA	Nuoro	SARDEGNA	65,52%	200	-	-
COMUNE DI BETTONA	Perugia	UMBRIA	64,92%	-	143	-
COMUNE DI CANOSIO	Cuneo	PIEMONTE	63,77%	30	-	-
COMUNE DI LUSIANA	Vicenza	VENETO	63,70%	100	-	-
COMUNE DI BALDICHIERI D'ASTI	Asti	PIEMONTE	63,33%	48	-	-
COMUNE DI NOCERA SUPERIORE	Salerno	CAMPANIA	63,16%	3.000	1.950	-
COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO	Napoli	CAMPANIA	63,14%	1.500	500	-
COMUNE DI BONATE SOPRA	Bergamo	LOMBARDIA	63,08%	604	-	-
COMUNE DI OTTAVIANO	Napoli	CAMPANIA	62,33%	200	200	-
COMUNE DI PECCIOLI	Pisa	TOSCANA	60,32%	500	-	-
COMUNE DI CANNARA	Perugia	UMBRIA	59,88%	-	96	-
COMUNE DI VILLAPUTZU	Sud Sardegna	SARDEGNA	59,82%	1.772	-	-
COMUNE DI ROCCARAINOLA	Napoli	CAMPANIA	59,49%	-	238	-
COMUNE DI ISNELLO	Palermo	SICILIA	58,38%	-	514	-

Ente locale	PROV	Regione	Incidenza Fondo cassa/Risultato amministrazione	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere e) - avanzo)	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere f) - debito)	Totale spazi assegnati anno 2017
COMUNE DI GIMIGLIANO	Catanzaro	CALABRIA	57,44%	30	299	-
COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA	Lecce	PUGLIA	57,28%	310	-	-
COMUNE DI ARCE	Frosinone	LAZIO	56,78%	-	350	-
COMUNE DI CARSOLI	L'Aquila	ABRUZZO	55,98%	100	278	-
COMUNE DI ORIOLO	Cosenza	CALABRIA	55,42%	-	140	-
COMUNE DI BRAONE	Brescia	LOMBARDIA	55,09%	100	-	-
COMUNE DI MELDOLA	Forlì-Cesena	EMILIA-ROMAGNA	54,57%	53	50	-
COMUNE DI TAGGIA	Imperia	LIGURIA	54,52%	-	1.998	-
COMUNE DI ROMA CAPITALE	Roma	LAZIO	53,51%	8.105	-	-
COMUNE DI AFFILE	Roma	LAZIO	53,02%	230	-	-
COMUNE DI VEJANO	Viterbo	LAZIO	51,13%	133	128	-
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO	Caserta	CAMPANIA	50,89%	177	660	-
COMUNE DI CERVARO	Frosinone	LAZIO	50,03%	-	300	-
COMUNE DI QUISTELLO	Mantova	LOMBARDIA	49,93%	100	-	-
COMUNE DI BALMUCCIA	Vercelli	PIEMONTE	49,54%	27	-	-
COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI	Milano	LOMBARDIA	49,33%	-	600	-
COMUNE DI MACLODIO	Brescia	LOMBARDIA	48,55%	90	-	-
COMUNE DI BORGARELLO	Pavia	LOMBARDIA	47,69%	-	85	-
COMUNE DI VETRALLA	Viterbo	LAZIO	47,67%	200	-	-
COMUNE DI BELLINO	Cuneo	PIEMONTE	47,17%	100	-	-
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI		CAMPANIA	47,03%	1.535	-	-
COMUNE DI AMOROSI	Benevento	CAMPANIA	46,65%	-	600	-
COMUNE DI VELESO	Como	LOMBARDIA	45,24%	13	-	-
COMUNE DI GALATONE	Lecce	PUGLIA	45,03%	-	1.265	-
COMUNE DI MORTARA	Pavia	LOMBARDIA	44,99%	192	275	-
COMUNE DI SAN BENEDETTO PO	Mantova	LOMBARDIA	43,73%	1.180	100	-
COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA	Verbano-Cusio-Ossola	PIEMONTE	43,26%	42	-	-
COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO	Messina	SICILIA	42,17%	-	679	-
COMUNE DI CASTRONUOVO DI SAN ANDREA	Potenza	BASILICATA	42,04%	36	-	-
COMUNE DI ROSA'	Vicenza	VENETO	41,33%	139	-	-
COMUNE DI ALANNO	Pescara	ABRUZZO	40,84%	-	200	-
COMUNE DI TRIVENTO	Campobasso	MOLISE	40,25%	150	-	-
COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA	Varese	LOMBARDIA	39,60%	111	-	-
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE	Fermo	MARCHE	38,99%	465	1.085	-
COMUNE DI RODI' MILICI	Messina	SICILIA	38,57%	100	200	-
COMUNE DI ASCOLI PICENO	Ascoli Piceno	MARCHE	38,55%	-	2.698	-
COMUNE DI CASTIGLIONE IN TEVERINA	Viterbo	LAZIO	38,05%	-	30	-
COMUNE DI CUSTONACI	Trapani	SICILIA	36,11%	500	-	-
COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA	Agrigento	SICILIA	35,83%	630	250	-
COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE	Pisa	TOSCANA	34,20%	-	295	-
COMUNE DI CALVANICO	Salerno	CAMPANIA	32,62%	-	1.111	-
COMUNE DI LONATE CEPPINO	Varese	LOMBARDIA	30,99%	200	-	-
COMUNE DI GIOIA DEI MARSI	L'Aquila	ABRUZZO	30,50%	100	-	-
COMUNE DI BRINDISI	Brindisi	PUGLIA	29,66%	1.000	1.000	-
COMUNE DI ALLISTE	Lecce	PUGLIA	29,65%	-	180	-
COMUNE DI OTRANTO	Lecce	PUGLIA	29,27%	-	196	-
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL GENOVESI	Salerno	CAMPANIA	28,71%	-	327	-
COMUNE DI VOLTA MANTOVANA	Mantova	LOMBARDIA	27,71%	-	315	-
COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE	Cosenza	CALABRIA	25,71%	-	81	-
COMUNE DI CASTELFRANCI	Avellino	CAMPANIA	23,20%	-	200	-
COMUNE DI LEONFORTE	Enna	SICILIA	22,78%	200	150	-
COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO	Catanzaro	CALABRIA	19,83%	-	690	-
COMUNE DI CORINALDO	Ancona	MARCHE	17,27%	260	-	-
COMUNE DI BISACQUINO	Palermo	SICILIA	16,92%	-	300	-
COMUNE DI OLIVERI	Messina	SICILIA	15,91%	-	502	-
COMUNE DI TEANO	Caserta	CAMPANIA	15,71%	400	182	-

Ente locale	PROV	Regione	Incidenza Fondo cassa/Risultato amministrazione	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere e) - avanzo)	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere f) - debito)	Totale spazi assegnati anno 2017
COMUNE DI LECCE NEI MARSI	L'Aquila	ABRUZZO	14,75%	-	79	-
COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA	Messina	SICILIA	13,92%	-	266	-
COMUNE DI LOCRI	Reggio di Calabria	CALABRIA	13,64%	-	1.323	-
COMUNE DI VITTORIA	Ragusa	SICILIA	12,06%	-	450	-
COMUNE DI LIBRIZZI	Messina	SICILIA	11,82%	-	790	-
COMUNE DI FRAZZANO'	Messina	SICILIA	11,35%	-	280	-
COMUNE DI CASTRONUOVO DI SICILIA	Palermo	SICILIA	9,62%	290	250	-
COMUNE DI MERI'	Messina	SICILIA	5,75%	-	295	-
COMUNE DI GRUMO NEVANO	Napoli	CAMPANIA	5,13%	-	1.000	-
COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA	Campobasso	MOLISE	5,05%	-	157	-
COMUNE DI MONTELANICO	Roma	LAZIO	4,92%	110	-	-
COMUNE DI NARBOLIA	Oristano	SARDEGNA	4,75%	30	-	-
COMUNE DI SANTA MARINELLA	Roma	LAZIO	4,68%	-	2.864	-
COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA	Messina	SICILIA	1,39%	-	240	-
COMUNE DI GALLESE	Viterbo	LAZIO	1,17%	171	187	-
COMUNE DI FABRICA DI ROMA	Viterbo	LAZIO	1,00%	-	231	-
COMUNE DI DIPIGNANO	Cosenza	CALABRIA	0,25%	-	200	-
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE	Palermo	SICILIA	0,15%	-	150	-
COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA	Salerno	CAMPANIA	0,08%	-	690	-
COMUNE DI CICERALE	Salerno	CAMPANIA	0,07%	-	650	-
COMUNE DI ACQUAPPESA	Cosenza	CALABRIA	0,00%	-	209	-
COMUNE DI ALBANO LAZIALE	Roma	LAZIO	0,00%	-	896	-
COMUNE DI ARSOLI	Roma	LAZIO	0,00%	-	390	-
COMUNE DI CALATABIANO	Catania	SICILIA	0,00%	561	-	-
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO	Messina	SICILIA	0,00%	22	160	-
COMUNE DI CERASO	Salerno	CAMPANIA	0,00%	43	352	-
COMUNE DI CITTANOVA	Reggio di Calabria	CALABRIA	0,00%	55	-	-
COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA	Caserta	CAMPANIA	0,00%	170	-	-
COMUNE DI GABICCE MARE	Pesaro e Urbino	MARCHE	0,00%	-	427	-
COMUNE DI INTRODACQUA	L'Aquila	ABRUZZO	0,00%	-	210	-
COMUNE DI LONGI	Messina	SICILIA	0,00%	70	-	-
COMUNE DI LUOGOSANO	Avellino	CAMPANIA	0,00%	-	120	-
COMUNE DI MACERATA	Macerata	MARCHE	0,00%	-	1.080	-
COMUNE DI MANIACE	Catania	SICILIA	0,00%	20	60	-
COMUNE DI MASULLAS	Oristano	SARDEGNA	0,00%	-	250	-
COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO	Messina	SICILIA	0,00%	-	225	-
COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO	Latina	LAZIO	0,00%	122	-	-
COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO	Avellino	CAMPANIA	0,00%	-	140	-
COMUNE DI OZIERI	Sassari	SARDEGNA	0,00%	191	-	-
COMUNE DI PIADENA	Cremona	LOMBARDIA	0,00%	-	91	-
COMUNE DI RIESI	Caltanissetta	SICILIA	0,00%	-	365	-
COMUNE DI SALE	Alessandria	PIEMONTE	0,00%	-	123	-
COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO	Salerno	CAMPANIA	0,00%	-	494	-
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI	Agrigento	SICILIA	0,00%	325	220	-
COMUNE DI SAN PIERO PATTI	Messina	SICILIA	0,00%	70	158	-
COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA	Catanzaro	CALABRIA	0,00%	-	150	-
COMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTI	Benevento	CAMPANIA	0,00%	-	123	-
COMUNE DI SAVIGNONE	Genova	LIGURIA	0,00%	-	133	-
COMUNE DI STRONA	Biella	PIEMONTE	0,00%	60	105	-
COMUNE DI TORRICELLA PELIGNA	Chieti	ABRUZZO	0,00%	95	-	-
COMUNE DI VALENZA	Alessandria	PIEMONTE	0,00%	-	700	-
COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA	Palermo	SICILIA	0,00%	-	168	-
COMUNE DI VIBONATI	Salerno	CAMPANIA	0,00%	-	130	-
COMUNE DI VICCHIO	Firenze	TOSCANA	0,00%	-	150	-
COMUNE DI ZAGAROLO	Roma	LAZIO	0,00%	-	700	-
COMUNE DI CASARANO	Lecce	PUGLIA	-39,52%	-	328	-

Ente locale	PROV	Regione	Incidenza Fondo cassa/Risultato amministrazione	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere e) - avanzo)	Totale spazi richiesti anno 2017 (lettere f) - debito)	Totale spazi assegnati anno 2017
COMUNE DI TITO	Potenza	BASILICATA	-63,13%	-	189	-
COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO	Messina	SICILIA	-83,96%	7.173	-	-
COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI	Salerno	CAMPANIA	-84,98%	-	246	-
COMUNE DI SAN SOSTI	Cosenza	CALABRIA	-100,36%	40	140	-
COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA	Rimini	EMILIA-ROMAGNA	-236,00%	-	99	-
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA	Potenza	BASILICATA	-265,01%	300	-	-
COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO	Siracusa	SICILIA	-279,67%	-	550	-
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI		UMBRIA	-352,96%	-	150	-
COMUNE DI RECANATI	Macerata	MARCHE	-418,58%	-	1.800	-
COMUNE DI PALERMO	Palermo	SICILIA	-419,57%	-	3.700	-
COMUNE DI LATRONICO	Potenza	BASILICATA	-878,13%	-	36	-
COMUNE DI MOSCHIANO	Avellino	CAMPANIA	-988,57%	46	-	-

17A02391

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 marzo 2017.

Modifiche al decreto 23 dicembre 2015 recante incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 21-*bis* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che prevede incentivi fiscali nella forma di "credito d'imposta" nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché di conclusione dell'arbitrato con lodo, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

Visto il comma 2 del citato art. 21-*bis*, a norma del quale, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonché i controlli sull'autenticità della stessa;

Visto l'art. 1, comma 618, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha reso stabili gli incentivi in esame "nel limite di spesa di 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2016";

Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2015, Incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita, con il quale sono state stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonché i controlli sull'autenticità della stessa, per l'anno 2016;

Ritenuto necessario modificare il citato decreto ministeriale in considerazione della stabilizzazione degli incentivi in esame;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 8 gennaio 2016, n. 5, Incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "nell'anno 2015" sono sostitute dalle seguenti: "nell'anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta";

b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole "dal giorno 10 gennaio 2016" sono soppresse;

2) al comma 2, lettera *c)*, le parole "nell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno precedente la presentazione della richiesta di credito di imposta";

c) all'articolo 3, comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La trasmissione deve essere effettuata, per l'anno 2017, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e il 10 aprile dello stesso anno e, a decorrere dall'anno 2018, dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno. Le richieste trasmesse in violazione di quanto disposto dal periodo precedente sono inammissibili.";

d) all'articolo 4, comma 1, le parole "nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016";

e) all'articolo 5, comma 1, le parole "entro il 30 aprile 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile dell'anno in cui è presentata la richiesta";

f) all'articolo 6, comma 1, le parole "per l'anno 2015" sono sostitute dalle seguenti: "per l'anno in cui è avvenuto il pagamento del compenso all'avvocato".

g) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai fini dei controlli di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della giustizia, entro il mese di marzo dell'anno successivo alla presentazione della richiesta di credito di imposta, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito d'imposta attraverso le dichiarazioni dei redditi e i modelli F24 ricevuti nell'anno precedente, con i relativi importi".

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2017

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 696

17A02479

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 marzo 2017.

Obbligatorietà dei corsi di formazione periodica ai sensi dell'allegato IV del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, per funzionari esaminatori del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» in particolare l'art. 121, comma 3, che stabilisce che gli esami per il conseguimento della patente di guida e delle altre abilitazioni professionali per la guida di autoveicoli sono effettuati da dipendenti del Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», in particolare, l'allegato IV, punto 4.2 che stabilisce che il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, organizza ai propri funzionari esaminatori corsi di formazione periodica, la cui partecipazione è condizione imprescindibile per poter effettuare gli esami per il conseguimento delle patenti di guida;

Visto l'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), concernente le competenze dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. (ora Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) in materia di esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida e la connessa tabella IV 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», in particolare l'art. 16, relativamente al dovere dei pubblici impiegati di svolgere gli incarichi assegnatigli dal superiore relativamente alle proprie funzioni o mansioni;

Considerato che l'attività di esaminatore costituisce mansione specifica di competenza dei funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, non delegabile ad altri soggetti, e considerata, altresì, la necessità di prevedere disposizioni per i funzionari esaminatori del predetto Dipartimento che, ancorché abilitati, non frequentano corsi di formazione;

Vista la necessità di prevedere disposizioni specifiche in materia di organizzazione dei corsi di formazione periodica;

Decreta:

1. I funzionari esaminatori, abilitati ai sensi della tabella IV - 1 art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 485, sono tenuti obbligatoriamente a frequentare un corso di formazione annuale organizzato dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

2. Qualora un funzionario sia impossibilitato, per cause di forza maggiore, a frequentare il corso, potrà essere ammesso a svolgere gli esami solo previa frequenza del primo corso utile di formazione periodica, ove non sussistono altri impedimenti.

3. Il funzionario che non frequenta il corso di formazione di cui al comma 1, senza giustificato motivo, incorre nella responsabilità disciplinare.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 marzo 2017

Il direttore generale per la motorizzazione
VITELLI

Il direttore generale del personale e degli affari generali
CHIOVELLI

17A02392

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 marzo 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Marino S.r.l., in Santa Maria a Vico, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 2 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 20 aprile 2013 con il quale il laboratorio Marino S.r.l., ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), Via Nazionale Appia n. 81, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 febbraio 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 gennaio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio laboratorio Marino S.r.l., ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), Via Nazionale Appia n. 81, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 22 febbraio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Marino S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 marzo 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Composizione degli acidi grassi 'Esteri metilici' - Fatty acid composition 'methyl esters'	EC 1-2015 UNI EN ISO 12966-1:2015 + UNI EN ISO 12966-2:2011
Composti polari - Polar compounds	ISO 8420:2002
Indice di rifrazione - Refractive index	ISO 6320:2000/Cor 1:2006(E)
Numero di perossidi - - Peroxide value	reg. CEE 2568/1991 allegato III
Idrocarburi policiclici aromatici: Naftalene Acenaftilene Acenaftene Fluorene Fenantrene Antracene Flurantene Pirene Benzo[a]antracene Chrisene Benzo[b]fluorantene Benzo[k]fluorantene Benz[a]pirene Indeno[123cd]pirene Diben[ah]antracene Benzo[ghi]perilene, Somma Benzo(a)pirene, Benzo[a]antracene, Benzo[b]fluorantene, Chrisene - Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: Naphthalene Acenaphthylene Acenaphthene Fluorene Phenanthrene Anthracene Fluranthene Pyrene Benzo[a]anthracene Chrysene Benzo[b]fluoranthene Benzo[k]fluoranthene Benzo[a]pyrene Indeno[123cd]pyrene Diben[ah]anthracene Benzo[ghi]perylene Sum of Benzo[a]pyrene, Benzo[a]anthracene, Benzo[b]fluoranthene, Chrysene	MIP CHIM 3240_2 REV. 2 2016
Acidi grassi liberi (acidità calcolata come percentuale di acido oleico) - free fatty acids (acidity calculated as percentage of oleic acid)	reg. CEE 2568/1991 allegato II + reg. UE 1227/2016 27/07/2016 allegato 1
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (UV) - Spectrophotometric analysis in the ultraviolet	reg. CEE 2568/1991 allegato IX + reg. UE 1833/2015 allegato III

17A02319

DECRETO 3 marzo 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Marino S.r.l., in Santa Maria a Vico, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 2 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 20 aprile 2013 con il quale il laboratorio Marino S.r.l., ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), via Nazionale Appia n. 81, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 febbraio 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 gennaio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che per la prova sostanze fenoliche totali è stato inserito il metodo previsto dal decreto ministeriale 12 marzo 1986 in mancanza di metodo di analisi raccomandato e pubblicato dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Marino S.r.l., ubicato in Santa Maria a Vico (Caserta), via Nazionale Appia n. 81, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 22 febbraio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Marino S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 marzo 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa - Fixed acidity	OIV MA-AS313-03-R2009
Acidità totale - Total acidity	OIV MA-AS313-01-R2015
Acidità volatile - Volatile Acidity	OIV MA-AS313-02-R2015
Anidride solforosa - Sulfur dioxide	OIV MA-AS323-04A-R2012
Caratteristiche cromatiche - chromatic characteristics	OIV MA-AS2-11-R2006
Ceneri - Ash	OIV MA- AS2-04-R2009
Cloruri - Chlorides	OIV MA- AS321-02- R2009
Estratto secco ridotto (da calcolo) - Total dry extract reduced (by calculation)	OIV MA-AS2-03B R2012 + OIV MA-AS311-01A R2009
Estratto secco totale - Total dry extract	OIV MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C (picnometria) - Density and Specific Gravity at 20°C	OIV MA-AS2-01A R2012, Par. A
Metanolo - Methanol	OIV MA-AS312-03A R2015
Saccarosio (TLC) - Sucrose (TLC)	OIV MA-AS311-04- R2009
Solfati - Sulfates	OIV MA-AS-321-05A-R2009
Sostanze fenoliche totali - Total phenolic compounds	DM 12/03/1986 SO *G.U.* n. 161 14/07/1986 Met. XXXV
Titolo alcolometrico volumico - Alcoholic strength by volume	OIV MA-AS312-01A-R2009, par. 4-A (picnometria)
Zuccheri riduttori - Reducing substances	OIV MA-AS311-01A-R2009, Par. 3.1

17A02320

DECRETO 3 marzo 2017.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Chelab S.r.l., in Resana, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 14 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 74 del 28 marzo 2013 con il quale al laboratorio Chelab S.r.l., ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 marzo 2017;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 24 gennaio 2017 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Chelab S.r.l., ubicato in Resana (Treviso), via Fratta n. 25, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 22 febbraio 2021 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Chelab S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 3 marzo 2017

Il dirigente: POLIZZI

Denominazione della prova	Norma/metodo
Ceneri-Ashes	OIV-MA-AS2-04 R2009

17A02321

DECRETO 3 marzo 2017.

Riconoscimento del consorzio di tutela della Cozza di Scardovari DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Cozza di Scardovari».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione Frodi, ora ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000 e deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 74 del 29 marzo 2014 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 1200/2013 della Commissione del 25 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 315 del 28 novembre 2013 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Cozza di Scardovari»;

Vista l'istanza presentata in data 24 novembre 2015 (prot. Mipaaf n. 79734 del 24 novembre 2015) dal Consorzio di tutela della Cozza di Scardovari DOP con sede legale in Scardovari di Porto Tolle alla via della Sacca n. 11, presso il Consorzio cooperative Pescatori del Polesine O.P., intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria pescatori e/o allevatori nella filiera «pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato CSQA, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP Cozza di Scardovari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela della Cozza di Scardovari DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela della Cozza di Scardovari DOP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla DOP «Cozza di Scardovari» registrata con regolamento (UE) n. 1200/2013 della Commissione del 25 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 315 del 28 novembre 2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela della Cozza di Scardovari DOP, con sede in Scardovari di Porto Tolle alla via della Sacca n. 11, presso il Consorzio cooperative Pescatori del Polesine O.P., è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Cozza di Scardovari».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Cozza di Scardovari» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Cozza di Scardovari» appartenenti alla categoria «pescatori e/o allevatori», nella filiera pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati, individuata dall'art. 4 del decreto 12 aprile 2000 e s.m.i. recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A02322

DECRETO 10 marzo 2017.

Conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela del Limone di Siracusa IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Limone di Siracusa».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (UE) n. 96 della Commissione del 3 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 30 del 4 febbraio 2011 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa»;

Visto il decreto ministeriale del 18 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 53 del 5 marzo 2004, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del Limone di Siracusa IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone di Siracusa»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000 n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia con nota del 24 gennaio 2017 (prot. Mipaaf n. 5370), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Limone di Siracusa IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Limone di Siracusa»,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 18 febbraio 2014 al Consorzio di tutela del Limone di Siracusa IGP con sede legale in Siracusa - c/o Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Siracusa, via Duca degli Abruzzi n. 4, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Limone di Siracusa»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 15 luglio 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 marzo 2017

Il dirigente: POLIZZI

17A02324

PROVVEDIMENTO 10 marzo 2017.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» registrata in qualità di denominazione di origine protetta, in forza al regolamento (CE) n. 1107/1996 del 12 giugno 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 novembre 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 383/2017 della Commissione del 1° marzo 2017, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 383/2017 della Commissione del 1° marzo 2017.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 10 marzo 2017

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

PROSCIUTTO VENETO BERICO-EUGANEO
(denominazione di origine protetta)

DISCIPLINARE GENERALE
e dossier di cui all'articolo 4 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992

SCHEDA A

NOME DEL PRODOTTO
E DENOMINAZIONE DI ORIGINE

A.1

Il nome del prodotto è: «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» ovvero «Prosciutto Veneto».

A.2

La denominazione di origine è giuridicamente regolata e protetta dalla Repubblica italiana attraverso la legge 4 novembre 1981, n. 628 «Norme relative alla tutela della denominazione d'origine e tipica del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», di cui all'allegato 2/A, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1988, n. 130, di cui all'allegato 3/A.

I dispositivi suddetti s'intendono in vigore sino all'approvazione da parte delle competenti Autorità CEE del «Testo Unico delle norme per la tutela, la produzione e la commercializzazione del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» (nel presente disciplinare citato come «Testo Unico»), di cui all'allegato 1/A, che li annullerà e li sostituirà integralmente.

SCHEDA B

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO CON INDICAZIONE DELLE MATERIE PRIME E DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE, CHIMICHE E FISICHE

B.1

La denominazione di origine «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» ovvero «Prosciutto Veneto» è riservata esclusivamente al prosciutto munito di contrassegno atto a garantirne in via permanente l'origine, l'identificazione e l'osservanza delle disposizioni produttive contenute nel Testo unico e nel presente disciplinare.

Il prosciutto Veneto Berico-Euganeo è ottenuto esclusivamente dalle cosce fresche di suini nati, allevati e macellati in una delle regioni indicate nell'art. 3 del Testo unico, ed è stagionato nella zona di produzione di cui all'art. 4 del Testo unico per un periodo minimo di 10 mesi per i prosciutti tra i 7 e gli 8,5 chilogrammi, e di 12 mesi per quelli di peso eccedente gli 8,5 chilogrammi. I pesi sono riferiti ai prosciutti con osso all'atto dell'applicazione del contrassegno di cui sopra; il periodo di stagionatura decorre dalla salagione.

B.2

Le specifiche caratteristiche merceologiche del prosciutto Veneto Berico-Euganeo, a stagionatura ultimata, sono:

a) la forma esteriore naturale semipressata, privo della parte distale (piedino), privo di imperfezioni esterne tali da pregiudicare l'immagine del prodotto, con limitazione della parte muscolare scoperta oltre la testa del femore (noce) a un massimo di sei centimetri (rifilatura corta);

b) peso: normalmente tra gli otto e gli undici chilogrammi circa, fatta eccezione per i prosciutti destinati alla disossatura il cui peso minimo non dovrà essere inferiore ai sette chilogrammi;

c) la legatura a mezzo corda passata con un foro praticato nella parte superiore del gambo;

d) la carne di colore rosa tendente al rosso con le parti grasse perfettamente bianche;

e) l'aroma delicato, dolce, fragrante;

f) la rifinitura, con rivestimento protettivo della parte magra scoperta con sostanze alimentari permesse dalla legge e senza coloranti;

g) la caratterizzazione mediante l'osservanza di parametri analitici predeterminati.

B.3

Il prosciutto Veneto Berico-Euganeo è caratterizzato anche dall'osservanza di parametri di seguito riportati, e considerati rappresentativi delle caratteristiche medie del prosciutto munito del contrassegno di cui al punto B.1:

l'umidità percentuale dal 58% al 64%;

la percentuale di cloruro di sodio (sale) dal 4% al 6,8%;

l'indice di proteolisi dal 24% al 3 1%.

B.4

Le cosce fresche utilizzate per la produzione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo presentano i seguenti elementi di caratterizzazione:

non devono essere di peso inferiore ai 10 chilogrammi (preferibilmente di peso compreso tra i 10 e i 15 Kg.);

lo spessore del grasso della parte esterna della coscia fresca rifilata, misurato verticalmente in corrispondenza della testa del femore («sottonoce») con la coscia e la relativa faccia esterna posta sul piano orizzontale non deve essere inferiore, cotenna compresa, a 20 millimetri, in funzione della pezzatura;

la consistenza del grasso è stimata attraverso la determinazione del numero di jodio e/o del contenuto di acido linoleico, da effettuarsi sul grasso interno ed esterno del pannicolo adiposo sottocutaneo della coscia. Per ogni singolo campione il numero di jodio non deve superare 70 ed il contenuto di acido linoleico non deve essere superiore al 15%;

qualità della carne: sono escluse le cosce provenienti da suini con miopatie conclamate (PSE, DFD, postumi evidenti di processi flogistici e traumatici, ecc.), certificate al macello da un medico veterinario;

dopo la macellazione le cosce fresche non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione. Per refrigerazione s'intende che le cosce devono essere conservate, nelle fasi di deposito e trasporto, ad una temperatura interna tra - 1°C e +4°C;

non è ammessa l'utilizzazione di cosce che risultino ricavate da suini macellati da meno di 24 ore o da oltre 120 ore.

B.5

Il prosciutto Veneto Berico-Euganeo, oltre che intero, può essere commercializzato anche disossato e, come tale, anche confezionato in tranci di forma e peso variabili; in questo caso il contrassegno di cui al punto B.1 dovrà essere apposto in modo visibile su ogni singolo pezzo.

Il prosciutto Veneto Berico-Euganeo può essere venduto anche affettato ed opportunamente confezionato in atmosfera modificata ovvero sottovuoto; in questo caso il contrassegno viene apposto in modo indelebile ed inamovibile sulla confezione (che può essere di dimensioni, peso e forma variabili) sotto il controllo dell'organismo abilitato, ai sensi del Testo unico. Vengono emanate al riguardo specifiche direttive sottoposte all'approvazione dell'Autorità nazionale competente.

Le successive operazioni di disosso, affettamento e pre-confezionamento possono essere svolte al di fuori della zona di cui al punto C1, sotto il controllo dell'organismo di controllo.

SCHEDA C

DELIMITAZIONE DELLA ZONA GEOGRAFICA E RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4

C.1

La zona tipica di produzione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo, così come individuata nel Testo unico, ed ancor prima dalla legge n. 628/1981. È geograficamente limitata ai territori dei comuni di: Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Pressana, Roveredo di Guà, Noventa Vicentina, Poiana Maggiore, Orgiano, Alonte, Sossano, Lonigo, Sarego, Villaga, Barbarano Vicentino. Detti comuni sono ricompresi nell'area padana e pedemontana dei colli Berici e dei colli Euganei, nelle province di Padova, Vicenza e Verona del territorio della Regione Veneto (Italia), di cui alla cartografia al punto C.10.

C.2

Nella zona di cui al punto C.1 devono essere ubicati gli stabilimenti di produzione (prosciuttifici) e devono quindi svolgersi tutte le fasi di trasformazione della materia prima previste dal presente disciplinare.

C.3

La materia prima proviene da un'area geograficamente più ampia della zona di trasformazione, che comprende il territorio amministrativo delle seguenti regioni: Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria e Lazio (Italia), - crf. punto C.11.

C.4

Tale zona di provenienza della materia prima è delimitata rigorosamente dalla legge 4 novembre 1981, n. 628, così come modificata dall'art. 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e dal Testo unico.

C.5

In tale zona hanno sede tutti gli allevamenti dei suini le cui cosce sono destinate alla produzione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo, gli stabilimenti di macellazione abilitati alla relativa preparazione, nonché i laboratori di sezionamento eventualmente ricompresi nel circuito della produzione tutelata.

C.6

Per soddisfare alle esigenze nella successiva scheda F, per la produzione delle materie prime, così come definite dall'art. 2, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92, sussistono le condizioni particolari e le prescrizioni che seguono.

C.6.1

Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini devono essere idonei a garantire le tradizionali qualità del prodotto in esito a precise prescrizioni produttive.

Sono ammessi gli animali, in purezza o derivati, delle razze tradizionali di base Large White e Landrace, così come migliorate dal Libro genealogico italiano. Sono altresì ammessi gli animali derivati dalla razza Duroc, così come migliorata dal Libro genealogico italiano.

Sono inoltre ammessi gli animali di altre razze, meticci ed ibridi, purché provengano da schemi di selezione o incrocio con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.

In osservanza alla tradizione, restano comunque esclusi i portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS), oggi rilevabili obiettivamente anche sugli animali «post mortem» e sui prosciutti stagionati.

Sono in ogni caso esclusi gli animali che non producono cosce conformi al presente disciplinare, con riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda B.

Sono comunque esclusi gli animali in purezza delle razze Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spot Poland.

C.6.2

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 (più o meno 10%).

L'età minima di macellazione è di nove mesi ed è accertata sulla base del timbro apposto ai fini del comma 3 dell'art. 8 del Testo unico.

I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati.

È esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.

C.6.3

Gli alimenti consentiti, le quantità e le modalità di impiego devono essere quelle riportate nelle tabelle prescrittive che seguono al punto C.9.

L'alimento dovrà essere preferibilmente presentato in forma liquida (broda o pastone) e, per tradizione, con siero di latte.

C.6.4

Le fasi di allevamento sono così definite:

allattamento: da 0 a 30 giorni sotto scrofa;

svezzamento: da 30 a 80 giorni;

magronaggio: da 30 a 80 chilogrammi di peso;

ingrasso: da 80 a 160 chilogrammi di peso e oltre.

Le tecniche di allevamento sono finalizzate ad ottenere un suino pesante, obiettivo che deve essere perseguito assicurando moderati accrescimenti giornalieri, nonché la produzione di carcasse incluse nelle classi centrali della classificazione UE: classi «U», «R», «O» della categoria H (pesante) della tabella dell'Unione.

Le strutture e le attrezzature dell'allevamento devono garantire agli animali condizioni di benessere.

I ricoveri devono risultare ben coibentati e ben aerati, in modo da garantire la giusta temperatura, il ricambio ottimale dell'aria e l'eliminazione dei gas nocivi.

I pavimenti devono essere caratterizzati da una bassa incidenza di fessurazione e realizzati con materiali idrorepellenti, termici ed antisdrucciolevoli.

In relazione alla tipologia dell'alimentazione, tutte le strutture ed attrezzature devono presentare adeguati requisiti di resistenza alla corrosione.

C.7

L'unicità del suino pesante italiano è stata riconosciuta direttamente dalla Comunità, infatti in sede di applicazione del regolamento (CEE) n. 3220/84 - concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine - ha riconosciuto unicamente all'Italia la presenza sul territorio di due popolazioni suine: il suino leggero, macellato a pesi conformi alle medie europee e destinato al consumo di carni fresche, ed il suino pesante, macellato a pesi superiori ai 150/160 chilogrammi, le cui carni sono destinate all'industria salumiera. Questo ha portato a distinguere le carcasse in «leggere» e «pesanti» e alla applicazione di due formule nettamente diverse nella valutazione commerciale (Decisione commissione 21 dicembre 1988).

C.8

Salvo ogni specifico ulteriore approfondimento demandato alla successiva scheda G, il regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni particolari per la produzione delle materie prime nonché l'osservanza degli obblighi posti a carico di tutti i soggetti ricompresi nel circuito della produzione tutelata dalle norme e dai disciplinari vigenti, si articola come segue:

C.8.1

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevamenti, dei produttori dei macellatori, dei laboratori di sezionamento, degli stagionatori e dei confezionatori, la tenuta di registri di produzione e di confezionamento nonché attraverso la dichiarazione tempestiva all'organismo di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

C.8.2

L'allevatore riconosciuto nelle forme previste dal punto C.8.1 appone sulle cosce posteriori di ogni suino, entro il trentesimo giorno dalla nascita, un timbro indelebile recante il proprio codice di identificazione.

C.8.3

L'apposizione del timbro di cui al punto C.8.2 è effettuata mediante applicazione, con apposito strumento a compressione, di un tatuaggio indelebile ed inamovibile anche «post mortem», sulla porzione laterale di entrambe le cosce del suinetto posto appena sotto una linea orizzontale che parte dalla rotula ed in corrispondenza della parte inferiore del bicipite femorale.

La timbratura riproduce il codice di identificazione di cui al punto C.8.2 ed una ulteriore lettera alfabetica, utilizzata in funzione variabile in relazione al mese di nascita dell'animale.

C.8.4

Nelle ipotesi in cui il suino timbrato venga trasferito ad altro allevamento, quest'ultimo deve essere stato preventivamente riconosciuto dall'organismo abilitato e deve apporre un nuovo timbro recante il proprio codice di identificazione su entrambe le cosce dei suini, in modo da risultare indelebile ed inamovibile anche «post mortem».

Il timbro suddetto deve comunque essere apposto prima dell'invio del suino alla macellazione. Le modalità di codificazione e di applicazione dei timbri sono stabiliti dall'organismo abilitato. La timbratura è apposta sotto la responsabilità dell'allevatore.

C.8.5

Il timbro di cui al precedente punto C.8.4 è apposto sulla porzione laterale della coscia con una superficie di ingombro non superiore a 45 millimetri (altezza) per 85 millimetri (base), evitando la sovrapposizione con il timbro di cui al precedente putito C.8.2 e, preferibilmente non oltre l'ottavo mese di vita.

C.8.6

L'allevatore è obbligato a rilasciare, per i suini avviati alla macellazione, un certificato attestante la conformità dei medesimi alle prescrizioni ed alle condizioni particolari previste dal presente disciplinare.

A tal fine, all'atto della spedizione dei suini presso un macello riconosciuto, l'allevatore deve compilare, in triplice copia, un esemplare della certificazione di cui sopra, rilasciando un esemplare al macellatore e trasmettendone un altro all'organismo abilitato.

Detta certificazione, identificativa dell'allevatore, prenumerata e precodificata (*cfr.* punto C.8.1), viene datata e sottoscritta dall'allevatore ed integrata, inoltre, dall'indicazione sintètica dei genotipi utilizzati, dal numero dei capi e dalla relativa destinazione.

C.8.7

Gli allevatori sono tenuti a consentire ogni forma di controllo volta ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi loro derivanti dal presente disciplinare, ivi comprese le ispezioni necessarie a verificare l'idoneità dei locali e degli impianti e l'osservanza delle prescrizioni produttive.

L'organismo abilitato svolge i propri compiti di vigilanza e di controllo con particolare riferimento alla osservanza delle prescrizioni produttive ed alla regolare apposizione dei timbri, avvalendosi di proprio personale dipendente o di altri soggetti preventivamente incaricati e qualificati professionalmente, come indicato nella successiva scheda G.

In base al Testo unico, il veterinario ufficiale competente per territorio mette a disposizione dell'organismo abilitato, su richiesta dello stesso, tutti gli atti d'ufficio ritenuti necessari al controllo del regolare svolgimento delle operazioni previste dal presente disciplinare e dal Testo unico, nonché tutti gli adempimenti ritenuti necessari.

C.8.8

I macelli che intendono fornire le cosce suine fresche destinate alla produzione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo devono inoltrare all'organismo abilitato domanda per ottenere un apposito riconoscimento.

La domanda è corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione sanitaria, nonché dei requisiti igienico-sanitari richiesti dalle norme vigenti in materia.

L'organismo abilitato, effettuati i necessari accertamenti, provvede alla attribuzione di un codice di identificazione del macello e fornisce uno o più timbri destinati alla relativa apposizione sulle cosce suine fresche destinate alla produzione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo.

C.8.9

Sulle cosce suine fresche munite del timbro o dei timbri apposti dall'allevatore e pervenutegli con copia della certificazione di cui al punto C.8.6, accertatene la corrispondenza ai requisiti indicati nella precedente scheda B, il macellatore è tenuto ad apporre un timbro indelebile impresso a fuoco sulla cotenna in modo ben visibile, secondo apposite direttive emanate dall'organismo abilitato.

Detto timbro riproduce il codice di identificazione del macello presso il quale è avvenuta la macellazione.

Il macellatore è tenuto a munire ogni singola partita di cosce fresche sulle quali ha provveduto ad apporre il timbro di cui al presente punto, di un esemplare o di una copia della certificazione rilasciata nelle forme previste dal precedente punto C.8.6.

Qualora la certificazione originariamente rilasciata dall'allevatore si riferisca a suini le cui cosce vengono destinate a diversi stabilimenti e, comunque, a separate forniture, il macellatore è tenuto a trasmettere al prosciuttificio, per ogni singola consegna di cosce fresche sulle quali è stato apposto il timbro di cui sopra, copia della certificazione stessa nonché altri eventuali documenti richiesti dall'organismo abilitato.

I macellatori sono tenuti a consentire ogni forma di controllo intesa ad accertare l'esatto adempimento degli obblighi posti a loro carico dal presente disciplinare, ivi comprese le ispezioni necessarie a verificare l'idoneità dei locali e degli impianti, nonché l'osservanza delle prescrizioni produttive.

C.8.10

I laboratori di sezionamento eventualmente ricompresi nel circuito della produzione tutelata, soggiaciono agli stessi obblighi del macello di cui al punto precedente, e integrano la produzione prevista con fotocopia dei documenti che, ai sensi della vigente normativa amministrativa e sanitaria, hanno accompagnato il trasferimento delle mezzette o degli altri tagli da un altro dei macelli comunque riconosciuti.

C.8.11

Valgono, relativamente allo sviluppo delle attività di controllo dell'organismo abilitato, e relativamente agli obblighi del veterinario ufficiale, le indicazioni di cui al punto C.8.7.

I soggetti, allevatori e macellatori, nei confronti dei quali siano accertate inadempienze od illegittimità, ivi comprese false dichiarazioni o falsificazioni, sono puniti nelle forme previste dal Testo unico, Capo V «Sanzioni».

All'accertamento delle circostanze di cui al presente punto provvedono l'organismo abilitato ed altri organi di vigilanza e di controllo nelle forme meglio indicate nella successiva scheda G.

L'organismo abilitato provvede inoltre direttamente al controllo ed al sistematico riscontro degli obblighi di timbratura e di certificazione da parte di allevatori e macellatori nell'ambito delle procedure di controllo attuate nella zona di cui al punto C.1.

C.9

ALIMENTAZIONE DEI SUINI
DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI PROSCIUTTO VENETO
BERICO-EUGANEO

Alimenti ammessi fino a 80 chilogrammi di peso vivo
(Tutti quelli utilizzabili nel periodo di ingrasso,
in idonea concentrazione, nonché quelli sottoelencati.
La presenza di sostanza secca da cereali
non dovrà essere inferiore al 45% di quella totale)

Semola glutinata di mais e/o corn gluten feed	s.s.: fino al 5% della s.s. della razione
Carrube denocciolate	s.s.: fino al 3% della s.s. della razione
Farina di carne (solo se di buona qualità)	s.s.: fino al 2% della s.s. della razione
Farina di pesce	s.s.: fino all'1% della s.s. della razione
Farina di estrazione di soia	s.s.: fino ad un massimo del 20%
Distillers	s.s.: fino al 3% della s.s. della razione
Latticello*	s.s.: fino ad un massimo di 6 lt. capo/giorno
Lipidi con punto di fusione superiore a 36°C	s.s.: fino al 2% della s.s. della razione
Lisati proteici	s.s.: fino all'1% della s.s. della razione
Silomais	s.s.: fino al 10% della s.s. della razione

s.s. = sostanza secca

Alimenti ammessi nella fase di ingrasso
(La presenza di sostanza secca da cereali nella fase di ingrasso
non dovrà essere inferiore al 55% di quella totale)

Mais	s.s.: fino al 55% della s.s. della razione
Pastone di granella e/o pannocchia	s.s.: fino al 55% della s.s. della razione
Sorgo	s.s.: fino al 40% della s.s. della razione
Orzo	s.s.: fino al 40% della s.s. della razione
Frumento	s.s.: fino al 25% della s.s. della razione
Triticale	s.s.: fino al 25% della s.s. della razione
Avena	s.s.: fino al 25% della s.s. della razione
Cereali minori	s.s.: fino al 25% della s.s. della razione
Cruscami e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento	s.s.: fino al 20% della s.s. della razione
Patata disidratata ***	s.s.: fino al 15% della s.s. della razione
Manioca ***	s.s.: fino al 5% della s.s. della razione
Polpe di bietola surpressate ed insilate	s.s.: fino al 15% della s.s. della razione
Expeller di lino	s.s.: fino al 2% della s.s. della razione
Polpe secche esauste di bietola	s.s.: fino al 4% della s.s. della razione
Marco mele e pere; buccette d'uva o di pomodori quali veicoli di integratori	s.s.: fino al 2% della s.s. della razione
Siero di latte *	s.s.: fino ad un massimo di 15 lt. capo/giorno
Latticello *	s.s: fino ad un apporto massimo di 250 grammi capo/giorno di sostanza secca
Farina disidratata di medica	s.s.: fino al 2% della s.s. della razione
Melasso **	s.s.: fino al 5% della s.s. della razione
Farina di estrazione di soia	s.s.: fino al 15% della s.s. della razione
Farina di estrazione di girasole	s.s.: fino all'8% della s.s. della razione
Farina di estrazione di sesamo	s.s.: fino al 3% della s.s. della razione
Farina di estrazione di cocco	s.s.: fino al 5% della s.s. della razione
Farina di estrazione di germe di mais	s.s.: fino al 5% della s.s. della razione
Pisello e/o altri semi di leguminose	s.s.: fino al 5% della s.s. della razione
Lievito di birra e/o di torula	s.s.: fino al 2% della s.s. della razione
Lipidi con punto di fusione superiore a 40° C	s.s.: fino al 2% della razione

s.s. = sostanza secca

1. Ai fini di ottenere un grasso di copertura di buona qualità è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza secca (s.s.) della dieta.

2. Sono ammesse tolleranze massime del 10%.

3. Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno (*).

4. Se associato a borlande il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2% (**).

5. Patata disidratata e manioca insieme non devono superare il 15% della sostanza secca della razione (***).

6. Per «latticello» si intende il sottoprodotto della lavorazione del burro e per «siero di latte» il sottoprodotto di cagliate.

C.11
REPUBBLICA ITALIANA
L'area tratteggiata evidenzia le regione delimitate come indicato al punto C.3

SCHEDA D

ORIGINE DEL PRODOTTO IN RELAZIONE ALLA ZONA GEOGRAFICA

D.1

Nella produzione agroalimentare italiana trovano uno spazio importante i prodotti tipici, vale a dire quei prodotti che si distinguono per le materie prime impiegate, per una forte caratterizzazione del processo produttivo ed infine per la delimitazione della zona di produzione; queste produzioni sono, in Italia, ben conosciute dal consumatore.

I prodotti tutelati per origine e tecniche di produzione sono sottoposti ad un complesso di controlli che nel loro insieme garantiscono specifiche caratteristiche qualitative che scaturiscono da un concatenarsi di elementi naturali, ambientali ed umani, dovuti alle profonde relazioni che nel tempo si sono create tra la produzione agricola e la trasformazione del prodotto.

D.2

L'indicazione degli elementi che comprovano che il prodotto è originario della zona geografica richiamata dalla denominazione che lo designa, deve necessariamente considerare l'articolazione della delimitazione fissata con la precedente Scheda C.

Infatti il prosciutto Veneto Berico-Euganeo è sicuramente originario della zona geografica descritta nel precedente punto C.1. e le relative caratteristiche sono essenzialmente dovute all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani; inoltre la relativa trasformazione avviene esclusivamente nell'area geograficamente delimitata.

Nel contempo, la stessa materia prima utilizzata per la preparazione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo è originaria della zona geografica delimitata come indicato al precedente punto C.3, dove ne viene esclusivamente sviluppata la produzione, e le relative caratteristiche sono dovute essenzialmente all'ambiente, comprensivo dei fattori naturali ed umani.

D.3

Per i fini di cui al paragrafo 4 dell'art. 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 si nota che:

la denominazione «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» è già riconosciuta dallo Stato italiano come denominazione di origine a livello nazionale;

i requisiti pregiudiziali indicati nel succitato paragrafo 4 sono stati argomentati e risultano soddisfatti nella precedente Scheda C;

le considerazioni svolte al precedente punto D.2 possono essere provate da riscontri di carattere giuridico, storico e socio-economico;

sotto il profilo giuridico si richiama il Testo unico, che sarà abrogativo e sostitutivo della legge 4 novembre 1981, n. 628;

sotto il profilo storico, si rimanda a quanto descritto dai successivi punti D.4 e seguenti.

D.4

Premesso che la lavorazione del prosciutto crudo stagionato appartiene alla cultura storica di tutta l'Italia settentrionale, nel Veneto, come in ogni terra contadina il prosciutto ha antica storia e gloriosa tradizione.

I reperti delle tante stazioni preistoriche che costellano il Veneto, ma soprattutto le colline berico-euganee, e tra le quali proprio il castelliero di Montagnana, diedero conto della presenza del maiale già in quei tempi lontani; non erano ancora ovviamente figli di allevamento, ma i boschi allora molto estesi, ne ospitavano più che a sufficienza per chi avesse astuzia e forza per catturarli. Fu allora che si misero a punto le prime tecniche, ovviamente rudimentali, della trasformazione delle sue carni.

Gli storici romani, già nel III secolo a.C, accennano alla presenza di maiali nella grande foresta che da Lugo risaliva nel Veneto fino a Venezia (la foresta Litana), e alla fiorente esportazione di carni conservate da quei luoghi verso i grandi mercati di Roma. Fu da allora che il prosciutto Veneto cominciò ad uscire dai suoi confini, un'esportazione che si chiuse con il crollo dell'impero romano e dovette attendere non pochi secoli prima di tornare a fiorire.

Il trapasso dall'età romana al medioevo non misero tuttavia in grande crisi l'allevamento del maiale. Lo sfruttamento dei terreni abbandonati, di quelli comuni e del bosco diedero infatti vita ai contratti detti di soccida. È il periodo in cui gli enfiteuti e i coloni si fanno carico dei primi allevamenti comuni, e mano a mano che si afferma l'età feudale chiese, monasteri e signori impongono decime e diritti tra cui proprio il maiale o intero o già lavorato rappresenta una delle prestazioni principali.

Nel XII secolo alcuni bassorilievi del protiro della chiesa di San Zeno in Verona raffigurano scene di lavorazione del maiale; se ne notano altri simili anche sull'archivolto del portale maggiore della chiesa di San. Marco in Venezia: infatti, complice pure il sale che veniva dalle saline di Venezia e Chioggia, la carne di maiale veniva abbondantemente lavorata e trasformata.

Mano a mano che il Medioevo cede al Rinascimento, il maiale si vede rinserrato in città e stallini, ma ce n'è sempre in abbondanza per offrire sapidi prosciutti, soprattutto ai signori; entra così nella grande cucina dei tempi e non c'è quasi testo classico che non ne faccia menzione (si veda, ad esempio, l'Opera di Bartolomeo Scappi del 1570 e un ricettario padovano del '600).

In epoche più recenti (sul finire del secolo *XIX)* il prosciutto Veneto, anche per contrastare i prosciutti cotti e/o affumicati d'oltre Italia, comincia ad essere meno salato e si avvia ad essere apprezzato come prodotto allo stato naturale, ossia crudo. Anche il suo pubblico è ora diverso: da tempo le cosce non sono più decime riservate ai signori ma diventano prodotto di mercato.

È nata infatti la borghesia, non necessariamente con terre nel contado.

Nascono le prime aziende artigiane, nasce la prima concorrenza, ci si batte per fare un prosciutto che dia risonanza al nome del produttore.

Sulle pareti di tante aziende - aderenti all'odierno Consorzio - si possono ammirare i risultati di quello sforzo. Nel 1881 il Ministro Quintino Sella firma un diploma di partecipazione e vittoria all'Esposizione nazionale di Milano di quell'anno. Quando Torino, tre anni dopo, chiude l'Esposizione generale italiana, un altro diploma prende la strada del Veneto. Nel 1904, un diploma verrà da più lontano, dal Crystal Palace di Londra nell'ambito dell'International Food, Groeery and Allied Trades.

La prima fase prettamente artigianale si è sviluppata fino ai giorni nostri attraverso un processo di industrializzazione che ha mantenuto intatte le caratteristiche tradizionali del prodotto.

Le notizie storiche sono state così sintetizzate per non gravare il presente disciplinare con eccessive notizie e citazioni, peraltro ampiamente documentabili da una bibliografia accessibile a chiunque avesse interesse a consultarla.

D.5

Sempre allo scopo di non appesantire il dispositivo del presente disciplinare, si rimanda alla consultazione delle trattazioni in appendice alla presente scheda, ai punti D.6 (G. Ballarini «I fattori di produzione del prosciutto: origine preistoriche e storiche del prosciutto di maiale nell'area padana») e D.7 (A. Caleffi «Il suino pesante italiano: tipo genetico, qualità delle carni e tecniche di allevamento»), che richiamano la ricerca bibliografica di cui in allegato n. 7/D.

È in ogni caso certo che, acquisita la motivazione storica della differenziazione esistente tra le diverse aree geografiche («micro» quella di trasformazione, «macro» quella della produzione della materia prima) comunque coincidenti in un legame culturale, storico e socio-economico diversamente modulatosi nel tempo, la qualità e le caratteristiche del prodotto a denominazione di origine dipendono esclusivamente dall'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani che hanno esercitato, nel tempo, il loro influsso nell'area delimitata con le modalità considerate dal presente disciplinare, che definisce un'area della quale il prodotto è sicuramente originario.

Un'ulteriore conferma di ciò sì troverà nelle indicazioni della seguente scheda F, che riprende e sviluppa parte di quanto fin qui trattato a proposito del legame con l'ambiente geografico.

D.6

PREMESSA

I prosciutti padani ed in particolare il Prosciutto Veneto Berico-Euganeo, il Prosciutto di San Daniele, il Prosciutto di Parma e il Prosciutto di Modena prendono le loro origini da due precisi elementi: il maiale domestico e le tecnologie di produzione, che comprendono anche le specifiche condizioni sociali e le tipologie ambientali di allevamento e produzione.

Infatti esistono «prosciutti» e cioè cosce «prosciugatissime» o «perxuctus» di maiale selvatico ed anche domestico, ma prodotti con tecnologie diverse da quelle padane ed in particolare del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo, del Prosciutto di San Daniele, del Prosciutto di Parma e del Prosciutto di Modena.

Oggi è stato riconosciuto che da un punto di vista sociale e culturale, ma soprattutto delle tecnologie di produzione sviluppate e conservate dalla tradizione, che la Padania costituisce una unità anche per quanto riguarda l'allevamento del maiale e soprattutto la lavorazione di alcune sue parti di grande pregio, come la coscia dalla quale si origina il prosciutto. Questa unità nel tempo si è differenziata, dando origine al Prosciutto Veneto Berico-Euganeo, Prosciutto di San Daniele* Prosciutto di Parma e Prosciutto di Modena.

Oggi pertanto, pur avendo radici comuni, i quattro prosciutti padani sopra indicati hanno una loro precisa individualità.

Per conoscere la unicità ed al tempo stesso la diversità dei quattro «prosciutti padani» bisogna risalire, almeno per rapidi cenni, alla formazione del maiale domestico padano, al suo sviluppo nel tempo e nelle

differenziazioni locali, assieme al sorgere ed allo svilupparsi delle tecnologie di lavorazione e produzione dei prosciutti. Un campo di indagine vastissimo, oggi in buona parte esplorato, nel quale anche recentemente si sono avuti importanti progressi ed al quale è dedicata la presente esposizione.

IL MAIALE PADANO

Origini del maiale domestico Padano

Il maiale è un animale intelligente, abbastanza facile da domesticare, onnivoro e di agevole alimentazione anche con «rifiuti». Per questi motivi è da ritenere che il passaggio dalla selvaticità alla domesticazione sia avvenuto più volte, in diversi luoghi, a partire da diverse razze suine, varietà e sottovarietà. Per questo motivo ogni «regione culturale» ha il «suo maiale» ed a questo principio non fa eccezione la Padania.

La domesticazione del maiale, in ogni area o regione culturale, è stata per lunghissimo tempo parziale. Solo in tempi relativamente recenti il maiale è divenuto realmente un «maiale domestico» e cioè completamente dipendente dall'uomo. Recentissimamente poi questa dipendenza si è ulteriormente accentuata attraverso la tecnicizzazione degli allevamenti, con la quale si è arrivati al maiale denominato «maiale tecnologico» o «maiale industriale».

Tutto questo non fa che complicare la risposta alle domande: quando, dove e come il maiale è stato domestico (Bokonyi et al., 1973).

Secondo Pound (1983) le origini dell'addomesticamento del suino si perdono nella storia. Si ritiene che il primo tentativo si sia svolto verso il 6740 a.C. nell'area oggi identificata come Iraq. D'altra parte uno studioso cinese ha asserito che animali domestici si trovavano nel suo Paese fino al 2900 a.C. Clutton-Brock (1981) identifica invece un'area molto più vasta, che si estende dal Giappone al Portogallo ed all'Africa del Nord.

Probabilmente l'addomesticamento fu in origine favorito dal fatto che il maiale si presentava come un efficiente spazzino, consumatore di ogni tipo di scarto commestibile. Questo è il suo ruolo in molti Paesi in via di sviluppo.

Inoltre il problema dell'«origine» del maiale domestico è complicato dal fatto che i maiali, o meglio i suini selvatici, sono numerosi e la loro «classificazione» è ancora controversa ed in evoluzione, sulla base di sempre nuovi criteri tassonomici (Hoyny, 1973-1974). Marcuzzi e Vannozzi (1981) oltre al Sus scrofa con le sue diverse varietà (S.s. attila, ferus, nigripes, palustris, ussuricus) ricordano il Sus cristatus, Sus indicus, Sus mediterraneus, Sus meridionalis, Sus palustris (e la sua varietà S.p. rutimeyeri), Sus vittatus. Si tratta inoltre di classificazioni su base morfologica e tenendo conto della grande plasticità della specie è per lo meno molto dubbio trattarsi di vere «specie»; molto più probabilmente si tratta di «razze» e «varietà» locali.

Il Sus scrofa selvatico noto come cinghiale era diffuso in tutto il mondo antico (Europa, Asia occidentale, Nord Africa, alcune zone dell'Asia Orientale); il Sus cristanus era diffuso nel Nepal e Nord dell'India; il Sus vittatus era presente nell'Asia Orientale e soprattutto in Cina (Marcuzzi e Vannuzzi, 1981, Forni, 1976; Keller, 1909-1913; Bokonyi et al., 1973).

La domesticazione del maiale, o per lo meno l'inizio della sua domesticazione, è quasi certamente avvenuta in più luoghi ed in tempi diversi. Il primo di questi pare doversi riconoscere nell'area cinese dove, durante il Neolitico, furono domesticati il Sus cristatus ed il Sus vittatus (Marcuzzi e Vannozzi 1981). In Birmania vi sarebbe il più antico ritrovamento di maiali con caratteristiche ritenute di tipo «domestico». Già Darwin (1868) aveva segnalato che le forme addomesticate od in cattività perdono fino al 20% del peso encefalico e ciò vale anche per l'uomo in prolungata prigionia. Questo criterio permette di supporre se un cranio appartiene ad un suino selvatico o domestico. Un'altra prova di domesticazione a partire da reperti fossili è la lunghezza della corona del terzo molare, essendo statisticamente provato che la domesticazione influisce negativamente su detta lunghezza (Marcuzzi e Vannozzi, 1981).

Secondo Forni (1976) il maiale come animale «grufolatore», antropofilo od almeno come sinantropo gradito o tollerato e con un inizio di domesticazione sarebbe presente in Eurasia dall'VIII-DC millennio a.C.

Tuttavia i primi «veri» allevamenti dei suini sarebbero stati effettuati in Mesopotamia, Iran e Iraq circa nel 3500 a.C. o per lo meno a tale data i maiali presentano già rilevanti modificazioni morfologiche. Una statuetta sumera datata al 2500 a.C. rappresenta un maiale grasso, privo di setole con le orecchie lunghe e pendenti, completamente diverso dagli esemplari selvaggi coevi.

Il maiale non sarebbe stato addomesticato in Europa, ma vi sarebbe giunto in più riprese e da varie razze e stipiti dalle regioni dell'Est. Non è comunque facile stabilire una cronologia, anche perché in Europa esisteva il maiale selvatico o cinghiale con il quale i maiali semidomestici o domestici si incrociavano, perché in generale l'allevamento del maiale era di tipo brado o semi-brado. Relativamente scarsi erano i maiali presenti nei villaggi o città.

Secondo Keller (1909-1913) nelle palafitte svizzere è presente il S. indicus domestico uguale a quello trovato a Ninive. Alla fine del Neolitico (Marcuzzi e Vannozzi, 1981) in questi insediamenti umani esistono tre tipi di maiali domestici: uno derivato dal Sus scrofa locale, di grande taglia ed adatto al pascolo, evidentemente tenuto in condizioni brade o semibrade, un secondo animale più piccolo riferibile al sopracitato indicus mantenuto nell'area palafitticola; un terzo maiale molto piccolo che, come il maialino cinese, vive probabilmente nelle capanne.

Di maiali domestici in Europa si può parlare con certezza nel Neolitico e precisamente nella Penisola Iberica, Francia meridionale e occidentale. Arene Candide, Renania, Sardegna e nella già citata Svizzera. Nell'Europa centrale il maiale è allevato fin dall'epoca della prima «ceramica a nastro» (Muller-Karope, 1968) ed in Ungheria appare con la cultura del Tibisco.

In Italia, oltre ai già citati ritrovamenti del Neolitico alle Arene Candide, il maiale domestico si trova nell'età del bronzo nelle palafitte di Ledro (Trentino sud-occidentale) (Riedel, 1976). Nelle torbiere del Garda il porco delle miniere o Sus palustris potrebbe forse derivare dal Sus meridionalis, presente in Sardegna oltre che in Maremma, se non è frutto di addomesticamento (Riedel, 1955-1956). Anche a Barche di Solferino, Isolone (età del Bronzo) ed a Colombare (Eneolitico) nel Veneto Riedel (1976; 1948; 1948/50; 1957; 1950) ritrova maiali, cinghiali e forme intermedie giudicate esisti di incroci. A S. Bricco di Lavagno presso Verona (Riedel, 1940/50), nell'età del ferro, gli animali domestici sono nettamente prevalenti su quelli selvatici, il maiale ha notevoli dimensioni e forse è riportabile al Sus palustris (Riedel, 1940-1950). Anche in Venezia Giulia nell'ambito della cultura dei castellieri tarda Età del ferro - epoca romana, vi sono resti di maiali domestici (Riedel. 1951; 1950; 1957).

Da ricordare anche le ricerche di Moroni e Annermann (1970) sui maiali veneti.

Forse il maiale è stato domesticato in Europa, ma molto più probabilmente è stato importato già domestico dall'Est e successivamente sono stati domesticati i suini europei autoctoni (il cinghiale ancora esistente - noto come Sus scrofa ferus sarebbe il residuo di tali maiali). Comunque con incroci tra il Sus vittatus di importazione e il Sus scrofa autoctono, il processo di domesticazione del maiale ha interessato prevalentemente l'Europa mediterranea. È infatti agevole constatare che in epoca preistorica la domesticazione del maiale è avvenuta soprattutto nell'Italia del nord (Alpi Pre-Alpi, Pianura Padana) e questo in rapporto al tipo di vegetazione dominante. Il maiale è infatti un animale «selvatico» che si alimenta largamente dei frutti della selva o bosco come le ghiande.

Tutto porta quindi a ritenere che vi sia stato lo sviluppo di una semi-domesticazione nell'Italia Settentrionale del maiale, tipica dell'area culturale padana, soprattutto in ambito della cultura celtica.

Nell'area mediterranea invece prevalevano i piccoli ruminanti (pecore e capre) e la pastorizia. Tutto ciò non escludeva la presenza del maiale, ma in misura limitata, anche nell'area più propriamente mediterranea. A solo titolo di esempio si può ricordare che in Egitto il maiale è un «animale da lavoro» che dissoda i campi grufolando e camminando tra gli stessi: dopo le piene del Nilo, per stanare i vermi di cui è ghiotto, con il grifo e gli zoccoli traccia nel limo dei solchi di profondità perfetta per la semina del grano.

Ricerche glottologiche (Devoto, 1962; Benveniste, 1969, 1976) recentemente analizzate da Marcuzzi e Vannozzi (1981) per quanto concerne l'area delle lingue indoeuropee, dimostrano che l'etimo «us» e «sus» indoeuropeo è usato indifferentemente per il cinghiale (maiale selvatico) ed il maiale domestico. L'etimo «porko» designa invece per l'animale giovane e soprattutto quello lattante (Marcuzzi e Vannozzi, 1981; Benveniste, 1969), più frequentemente usato per l'animale da macello, per cui il termine di «porchetta».

Il maiale padano nei tempi storici

Tutto porta a ritenere che nel lento passaggio tra la preistoria e la storia, nella Pianura Padana esistessero più «tipi» di suini, differenziati più per le dimensioni e le abitudini che per altri motivi. Tutti inoltre costituivano un'unica «specie» biologica con possibilità di reciproco incrocio fecondo.

Il cinghiale (Sus scrofa ferus) viveva libero nei vasti terreni boschivi e/o paludosi della pianura e nelle boscaglie delle colline e montagne, si alimentava dei frutti del bosco, in particolare delle ghiande, ed era oggetto di caccia. Branchi di animali di relativamente grande taglia e semidomestici, ma con continue possibilità di incrocio con i cinghiali, vivevano nelle boscaglie attorno agli insediamenti umani; da questi branchi gli uomini prelevavano i giovani per la macellazione. Maiali ancora più domestici e di minor taglia vivevano inoltre in stretta vicinanza dell'uomo, nei suoi villaggi e abitazioni, in stretta «antropofilia», alimentandosi di rifiuti.

Fin dagli inizi della civilizzazione umana il maiale assume quindi due aspetti: quello di animale «di bosco» in opposizione quindi agli animali «di pascolo» come le pecore, e come animale «di città».

Per quanto concerne l'allevamento del maiale in periodo etrusco e nella pianura padana, come riferito anche da Dancer (1984) è necessario riferirsi a Polibio (Storie, XII, 4) ed a M.T. Vairone (De Re Rustica, II, 4,9).

Estremamente interessanti sono le recenti ricerche su di un insediamento etrusco a Forcello (Bagnolo S. Vito, nei pressi di Mantova) eseguiti da Olivieri del Castrilo (1990) e riguardanti una città etrusca del V secolo a.C. Tra i reperti ossei oltre il 60% riguarda il maiale e seguono nell'ordine ovicaprini e bovini. L'età di macellazione dei maiali era verso i due, tre anni.

Questo significa che gli Etruschi padani praticavano un tipo di allevamento stabile e specializzato per la produzione di carne suina. Gli studi effettuati dimostrano che si trattava di maiali di piccola taglia (65-75 centimetri di altezza al garrese al momento della macellazione); erano allevati sia i maschi che le femmine, in un rapporto di 1:1,5. Si tratta di maiali simili a quelli allevati in un'altra città etrusca padana, Spina, ed analoghi a quelli di razze suine pre-romane, di altezza e robustezza sicuramente inferiori a quelli di razze più antiche.

Quella ora tratteggiata è più o meno la situazione che nella Pianura padana si trova all'inizio della dominazione romana, quando il già citato Polibio ricorda la estensione dei querceti e la conseguente abbondanza di suini. Conferma ulteriore viene da Strabone secondo il quale l'Emilia riforniva di carni suine e di maiali vivi tutta l'Italia: «Tanta è l'abbondanza di ghiande raccolte nei querceti della pianura, che la maggior parte dei suini macellati in Italia, per le necessità dell'alimentazione domestica e degli eserciti, si ricava da quella zona» (Polibio, II secolo a.C).

Nel periodo romano, e per questo possiamo riferirci a Columella, esistevano allevamenti stanziali e «razionali» di maiali. Le scrofe con i loro maialini sono allevate in parchetti singoli, nei quali Columella consiglia di mettere un gradino davanti a ogni cella. Che questo espediente, atto ad impedire la uscita della scrofa, fosse «reale» è stato dimostrato dai reperti archeologici nella fattoria di Settefinestre recentemente scavata in Toscana e descritta da Carandini e Settis (1979). Si deve quindi ritenere che, almeno nelle fattorie più «moderne», i Romani avessero attuato un allevamento razionale ed intensivo del maiale, nel quale eseguivano una scelta dei singoli riproduttori e quindi una selezione, ed effettuavano un'alimentazione guidata, seppure integrata dal pascolo, come appunto fa supporre l'artificio del «gradino» per impedire o permettere l'uscita della scrofa dal suo parchetto.

La grande crisi agricola e demografica del III-IV secolo d.C. vide grandemente estendersi le aree incolte e boschive e di conseguenza rilanciò l'allevamento brado e semibrado dei suini, a scapito dell'allevamento degli animali pascolativi (ovini e bovini). Un'ulteriore spinta in questa direzione venne dalle successive ondate di invasioni di popoli dell'Est e del Nord Europa e decisiva fu soprattutto l'invasione longobarda (anno 569), che a poco a poco diffuse consuetudini economiche e alimentari diverse da quelle romane.

Nella Pianura Padana si diffusero le abitudini tipiche di una civiltà seminomade che sfruttava soprattutto ciò che la natura offriva spontaneamente, e quindi utilizzava il bosco con i suoi diversi frutti e «sottoprodotti»: tra questi il maiale era uno dei più importanti (Baruzzi e Montanari, 1981).

Con l'ingresso in Italia dei Longobardi, dalle Venezie sino alla Pianura Padana, si creò quindi una «frattura» politica, economica, di usi e costumi.

Nei territori orientali e litoranei che i Bizantini riuscirono a preservare dall'invasione longobarda rimasero le abitudini «mediterranee» legate alla pastorizia e più propriamente «romane» (Romania, da cui Romagna) dove permane l'uso della carne ovina e soprattutto del «castrato» (Caroselli, 1970).

Nelle altre parti della Pianura Padana invase dai Longobardi (Longobardia da cui Lombardia) l'allevamento del maiale subisce un ulteriore rafforzamento e si estende nei boschi, soprattutto di querce.

La zona di Parma, Modena e di tutte le Venezie sono comprese nella vasta area di cultura longobarda del maiale.

Nel Medioevo fra le attività silvo-pastorali un rilievo tutto particolare aveva il pascolo dei maiali, al punto che i boschi venivano «misurati» non in termine di superficie, ma di maiali. Ad esempio si diceva «il bosco di Alfiano può ingrassare 700 porci» e con questa unica stima si forniva il dato che si riteneva più utile (Baruzzi e Montanari, 1981). I branchi di maiali erano «guidati» da un verro secondo le leggi longobarde, denominato sonorpair quando comanda un gregge di almeno trenta capi, o da una scrofa detta ducaria, sempre secondo le leggi longobarde (Baruzzi e Montanari, 1981; Grand-Delatouche, 1968). I branchi di maiali erano sotto la custodia di un porcaro molto spesso «legato» al territorio (servo della gleba) che inoltre provvedeva ai maiali nei periodi di «difficoltà».

Ricoveri provvisori, denominati porcaritie dai documenti altomedioevali, venivano approntati nei boschi quando il tempo si faceva inclemente. D'inverno i maiali venivano riportati a casa, per brevi e provvisori periodi di stabulazione, durante i quali inoltre si procedeva alla macellazione dei soggetti previamente ingrassati. Un significativo segno di importanza del capo-porcaro (magister porcar*ius*) risulta dall'Editto di Rotari del 653: la somma che si pagava al loro proprietario, come risarcimento, qualora uno di questi venisse ucciso o ferito, ha il valore più alto in assoluto, uguagliato solo da quello di un maestro artigiano.

I maiali medioevali che in Francia sono stati recentemente studiati da Oger (1982) hanno ancora aspetti molto simili ai maiali selvatici e con i quali continuano ad incrociarsi.

Sulla base della abbondante iconografia recentemente raccolta e discussa da Baruzzi e Montanari (1981) i maiali padani medioevali erano magri e snelli, con gambe lunghe e sottili, di colore scuro, rosso o nerastro, ma non mancavano anche animali con pelo più chiaro o animali con «fasce», ad esempio del tipo della razza «cinta senese». La testa è grande e lunga, il grifo è appuntito ed adatto al grufolare, le orecchie sono corte ed erette, le setole sono forti, abbondanti e ritte sulla schiena; i denti canini emergono bene in vista.

Da non dimenticare infine che il maiale medioevale aveva anche una vita «cittadina», che si svolgeva nei cortili delle case, nelle vie e nelle piazze. Da tale consuetudine collegata al «riciclo» dei rifiuti urbani, nascevano problemi di igiene e di «ordine pubblico» (Baruzzi e Montanari, 1981). Negli Statuti di Bologna dell'anno 1288 (Fasoli e Sella, 1939) risulta: «Ordiniamo che nessuno tenga troie con i piccoli nella città di Bologna, e neppure senza piccoli nei pressi della città, fino alla distanza di un miglio. E che nessuno lasci andare per la città e i borghi scrofe e maiali, se non sono castrati e non hanno l'anello al muso; dal primo maggio alla festa di S. Michele (29 settembre) neppure quelli con l'anello possono circolare per la città. Ordiniamo che nessun porco o scrofa entri nella Piazza del Comune o nella Piazza di Porta Ravegnana. Si eccettuano da questa proibizione i greggi di porci ivi condotti dai mercanti, o da altre persone, per essere venduti, le bestie devono però essere legate».

Il Capitolato per il pubblico porcaro del Comune di San Damele (1574) «assegna a Zuan Rondela di Ragogna il compito di pascolare i maiali (esclusi quelli da latte) di tutti coloro che ne possiedono e stabilisce per questi l'onere del mantenimento del porcaro - un di per porco - il tutto per lire 24 al mese».

Ai soli cittadini di San Daniele è consentito il pascolo sui terreni pubblici e la macellazione nell'apposita struttura comunale; occorrono 20 anni di residenza per acquisire i diritti sui beni pubblici, le deroghe a tale precetto sono eccezionali. (Rebellano e Santese, 1993).

Il passaggio dal bosco al porcile avviene con la ripresa dell'agricoltura ed il connesso sviluppo demografico che inizia nei secoli X-XI e continua, sia pine con alterne vicende, in connessione all'estendersi dei territori destinati all'agricoltura ed alla sottrazione all'uso comune dei boschi e delle selve acquisite dai ceti dominanti a favore della selvaggina «Res regalis». Piero De Crescenzi, agronomo bolognese del XIII secolo, scrive che «si devono dar loro le ghiande, le castagne e simiglianti cose, o le fave, o l'orzo, o il grano: imperocché queste cose non solamente ingrassano, ma danno dilettevole sapore alla carne».

Con la comparsa della mezzadria (Roda, 1979-80) l'allevamento del maiale tende a restringersi, ma soprattutto si modifica.

Il contadino continua a tenere qualche animale all'interno del podere al quale dedica tutta la sua attività non svolgendo più attività silvo-forestali (Montanari, 1979 - Baruzzi e Montanari, 1981).

Tuttavia, come risulta da una relazione del Du Tillot della fine del 1700, relazione riguardante il territorio di Parma e recentemente messa in luce e discussa da Dall'Olio (1983), in tale periodo la produzione del maiale era ancora strettamente legata la pascolo ed alle ghiande, così vi erano annate favorevoli a sfavorevoli in rapporto alla produzione di ghiande. Sempre alla fine del 1700 il consumo di carne di maiale a Parma era relativamente elevato (4.500 maiali circa macellati ogni anno, ad uso soprattutto dei monasteri e conventi) e si propose di allestire due macelli per suini analoghi al Pelatoio di Bologna.

In tutto il medioevo e fino alle soglie del 1900, come recentemente ha fatto notare Mondini (1978), la denominazione più usata è quella di «Porco», indipendentemente dal fatto che si tratti di animali selvatici, semidomestici o domestici. L'etimo sus (sonopair longobardo, scroa per scrofa) è invece riservato agli animali da vita, e darà origine al termine «suino» ora largamente diffuso e che si affianca a quello di maiale. Per il cinghiale è in uso il termine di Porci silvestres (Salimbene da Adam).

Cenni sull'uso alimentare del maiale nella Padania

Il maiale, come maiale selvatico (cinghiale) o semiselvatico o domestico, è stato quasi esclusivamente un animale «da carne» ed è sempre stato impiegato nell'alimentazione Europea e Padana, dove non risultano i «divieti» o «tabù», che invece hanno riguardato altre aree culturali, tra le quali sono da ricordare quella egiziana per taluni periodi storici, ebrea e musulmana (Ballarini, 1981).

Precise documentazioni dell'uso alimentare del maiale si hanno dallo studio dei reperti ossei preistorici, davanti alle grotte o nei primi insediamenti umani (terramare). Etruschi, Galli (a questo ultimo riguardo esiste la testimonianza di Ateneo) e soprattutto i Romani della Pianura Padana usavano ampiamente le carni suine. A questo ultimo proposito, come ricorda Susini (1960), poche comunità romane come quella bolognese, hanno restituito un numero così cospicuo di menzioni artigianali e professionali, e tra queste quella di suar*ius*.

Bisogna infatti ricordare che la funzione della città come incrocio tra la Via Emilia e le strade dell'Appennino e del Delta del Po cui forse conduceva una via d'acqua, aveva determinato, già dalla fiorentissima età felsinea etrusca, il formarsi di un cospicuo ceto mercantile ed artigianale.

In modo analogo era avvenuto in altri centri lungo la Via Emilia, ad esempio Parma nella quale la Via Emilia si incrocia con il Torrente Parma e con una via appenninica che portava al mare Tirreno; una via quest'ultima che ebbe incremento con lo sviluppo del porto di Luni e da questo le derrate alimentari prodotte nella zona di Parma arrivavano agevolmente via mare fino a Roma.

Le menzioni artigianali padane (in questo caso di Felsina-Bononia-Bologna) derivano anche da stele funerarie, tra le quali è molto importante quella di Q. Valer*ius* Restitutus della prima metà del I secolo dopo Cristo, che rappresenta la bottega di un macellaio (lan*ius*).

Un altro monumento sepolcrale che ha riferimento al commercio ed alla lavorazione della carne di suino è composto da due steli, una delle quali mostra la figura di mi suar*ius* (allevatore o mercante di proci) che sospinge innanzi a sé sette maialetti; l'altra stele presenta un mortaio con relativo pestello, gli strumenti mediante i quali la carne, il sale e le spezie venivano tirate per dare l'impasto necessario alla preparazione degli insaccati suini, ben noti ed apprezzati anche in età romana (Susini, 1958). In proposito non è superfluo ricordare che il nome moderno di mortadella sembra derivare appunto da quello di «mortarium».

Venivano destinati alla macellazione animali di peso limitato (dai 30-40 chilogrammi ad un massimo di 70-80 chilogrammi) (Silcher Van Bath, 1972; Pesez, 1973; Stouff, 1969, Anselmi, 1975; Rouche, 1973; Montanari, 1979), spesso castrati (se maschi) per togliere loro il non gradevole odore-sapore «urinoso» del verro.

Si trattava di animali che difficilmente avevano meno di un anno di vita e le ossa riportate alla luce dagli scavi archeologici appartengono il più delle volte ad animali uccisi fra il primo e il secondo anno di vita, ma anche al terzo e perfino al quarto anno di vita (Marcuzzi e Vannozzi, 1981; Barker, 1973; Tozzi, 1980). Il lungo periodo di allevamento era la conseguenza delle caratteristiche genetiche delle razze allevate, ad alta rusticità ed a bassa precocità e ad una alimentazione certamente non adeguata e ricca di carenze.

Il periodo dell'uccisione era per lo più nei mesi di novembre e dicembre, comunque sempre nell'inverno (Marcuzzi e Vannozzi, 1981); vedasi ad esempio la tradizionale fiera di Santa Caterina il 25 di novembre, a Montagnana (Veneto). Da un'ampia iconografia è anche nota la tecnica di mattazione con stordimento tramite un colpo sulla testa e successiva iugulazione o colpo al cuore; seguiva la raccolta del sangue e la successiva pulitura della pelle con fuoco ed acqua bollente, apertura e divisioni in mezzene e successivamente in parti. I «tagli» erano destinati al consumo fresco od alla conservazione.

I PROSCIUTTI PADANI

Notizie storiche sui prosciutti padani

Una tecnica fondamentale di conservazione della carne era quella della salagione, la cui origine si perde nella notte dei tempi, che certamente è stata «scoperta» più volte ed indipendentemente, applicata su carni di tipo diverso, ma soprattutto su carni prodotte stagionalmente, in particolare di maiale e di pesce. «Nulla è più utile del sale e del sole» scriveva nel I secolo a.C. Plinio Il Vecchio e nel VII ripeteva Isidoro Di Siviglia.

La prima importante, anche se «indiretta», testimonianza di cosce salate di maiale (prosciutti o proto-prosciutti) nella Pianura Padana la si ricava dalle già citate indagini archeologiche di Olivieri del Castillo (1990) a Porcello (Bagnolo S. Vito di Mantova) e riguardante un insediamento etrusco del V secolo a.C. Infatti tra le numerosissime ossa di maiale ritrovate (circa 30.000 reperti!!) sono sorprendentemente rare quelle degli arti posteriori. Questo fatto non può essere casuale e fa ritenere che le cosce di maiale fossero utilizzate altrove e quindi esportate, ovviamente dopo essere state salate e quindi trasformate in prosciutti o «proto-prosciutti». Non è escluso che questi prosciutti fossero esportati fino in Grecia, dove erano noti. Infatti indizi sulla conoscenza del prosciutto nella Grecia Antica li ricaviamo anche dai termini usati di kolia e perna (Aristofane: Plutus, Luciano: Lessifane XXXIV, 6).

I romani conoscevano bene il Prosciutto di maiale, che denominavano «perna» (Vairone, De Lingua Latina) e che ritroviamo anche in una insegna di taverna (Tacca, 1990). È anche da ricordare Q. Orazio Flaccio (Satira II, w 116-117) e l'uso medicinale dell'osso di prosciutto (Marcello Empirico - De medicamentibus fisycis razionalibus).

Columella (I secolo d.C.) nel suo De Re Rustica ricorda che «tutti gli animali, ma specialmente il maiale, devono essere tenuti senza bere il giorno prima della macellazione, perché la carne risulti più asciutta ... Quando avrai ucciso il maiale ... disossalo accuratamente; con questo si rende la carne salata meno soggetta a decomporsi e più durevole, salalo con del sale torrefatto, e soprattutto riempi di sale con tutta abbondanza quelle parti in cui sono state lasciate le ossa; dopo aver predisposto le placche o i pezzi sopra dei tavolati, mettili sopra dei larghi pesi, in modo che scolino bene. Al terzo giorno rimuovi i pesi e strofina diligentemente con le mani la carne salata, quando poi la vorrai rimettere a posto, aspergila di sale sminuzzato e ridotto in polvere, e riponila così; non tralasciare di strofinare tutti i giorni col sale finché sarà matura.

Se mentre si strofina la carne ci sarà bel tempo, la lascerai sotto sale per nove giorni; ma se il cielo sarà nuvoloso, bisognerà portare la carne salata alla vasca dopo undici o dodici giorni: dopo i quali prima si scuote il sale, poi si lava accuratamente con acqua dolce, in modo che da nessuna parte rimanga attaccato del sale e dopo averla lasciata asciugare un poco, la sospenderemo nella dispensa della carne, dove giunga un po' di fumo che possa asciugarla del tutto, nel caso che contenesse ancora un po' d'acqua.

Questo tipo di salatura si potrà fare molto bene durante l'epoca del solistizio invernale, ma anche nei mesi di febbraio, prima però delle idi». È facile rilevare una serie di consigli tuttora validi: attenzione alle parti vicine all'osso, uso di sale ben asciutto, schiacciamento per estrarre l'umidità, macellazione del maiale durante il periodo freddo (dal 21 di dicembre a metà febbraio) e così via.

Tuttavia qui si parla di carni salate e poi in parte asciugate al calore del fuoco e non affumicate, disossate, e non del «prosciutto crudo» quale ora lo intendiamo, ma con una tecnica analoga a quella ancora attuale per quest'ultimo.

Per quanto riguarda la conservazione di cosce intere di maiale tramite «prosciugamento» (da cui il termine di «perxuctus» o prosciugatissimo) bisogna arrivare a Catone Il Censore che nella sua De Agricoltura (II secolo a.C.) indica che le cosce devono venir poste in un doglio a strati, coprendo ogni strato ed il tutto con abbondante sale, avendo l'avvertenza che i pezzi non si tocchino tra loro; dopo una permanenza di dodici giorni i pezzi di carne vengono tolti dal sale, accuratamente lavati, fatti asciugare al vento secco per due giorni, quindi unti con olio ed aceto, ed appiccati ad un palo nei pressi del focolare.

«Né tarli né vermi li toccheranno», dice Catone, in conseguenza del trattamento misto salagione-affumicamento.

Anche in questo caso non vi è alcun affumicamento, ma soltanto un asciugamento favorito dall'aria calda.

Nel Medioevo, quando abbiamo ulteriori e più precise informazioni, era diffusa l'abitudine di tagliare il maiale a metà in senso longitudinale, costituendo due «mezene» da cui il termine ancora diffuso di mezzetta, di peso abbastanza limitato (Messedaglia, 1943-44) e che venivano conservate tramite salagione. In Francia tali mezzette, denominate baccones da cui il bacon inglese, a disposizione dei monaci di Corbie nel secolo IX pesavano circa trenta chilogrammi, (Rouche, 1973).

Quando il maiale non veniva conservato intero, si salavano le parti più pregiate: coscia o prosciutto e «gambuccio», «scamarita» (parte della schiena vicina alla coscia; Sella, 1937), spalla. Non si salvano parti meno pregiate a causa dell'alto prezzo del sale.

L'importante ruolo del sale per la conservazione della carne come di altri alimenti tra cui pesci e formaggi, ed equilibratore di una alimentazione umana prevalentemente vegetariana, quindi ricca di potassio, mantenne sempre vivo un intenso commercio di questa derrata. Come anche recenti autori hanno dettagliatamente descritto e discusso (Meyer, 1981) il sale delle saline costiere (Venezia. Cornacchie, Cervia) risaliva all'interno della Pianura Padana orientale, soprattutto tramite le vie fluviali, lungo il Po ed i suoi affluenti. A causa del costo non tanto di trasporto, quanto delle gabelle alle quali era sottoposto, appunto perché derrata alimentare «indispensabile», si cercava di produrlo in loco sfrattando le miniere di salgemma ed in particolar modo le sorgenti saline dell'entroterra.

La Pianura Padana, formatasi lentamente per sedimentazione, contiene nelle sue profondità e racchiusi tra strati di argilla impermeabile notevoli quantità di sale marino fossile e per questo acque e pozzi salati pullulano nella bassa pianura, sulle colline e nella montagna (Marenghi, 1963).

Famosi erano i pozzi di acque salse della collina parmense attorno ai paesi denominati appunto Salsomaggiore e Salsominore (Baruzzi e Montanari, 1981; Bonatti, 1981). In questi luoghi si svilupparono quelle che furono denominate «fabbriche del sale» che risalgono probabilmente al tempo dei romani (Bonatti, 1981; Drei, 1939).

Evidentemente la lavorazione delle carni e la loro conservazione con il sale esigeva una determinata tecnologia e fin dall'inizio del IX secolo il capitolare di Carlo Magno sulla gestione delle Aziende Regie prescriveva che «Omino praevidendum est cum omni diligentia it quicquid manibus laboraverint aut facerint, id est lardum, siccamen, sulcia, niusaltus ... omnia cum summo nitore sint facta vel parata».

Il maiale produceva una derrata che doveva servire per una intera annata. Accanto alle frattaglie, sangue e talune parti da utilizzare immediatamente, ve ne erano altre da conservare a lungo, le già citate preparazioni salate. La quota intermedia a «media conservazione» era costituita dagli insaccati, il cui mantenimento era affidato a fermentazioni guidate da una serie di fattori e condizioni: alcuni di questi (sale, umidità, temperatura) erano molto efficaci, altri meno.

Tra questi ultimi vi sono le spezie, che tuttavia avevano almeno il ruolo di «mascherare» eventuali odori o sapori non completamente graditi, o di servire quali elementi di «controllo» e «repressione» nell'uso alimentare dell'insaccato stesso. Questo è il caso delle spezie piccanti che inducono a mangiare «molto» pane e «poco» companatico.

Tra gli insaccati padani si ricordano i salami, i cotechini e gli zamponi, i cappelli da prete e le bondiole, e così via. Numerose sono le attestazioni iconografiche dell'uso padano di conservare il maiale sotto forma di insaccati.

Tra le spezie di cui è documentato l'uso nei secoli passati e fin dal medioevo (Baruzzi e Montanari, 1981), si possono ricordare il pepe ed altre spezie di origine orientale (cannella, chiodi di garofano, noce moscata, zenzero, comino, zafferano), oppure le erbe aromatiche prodotte negli orti casalinghi: timo, maggiorana, salvia, anice, rosmarino, prezzemolo, coriandolo, ma soprattutto l'aglio (Baruzzi e Montanari, 1981).

Il maiale era inoltre una preziosa fonte di grasso. Esiste intatti una «carta geografica dei grassi culinari»: nel Nord Italia (Centro Europea) dominano i grassi animali, mentre nell'Italia Centro-meridionale (Mediterranea) dominano quasi incontrastati i grassi vegetali e soprattutto l'olio di olivo. Fin dal Medioevo nell'Italia del Nord si usavano prevalentemente i grassi di maiale (lardo e strutto) e limitatamente il burro.

L'olio non era tuttavia sconosciuto, ed era di olivo per i ricchi e di noce per i poveri. Il lardo fin dal periodo longobardo veniva conservato tramite salatura; i muratori longobardi ricevevano una quota fissa di lardo di circa cinque chilogrammi per il loro sostentamento prima di iniziare il lavoro stagionale (Baruzzi e Montanari, 1981). Fin dall'VIII secolo nella Pianura Padana lo strutto era noto come uncto, grassa, sunzia, assungia (Tanara, 1965; Rosselli, 1518).

Da quanto esposto è facile individuare, della Pianura Padana, una antichissima «vocazione» suinicola, che è stata intensificata dalla dominazione longobarda. In questa vasta «area», fin dai tempi molto antichi, si sono sviluppate alcune tecnologie di conservazione delle carni, ad esempio la salagione. Contemporaneamente si è avuta una quasi infinita serie di «varianti», per le quali non è possibile individuare singole origini e motivazioni storiche. Una di queste è per esempio tipica dell'area bolognese e risalente almeno al periodo romano. Con la finissima triturazione delle carni e del grasso, si ottiene un impasto da conservare tramite l'aggiunta di sale e spezie ed eventualmente tramite cottura (mortadella), da consumare cruda (salsicce e salami) o dopo cottura (cotechini e zamponi).

Più ad Ovest, in una zona in cui erano presenti affioramenti di sali iodati con bromo e piccole quantità di salnitro (Marenghi, 1963), si sviluppa la tecnologia di conservazione di cosce di maiale di dimensioni medie, ma soprattutto elevate, con la sola salagione e la loro «asciugatura» in ambiente asciutto come indicato da Catone Il Censore.

I prosciutti padani nel II millennio

Con la rivoluzione agraria dell'inizio di questo millennio la Pianura Padana fu disboscata e contemporaneamente le acque vennero regolate: il coltivo prese il sopravvento sull'incolto e di conseguenza il maiale al pascolo ridusse sempre più la sua importanza, ma trovò una nuova opportunità: il siero di latte derivato dalla produzione dei formaggi, soprattutto nelle zone di produzione del Formaggio Grana (Parmigiano, Parmigiano-Reggiano, Grana Padano) e di altri formaggi, come nelle Venezie. La rivoluzione agraria, se ridusse e fece scomparire gran parte degli animali che sfruttavano l'incolto, non influì sul maiale, che anzi se ne avvantaggiò, come risulta ad esempio dalle opere di Tanara (1965) e di Laudi (1969).

La evoluzione della alimentazione del maiale padano alla fine del XIX secolo si associò alla modifica delle popolazioni suine, con la introduzione delle «razze bianche» inglesi, di buona taglia e particolarmente vocate alla produzione di grasso. Caratteristiche queste che influirono positivamente sulla taglia del prosciutto da stagionare.

Nonostante i cambiamenti avvenuti nella alimentazione e nelle popolazioni di maiali allevati, rimasero assolutamente costanti alcune caratteristiche indispensabili per la produzione di un prosciutto crudo (stagionato) di tipo padano:

accrescimento corporeo «lento» e quindi macellazione di maiali «maturi» e non con carni «giovani»;

peso «elevato» dell'animale, ma soprattutto della coscia e buona copertura di grasso sottocutaneo anche a livello della coscia.

La salagione delle carni di maiale ed in particolare dei tagli più pregiati, come le cosce e quindi il prosciutto, è sempre stata presente nella Pianura Padana fino ai giorni nostri.

Una tecnologia di conservazione fondamentalmente unitaria e che ha avuto una differenziazione territoriale importante secondo anche alcune fondamentali caratteristiche climatiche ambientali e che ha portato ad una certa distinzione tra allevamento e stagionatura dei prosciutti.

ALLEVAMENTO DEI MAIALI

In tutta la Padania l'allevamento del maiale ha sempre prevalentemente interessato la parte pianeggiante e collinare. Inizialmente perché coperta da querceti che fornivano le ghiande con cui il maiale, onnivoro, veniva prevalentemente ingrassato. Successivamente l'allevamento e l'ingrasso si basarono con i prodotti derivati dall'allevamento di bovini (siero di latte) ed altri vegetali, come il grano turco (mais). L'allevamento è quindi sempre stato prevalentemente di pianura od al massimo di collina.

STAGIONATURA DEI PROSCIUTTI

La salatura delle carni è possibile in qualsiasi ambiente che abbia talune caratteristiche di temperatura ed umidità. Non a caso la tradizione riservava la macellazione del maiale e la lavorazione delle sue carni al periodo dicembre-febbraio e gli stessi Autori antichi sopra citati davano periodi di salagione diversi a seconda delle condizioni climatiche. Diversamente è per quanto concerne la successiva «stagionatura» che necessita di un ambiente non eccessivamente umido (vicino al focolare, ad esempio). In questo contesto di ambiente non eccessivamente umido si comprende come la stagionatura dei prosciutti di maiale nella Padania si sia sviluppata nelle colline che circondano la pianura: verso Sud nelle colline parmensi (anche per la locale disponibilità di sale) e successivamente modenesi, verso Nord nelle colline venete berico-euganee, e nella parte della padania delle colline di San Daniele. La stagionatura è quindi una attività delle zone collinari od immediatamente ai loro piedi, dove sia possibile avere un clima non eccessivamente umido, soprattutto durante l'estate successiva alla macellazione del maiale. La stagionatura infatti deve permettere di mantenere il prosciutto per almeno un anno. Vi era un detto che «per avere un prosciutto padano il maiale aveva dovuto passare due inverni ed il prosciutto due estati»: un maiale «maturo» ed un «prosciutto maturato».

Una chiara linea unisce quindi il prosciutto padano dalle sue origini (probabili nel V secolo a.C; certe nel II secolo a.C.) ad oggi con una precisa distinzione e caratterizzazione dei:

territori di allevamento: bassa pianura;

aree di stagionatura: pre-collinare e collinare;

tipologia del maiale: «maturo» e con sufficiente grasso sottocutaneo;

trattamento con limitata quantità di sale (prosciutti «dolci») in conseguenza della «maturità del maiale»;

assenza di altri trattamenti «conservativi» e soprattutto del fumo;

possibilità di una lunga stagionatura (e quindi di una naturale, elevata aromatizzazione) in conseguenza della «maturità del maiale», limitata quantità di sale e caratteristiche ambientali di stagionatura.

I prosciutti padani moderni - unico modello e sue «modulazioni» nell'area padana

La lunghissima storia dei Prosciutti Padani testimonia della loro origine comune, strettamente legata alla unità ambientale e culturale della Padania. Le particolari caratteristiche di un allevamento di pianura e di stagionatura collinare e precollinare, unitamente alle caratteristiche qualità del maiale che, nonostante le modificazioni di popolazioni e di alimentazioni, hanno mantenuta intatta la «maturità», il peso relativamente «elevato» e una certa copertura di grasso sottocutaneo. Tutti questi elementi sono indispensabili per una «lunga stagionatura», ma ancor più per una ridotta quantità di sale che condiziona una elevata aromatizzazione naturale del Prosciutto.

La indubbia «unicità» del Prosciutto Padano non ha però impedito che si siano potute avere delle «modulazioni», alcune delle quali ben definite e con una più o meno lunga storia (Prosciutto Veneto Berico-Euganeo, Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele, Prosciutto di Modena).

Questa «modulazione» ha interessato diversi caratteri, ad esempio la forma del prosciutto, ma soprattutto la entità e la qualità della sua «aromatizzazione naturale» derivata dai processi maturativi endogeni, guidati da:

qualità (maturità) dei maiali allevati;

ambiente di maturazione;

tecnologia di produzione.

IL PROSCIUTTO VENETO BERICO-EUGANEO

Il prosciutto Veneto Berico-Euganeo rientra nel «modello» padano di allevamento del maiale e della stagionatura del prosciutto crudo.

I reperti delle tante stazioni preistoriche che costellano il Veneto, ma soprattutto le colline berico-euganee e tra le quali proprio il castelliere di Montagnana, diedero conto della presenza del maiale già in quei lontani tempi. Gli storici romani, nel III secolo a.C, accennavano già alla presenza di maiali nella grande foresta che da Lugo risaliva nel Veneto fino a Venezia (la foresta Litann), e alla fiorente esportazione di carni conservate da quei luoghi verso i grandi mercati di Roma.

Nel Medio Evo gli enfiteuti e i coloni si fanno carico dei primi allevamenti comuni, e a mano a mano che si afferma l'età feudale chiese, monasteri e signori impongono decime e diritti tra cui proprio il maiale o intero o già lavorato rappresenta una delle prestazioni principali. Nel XII secolo alcuni bassorilievi del protiro della chiesa veronese di San Zeno raffigurano scene di lavorazione del maiale, e così pure se ne notano di simili sull'archivolto del portale maggiore della chiesa di San Marco a Venezia. Infatti, complice pure il sale che veniva dalle saline di Venezia e Chioggia la carne di maiale veniva già da allora lavorata e trasformata.

I maiali veneti, analogamente a quelli padani, in tempi a noi più vicini erano già addomesticati, come documenta la perdita di un folto pelame ed il colore roseo della pelle. Infatti nel 1772 Antonio Frizzi nel poemetto La salameide parlava di tre varietà di maiali: quella a setole bianche, la nera e l'altra di quel color ti piaccia - che mentiscono le donne sulla faccia e cioè il roseo.

Anche nel Veneto e nella zona di San Daniele, come recentemente ricorda Alberini (1992) un tempo l'allevamento del maiale era domestico, poi passò all'industria casearia per la utilizzazione del siero di latte, con l'aggiunta di sottoprodotti della industria molitoria, in particolare di «grano turco» o mais e con la crusca di grano.

L'uso alimentare del maiale nelle Venezie e in Friuli è ben radicato e di antica data, come tra l'altro indica Gerolamo Savonarola, medicinae professori celeberrimo nel suo Libreto di tute le cose che se manzano (circa 1450), nel quale si citano anche i «persuti». Il prosciutto è anche citato nell'«Opera» di Bartolomeo Scappi del 1570, in un ricettario veneziano del Seicento (Alberini, 1992). Nella Secchia Rapita di Alessandro Tassoni nel canto VIII è ricordato che uno dei comandanti di «quei di Montagnana» «i titoli vendea per un presciutto».

Questa millenaria storia non si ferma lì. Da tempo, le cosce non sono più decima riservata ai signori: è nata la borghesia, non necessariamente con terre nel contado, e il prosciutto diventa un prodotto di mercato. Nascono le prime aziende artigiane e ci si batte per fare un prosciutto che dia risonanza al nome del produttore. Sulle pareti di tante aziende aderenti all'odierno Consorzio si possono ammirare gli splendidi risultati di quello sforzo. Nel 1881 il Ministro Quintino Sella firma un diploma di partecipazione e vittoria all'Esposizione Nazionale di Milano di quell'anno. Quando Torino, tre anni dopo, chiude l'Esposizione Generale Italiana, un altro diploma prende la strada del Veneto. Nel 1904, un diploma verrà da più lontano, dal Crystal Palace di Londra.

Per quanto concerne la produzione del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo si ripete lo schema degli altri prosciutti padani e cioè l'allevamento dei maiali nelle zone pianeggianti della pianura padana-veneta e la stagionatura dei prosciutti nella zona pedecollinare e collinare.

È inoltre stabilito quanto segue:

l'allevamento del maiale è una antica tradizione che si riallaccia a quella celtica-longobarda padana;

l'allevamento del maiale fin dal medioevo ha avuto l'attenzione sia delle istituzioni pubbliche che dei privati;

l'allevamento del maiale nel Veneto ha interessato tutto il territorio di pianura, sfruttando i querceti e le ghiande da questi prodotti (allevamento semibrado). Successivamente vi è stato l'utilizzazione del siero di latte e quindi uno stretto collegamento tra l'allevamento del maiale ed il caseificio per la produzione dei diversi formaggi veneti. Un ulteriore elemento è derivato dallo sviluppo della maiscoltura (o «polenta»);

la salagione delle carni di maiale nel territorio ha una antica tradizione anche per la disponibilità delle vicine saline;

la produzione del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo esclude nel modo più assoluto l'uso del fumo o di altri procedimenti conservativi, ad esclusione del sale e del controllo della umidità e temperatura ambientale;

la industrializzazione della produzione del Prosciutto Veneto Berico- Euganeo è passata attraverso una fase di artigianato che ha mantenuto le caratteristiche tradizionali del prodotto.

CONCLUSIONI

Sulla base delle notizie archeologiche, storiche, linguistiche, delle tradizioni e della iconografia esistente, nonché delle conoscenze scientifiche di biologia, allevamento del maiale e tecnologie di trasformazione degli alimenti, in particolare della conservazione delle carni tramite la salagione, è possibile riconoscere quanto segue.

Da un punto di vista sociale e culturale, ma soprattutto delle tecnologie di produzione sviluppale e conservate dalla tradizione, la Padania costituisce una «unità» anche per quanto riguarda l'allevamento del maiale e soprattutto la lavorazione di alcune sue parti di grande pregio, come la coscia dalla quale si origina il prosciutto.

La «unità» padana ha dato origine ad un unico «modello» di addomesticamento e allevamento del maiale e di produzione di prosciutto stagionato. Questo «modello» nel tempo si è successivamente differenziato dando origine alle «modulazioni» che oggi corrispondono al Prosciutto Veneto Berico-Euganeo, Prosciutto di San Daniele, Prosciutto di Parma e Prosciutto di Modena.

Pur avendo radici comuni, i quattro prosciutti padani sopra indicati, in quanto «modulazioni» di un unico «modello», hanno una loro individualità.

Nella Padania ed in tempi protostorici vi è stata una semidomesticazione del maiale, soprattutto in ambito della cultura celtica e successivamente longobarda. La zona di Parma, Modena e tutte le Venezie sono comprese nella vasta area di cultura longobarda del maiale.

Nonostante taluni cambiamenti avvenuti nei millenni nella alimentazione e nelle popolazioni di maiali allevati, sono rimaste assolutamente costanti alcune caratteristiche indispensabili per la produzione di un prosciutto crudo (stagionato) di «modello padano»:

accrescimento corporeo «lento» e quindi macellazione di maiali «maturi» e non con carni «giovani»;

peso «elevato» dell'animale, ma soprattutto della coscia e buona copertura di grasso sottocutaneo anche a livello della coscia.

Una chiara linea unisce il prosciutto padano dalle sue origine (probabili del V secolo a.C; certe nel II secolo a.C) ad oggi con una precisa distinzione e caratterizzazione dei:

territori di allevamento: bassa pianura e collina;

aree di stagionatura: pre-collinare e collinare;

tipologia del maiale: «maturo» e con sufficiente grasso sottocutaneo;

trattamento con limitata quantità di sale (prosciutti «dolci») in conseguenza della «maturità del maiale»;

assenza di altri trattamenti «conservativi» e soprattutto del fumo;

possibilità di una lunga stagionatura (e quindi di una naturale, elevata aromatizzazione) in conseguenza della «maturità del maiale», limitata quantità di sale e caratteristiche ambientali di stagionatura.

Per le diverse «modulazioni» del «modello padano» di prosciutto stagionato è stato accertato quanto segue:

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo:

l'allevamento del maiale è una antica tradizione veneto-friulana che si riallaccia a quella celtica-longobarda padana;

l'allevamento del maiale fin dal medioevo ha avuto l'attenzione sia delle istituzioni pubbliche che dei privati;

l'allevamento del maiale nel Veneto ha interessato tutto il territorio di pianura, sfruttando i querceti e le ghiande da questi prodotti (allevamento semibrado). Successivamente vi è stato l'utilizzazione del siero di latte e quindi uno stretto collegamento tra l'allevamento del maiale ed il caseificio per la produzione dei diversi formaggi. Un ulteriore elemento è derivato dallo sviluppo della maiscoltura (o «polenta»);

la salagione delle carni di maiale nel territorio ha una antica tradizione anche per la disponibilità delle vicine saline;

la produzione del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo esclude nel modo più assoluto l'uso del fumo o di altri procedimenti conservativi, ad esclusione del sale e del controllo della umidità e temperatura ambientale;

la industrializzazione della produzione del Prosciutto Veneto Berico- Euganeo è passata attraverso una fase di artigianato che ha mantenuto le caratteristiche tradizionali del prodotto.

D.7

L'ALLEVAMENTO SUINO NEL NORD ITALIA E SUA EVOLUZIONE NELLA STORIA

Dai molti frammenti ossei provenienti dai vari scavi si deduce che l'allevamento del bestiame suino, bovino ed ovino si è sviluppato nel nord Italia nel periodo neolitico.

Inizialmente però, come risulta dai reperti ossei ritrovati in proporzione omogenea, il bestiame veniva allevato unicamente per soddisfare le necessità della famiglia o del villaggio.

Solo in epoca etrusca viene praticato un tipo di allevamento stabile e specializzato, il cui obiettivo è la produzione di carne suina e bovina, lana, latte e suoi derivati, finalizzati non solo a soddisfare i fabbisogni locali ma anche alla esportazione.

Particolare menzione meritano, a tal proposito, gli scavi del Forcello, un insediamento Etrusco (V° sec. a.C.) posto a Sud di Mantova, sul terrazzo della sponda destra del Mincio, non molto lontano da Andes, località che diede i natali a Virgilio.

In detta località furono trovati mi numero notevolissimo di reperti e, tra essi, ben 50.000 resti di ossa animali, di cui il 60% appartenenti alla specie suina, segno evidente della predilezione degli etruschi per l'allevamento del maiale; seguono in ordine di importanza gli ovini ed i bovini.

Dallo studio delle ossa si poté dedurre che i maiali erano stati macellati in età adulta a due o tre anni ed inoltre che proporzionalmente mancavano molti arti posteriori.

A tal proposito gli esperti di archeologia che studiarono il fenomeno così si esprimono: «poiché il campione studiato è ampio e rappresentativo, questo fatto non può esser casuale ed induce a ritenere che le cosce del maiale, dopo la salatura e/o affumicatura, venissero esportate» (P. Olivieri del Castillo - Il suino nel Mantovano, cenni storici - 1990).

Gli stessi esperti formularono l'ipotesi che attraverso il Mediterraneo la carne suina salata giungesse insieme al grano ai mercati di Atene. Infatti - essi affermano - fonti greche antiche decantano la varietà di merci straniere provenienti dal Mediterraneo, fra esse le carni dall'Italia.

La popolazione suina dell'Italia Centro Settentrionale

L'allevamento del maiale ha sempre costituito una fra i più importanti rami dell'industria zootecnica italiana.

Nel censimento del bestiame del 1908, sono indicati presenti in Italia 2.507.798 capi di cui 322.099 scrofe.

Nel 1926, secondo il Fotticchia, i capi allevati in Italia assommano a 2.750.000 di cui ben 1.400.000 in Italia settentrionale e 570.000 nell'Italia centrale (Toscana, Umbria, Lazio e Marche).

All'inizio del secolo, e fino alla Prima Guerra Mondiale, tre sono i sistemi di allevamento tradizionalmente praticati:

l'allevamento familiare, un tempo il più diffuso nella valle padana; esso si basa su un limitato numero di capi, generalmente ben curati, alimentati con residui di cucina e prodotti ertivi. Tali capi sono destinati all'autoconsumo ed in parte al rifornimento delle salumerie locali. Questo allevamento è andato riducendo via via la sua importanza con il diffondersi della specializzazione;

l'allevamento allo stato brado o semibrado era preminente lungo l'Appennino ed i suoi contrafforti, nonché sulle Prealpi lombarde, venete e del Friuli, ove abbondano la macchia ed i boschi di quercia;

l'allevamento di tipo industriale primeggiava in Lombardia ed in Emilia già nel secolo scorso, perché collegato al caseificio per lo sfruttamento dei sottoprodotti di latteria (siero e latticello), dell'industria molitoria (farinette, crusca e cruschello) e della brillatura del riso (pula di riso).

Il 1872 può essere indicato come l'anno in cui ebbe inizio in Italia la moderna suinicoltura. Infatti in quell'anno, per iniziativa del Ministero dell'agricoltura, che si avvalse dell'opera dell'Istituto Sperimentale di Zootecnia di Reggio Emilia, furono importati dall'Inghilterra in alcune province della Valle Padana i primi riproduttori Yorkshire.

Le razze indigene

Esistevano in Italia molte razze indigene, che, con l'introduzione della Yorkshire, a seguito dei ripetuti incroci fatti nell'intento di ottenere maiali con maggiore attitudine all'ingrasso, maggiore precocità e con scheletro più ridotto, finirono per perdere la loro importanza e la loro identità.

Le razze più diffusamente allevate in Italia centro settentrionale ed ancora presenti agii inizi della Prima Guerra Mondiale, divise per regioni, sono le seguenti:

Piemonte: due erano le razze autoctone, la Cavour, a mantello nero, orecchie pendenti, maschera facciale bianca, allevata sulla riva destra del Po; la Garlasco che si allevava invece sulla riva sinistra; razza un po' più ridotta con pelle e setole color rosso giallastro. Le caratteristiche di entrambe le razze erano la robustezza, la precocità e la buona attitudine al pascolo.

Lombardia: si allevava la razza Lombarda dal mantello nero rossiccio con varie macchie bianche, di grande mole, facile da ingrassare, che a fine ingrasso raggiungeva il peso di 200-220 Kg.

Emilia: la razza Parmigiana era diffusa oltre che nel parmense anche nel piacentino ed in parte a Reggio Emilia. Essa era caratterizzata da manto grigio scurissimo con rade setole nere, molto prolifica, alta, robusta, viveva al pascolo per la maggior parte dell'anno.

Altra razza emiliana che occupava un'area assai più estesa della parmigiana (bolognese, modenese e parte del reggiano, del mantovano e del Veneto), di taglia ancor maggiore della precedente, era la Bolognese, a setole corte, rade, tra le quali traspariva la cute di color rosso violaceo. Le sue carni, come riferisce il Marchi nel suo testo del 1914 «hanno costituito la fama degli zamponi di Modena, delle mortadelle, spalle e bondole di Bologna».

Romagna: vi si allevava una razza mora, castagnina, diffusa in tutta la Romagna e detta appunto razza Romagnola. Lo Stanga (Suinicultura pratica, 1922) la considerava una sottorazza della Bolognese. Le caratteristiche che contraddistinguevano la razza Romagnola erano il buon sviluppo in altezza (80-90 cm al garrese), il tronco cilindrico con linea dorso-lombare convessa e soprattutto la cosiddetta linea sparta, «costituita da robustissime irte e fitte setole che trovansi lungo tutta la linea dorsale» (Ballardini).

Veneto: oltre alle razze lombarda e la romagnola nel Veneto troviamo anche la razza Friulana, rustica, facile da ingrassare, sia al pascolo che nel porcile, con carni molto saporite ma di mediocre fertilità, molto affine ai maiali stiriani e croati.

Toscana: terra ricca di boschi di leccio, quercia, castagno e cerro che costituivano ambiente ideale per il pascolo dei suini; si allevavano tre razze: la Cinta, la Cappuccia e la Maremmana. Di esse la più importante era la Cinta senese, maiale lungo ed alto, con tronco cilindrico, con linea dorsale convessa e linea ventrale spesso retratta.

Altre caratteristiche di detta razza riguardano la testa molto lunga, le orecchie piccole portate in avanti, il mantello color nero ardesia a setola sottile e folta, con fascia bianca che, partendo dal garrese, scende alle spalle e cinge tutto il torace estendendosi anche agli arti anteriori. La cinta era prolifica e precoce. Il Dondi ne fa una accurata descrizione e riferisce che «la carne è ottima e molto saporita e sono noti nel commercio i prodotti senesi di salumeria, in particolar modo salsicce, mortadelle e prosciutti, prodotti in notevole quantità da stabilimenti locali che di preferenza attingono la materia prima dalla montagna senese». Il Mascheroni (Zootecnia speciale, 1927) afferma che «questa razza è allevata ed ingrassata al bosco, sia durante la buona che la cattiva stagione e solo alla sera fa ritorno al porcile.

L'alimentazione si basa sul pascolo di quercia e di leccio la cui produzione in ghianda è variabilissima, integrata con beveroni, farina di castagne, granoturco e crusche».

Umbria: la popolazione suina umbra, genericamente chiamata Perugina variava parecchio dal monte al piano.

In montagna prevalevano i suini «da macchia» a manto scuro e setole abbondanti, con testa lunga e orecchie pendenti; maiali nel complesso rustici e resistenti, che vivevano a branchi nei boschi. Vi erano poi i suini perugini di collina e di pianura, molto simili alla razza Cappuccia della Toscana; erano caratterizzati da alta statura, da testa di media lunghezza con orecchie pendenti, da una linea dorso lombare convessa accompagnata da groppa spiovente e da cosce e natiche non molto muscolose. Il mantello era nero ardesia con setole poco abbondanti ed arti quasi sempre balzani.

In collina ed in pianura, dove esistevano zone boschive, l'allevamento era semibrado; se mancava il pascolo in genere prevaleva l'allevamento da riproduzione per la produzione di lattoni, riservando all'ingrasso solo qualche capo.

Dalle razze autoctone alla suinicoltura moderna

La sostituzione delle popolazioni suine locali con razze selezionate più produttive, iniziata già alla fine del secolo scorso, fu, soprattutto nei primi decenni, molto lenta e graduale. Ciò, non tanto per le difficoltà proprie del settore primario nell'acquisire ed introdurre le novità emergenti, ma per il fatto che pure molto lenta e graduale è stata l'evoluzione dei sistemi di allevamento.

Finché brado e semibrado hanno rappresentato per molte regioni i sistemi più comuni e più economici per l'ingrasso del maiale la rusticità, la resistenza, l'attitudine al pascolo e più in generale la capacità di procurarsi cibo hanno rappresentato condizioni prioritarie ed irrinunciabili; detti caratteri sono propri delle razze autoctone, affermatesi sul territorio per selezione naturale.

Nel periodo intercorrente tra le due guerre mondiali, anche a seguito della notevole espansione nella Valle Padana degli allevamenti da latte, andarono via via aumentando le richieste di lattoni e magroni da parte degli allevamenti collegati ai caseifici.

Gli ingrassatori rivolgevano le loro preferenze ai maiali di grande taglia, sufficientemente rustici, dotati di elevata capacità di utilizzare il siero, i cruscanti e le farine; caratteristiche che si riscontravano nei prodotti di incrocio delle razze locali con il verro Yorkshire-Large White.

Contemporaneamente, poiché a causa del disboscamento era andato scomparendo il sistema brado e semibrado per l'ingrasso dei maiali, in Emilia Romagna, in Toscana ed in Umbria si era affermato l'allevamento delle scrofe per la produzione di suinetti, ricercati dagli ingrassatori della valle padana.

Questa suddivisione di compiti tra regioni diverse nell'allevamento del suino favorì ed accelerò il processo già iniziato di incrociare le popolazioni suine, e tra esse in primo luogo la Romagnola, la Cinta senese, la Perugina, e la Cappuccia, razze rustiche e di buona taglia, con verri della più precoce e più selezionata razza Large White.

Vi è da osservare a questo punto che, nonostante l'affermarsi degli allevamenti industriali, permane e si accentua, proprio in questo periodo, la pratica di ingrassare i maiali fino al peso di 160-180 Kg ed oltre.

Il motivo va ricercato nel fatto che la produzione del suino pesante trova concordi sia i suinicoltori che gli operatori industriali.

L'industria richiedeva, come richiede tuttora, carcasse pesanti per disporre di carni mature, adatte a conferire ai prodotti lavorati e stagionati, primi fra tutti i prosciutti, quelle insuperabili caratteristiche organolettiche che hanno reso famosa nel mondo la salumeria italiana.

I caseifici dell'Emilia e della bassa Lombardia, in grande maggioranza orientati alla produzione del formaggio «grana», iniziavano la produzione a primavera, dopo il parto delle bovine e lo svezzamento dei vitelli, e chiudevano a fine novembre, quando le vacche andavano in asciutta.

I suini, allevati per il consumo del siero e del latticello, venivano perciò acquistati verso il mese di marzo al peso di 35-45 Kg (magroncelli) e venduti dopo la chiusura del caseificio, durante l'inverno, nel periodo più adatto per la lavorazione delle carni, considerato che ancora non esistevano i frigoriferi. Durante i 9-10 mesi di permanenza nelle porcilaie il suino raggiungeva il peso di 160-180 Kg. Il suino pesante pertanto soddisfaceva le esigenze del mercato e quelle del caseificio.

Un solo ciclo annuale consentiva, d'altra parte, di meglio ammortizzare il costo della rimonta nonché di contenere le perdite per malattie e per mortalità, molto più frequenti nel periodo di ambientamento. Una critica che viene fatta a questo sistema riguarda l'alto consumo di alimenti necessari, nell'ultima fase dell'ingrasso, per produrre un Kg di incremento. Però bisogna tener presente che, in detta fase, più di un terzo del valore nutritivo della dieta era fornito dal siero fresco, disponibile in abbondanza.

La produzione di incroci utilizzando verri Large White e scrofe di razze locali continuò per alcuni anni anche dopo l'ultima guerra mondiale. Però, già da tempo, le razze autoctone, a seguito dei ripetuti incroci, al fine di ottenere animali più adatti al caseificio, finirono, come sopra accennato, per perdere la loro importanza fino a scomparire del tutto, per essere sostituite da una popolazione avente le caratteristiche proprie del Large White.

Soggetti «filmati» (Large White x Romagnola) provenienti dal mercato di Cesena e soggetti «grigi» o «tramacchiati» provenienti dalla Toscana (Large White x Cinta) erano ancora presenti in qualche porcilaia dei caseifici lombardi agli inizi degli anni '50, però già allora si preferivano soggetti a mantello completamente bianco perchè considerati meno carichi di grasso.

Cambiavano le abitudini alimentari; si riduceva il consumo dei grassi ed aumentava quello delle carni; il mercato si orientava sempre più verso soggetti con predominanza di tagli magri.

Per adattare la produzione a questi nuovi orientamenti si ricorse in un primo momento alla importazione dalla Svezia di riproduttori Landrace, particolarmente magri e dotati di prosciutti ben sviluppati, da usare per coprire scrofe del tipo Large White. Ma i prodotti di questo incrocio, ingrassati nelle porcilaie del Nord, non diedero i risultati sperati. Il Landrace svedese era dotato di una mole e di uno scheletro troppo ridotto per produrre il suino pesante richiesto dal mercato.

Risultati decisamente più favorevoli si ottennero da successive importazioni di Landrace olandese di grande taglia.

In questo stesso periodo, in conseguenza delle più approfondite conoscenze in fatto di alimentazione e dello sviluppo dell'industria mangimistica, incominciarono ad affermarsi allevamenti specializzati suini non collegati ai caseifici, in quanto il siero non costituiva più un elemento indispensabile alla integrazione della dieta alimentare.

A seguito di questi nuovi indirizzi la popolazione suina subisce in Italia, e soprattutto nel Nord, un sensibile aumento.

Contro una consistenza media, nel quinquennio 1951-1955, di 3.320.000 capi si passa nel 1962 a 4.800.000 unità.

Nella sola Provincia di Mantova, sempre nello stesso periodo, i suini aumentano da 160.000 a 400.000.

Incrementa la produzione lattiera, si potenziano i caseifici e si estende l'ingrasso suino; però all'aumento dei capi concorrono pure gli allevamenti specializzati, per lo più senza terra, non collegati ai caseifici, gestiti da imprenditori provenienti anche da attività extra agricole, dediti di preferenza alla riproduzione piuttosto che all'ingrasso.

Si diffusero gli allevamenti iscritti ai libri genealogici, e con l'aiuto dei centri di controllo genetico istituiti dal Ministero dell'agricoltura (1960), si diede inizio ad un serio programma di selezione delle razze Large White e Landrace.

Si gettarono pertanto le basi di una moderna suinicultura avendo sempre come traguardo la produzione di un suino pesante, dotato dei requisiti richiesti dall'industria di trasformazione in continua e rapida espansione.

Dal 1960 al 1970 furono molte ed importanti le tecnologie innovative introdotte negli allevamenti, specie in quelli da riproduzione, che ne risultarono del tutto rivoluzionati.

Da allevamenti agricoli, suddivisi in gruppi costituiti da poche unità, condizione irrinunciabile per combattere le pericolose malattie neonatali, si passò, nel giro di pochi anni, alla concentrazione di centinaia di fattrici in allevamenti industriali completamente automatizzati.

Dette innovazioni, che consentirono la produzione di suinetti anche negli allevamenti intensivi della Valle Padana, causarono la rottura degli equilibri, durati per molti decenni, tra le regioni del Nord, prevalentemente dediti all'ingrasso e quelle del centro, specializzate nella riproduzione.

Mentre nel Nord la suinicoltura trovò motivo per un ulteriore rafforzamento ed espansione, Romagna, Toscana ed Umbria in particolar modo, furono costrette dai nuovi indirizzi ad una completa ristrutturazione dell'intero settore suinicolo.

La consistenza della popolazione suina italiana passa dai 4.800.000 capi nei 1962 ai 9.014.600 del 1981, con un incremento medio annuo del 4,4%.

Negli anni immediatamente successivi e più precisamente fino al 1987, si assiste ad un ulteriore incremento dei capi suini, ma con un ritmo di crescita molto più modesto rispetto al decenni precedente. Però, anche a seguito delle difficoltà sopra evidenziate, l'espansione risulta ancora meno accentuata nelle regioni del centro Italia.

Secondo i dati ISTAT il patrimonio suinicolo italiano nel 1970 era localizzato per il 56% al Nord, per il 26,3% al centro e per il 17,7% al Sud.

Nel 1985 la percentuale di suini censiti saliva al 72,2% nelle regioni settentrionali, mentre in quelle centrali e meridionali regrediva rispettivamente al 16,9% ed al 10,9%.

SCHEDA E

METODO DI OTTENIMENTO DEL PRODOTTO

E.1

I metodi di ottenimento del prosciutto Veneto Berico-Euganeo sono contemplati dalla normativa vigente in materia e dal Testo unico.

Sono confermate le metodologie e le prescrizioni relative alla materia prima, già illustrate nelle schede B e C del presente disciplinare.

Il procedimento per la lavorazione delle cosce suine fresche corrispondenti alle prescrizioni ed ai requisiti già indicati nel presente disciplinare prevede le seguenti fasi:

1) isolamento;

2) raffreddamento;

3) rifilatura;

4) salagione;

5) semipressatura;

6) riposo;

7) lavatura;

8) asciugatura;

9) stagionatura.

E.1.1

Isolamento: il maiale deve essere sano, riposato e a digiuno da almeno 15 ore. Solamente in presenza di queste condizioni il maiale può essere macellato, procedendo in seguito all'isolamento della coscia dalla mezzena.

E. 1.2

Raffreddamento: la coscia suina fresca viene portata in apposite celle di raffreddamento per un periodo di 24 ore al fine di portare la temperatura della stessa a 0° C, e perché il freddo rassodi la carne che può così essere più facilmente rifilata. Durante la fase di raffreddamento la coscia suina subisce un calo di peso pari a circa l'1%.

E. 1.3

Rifilatura: attraverso la rifilatura, asportando parti di grasso, di frazione muscolare e di cotenna, si conferisce alla coscia la caratteristica forma. La rifilatura consente di correggere eventuali imperfezioni del taglio, di agevolare il verificarsi di condizioni ottimali per la successiva azione di penetrazione del sale, e di identificare eventuali condizioni tecniche pregiudizievoli ai fini della successiva lavorazione. Durante questa lavorazione vengono scartate le cosce che presentano ogni minima imperfezione. Con la rifilatura la coscia perde grasso e muscolo per circa il 24% del suo peso.

Sigillo di omologazione: prima delle operazioni di salagione, il produttore verificata la corrispondenza della singola coscia fresca ai requisiti prescritti dal Disciplinare, deve apporre il sigillo metallico costituito nelle forme seguenti:

Il sigillo è di forma esagonale e reca la scritta «C.VENETO», il mese (in cifre romane) e l'anno (in cifre arabe) di inizio lavorazione.

Il sigillo è elemento indispensabile per il computo del periodo minimo di stagionatura e, inoltre, equivale alla data di produzione ai sensi delle vigenti leggi nazionali in materia di vigilanza sanitaria delle carni.

Il sigillo è conformato in modo che una volta applicato da una idonea sigillatrice, risulta inamovibile.

E. 1.4

Salagione: le cosce rifilate vengono sottoposte alla salagione; è molto importante che questa operazione sia effettuata su cosce con temperatura giusta e uniforme. Preliminarmente le cosce sono massaggiate con procedimenti manuali o meccanici onde predisporre la carne al ricevimento del sale e verificarne, con opportune pressioni, il perfetto dissanguamento. Le cosce vengono quindi cosparse di sale in modo che ne venga coperta la superficie esposta del lato interno. Per questa operazione viene utilizzato esclusivamente sale marino essendo assolutamente proibito l'uso di sostanze chimiche, conservanti o altri additivi; è altresì vietato il ricorso a procedimenti di affumicatura. Successivamente le cosce, riposte orizzontalmente su un piano, vengono collocate in una cella idonea mantenuta ad una temperatura variabile tra 1° e 4° C, e con una umidità di circa 75-95%. La tecnica di salagione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo è tipica e rispecchia gli usi e i metodi tradizionali: essa infatti si basa sul rapporto tra il peso della coscia fresca e la durata del periodo in cui la stessa riposa «sotto sale», periodo corrispondente a circa un giorno per ogni chilogrammo del suo peso. Verso la metà del periodo indicato si opera il ripasso, operazione consistente nell'asportazione del sale rimasto sulla superficie esterna della coscia che viene rimassaggiata e ricoperta con ulteriore sale secondo le modalità già descritte. Riposta in cella la coscia salata completa il restante periodo del processo alle medesime condizioni di temperature e umidità.

E. 1.5

Semipressatura: questa operazione, effettuata sulla coscia estratta dalla cella, consiste nell'esercitare una pressione uniforme sulla massa muscolare che finirà per assumere la caratteristica forma semischiacciata. La spinta necessaria viene impressa con supporti meccanici, ad esempio con una massaggiatrice spremivena. Gli scopi della semipressatura sono molteplici: mediante la pressione esercitata si favorisce un ulteriore spurgo della vena femorale e delle sue derivazioni venose; si agevola un assestamento della parte grassa rispetto alla sua distribuzione attorno alla parte magra il che permette, tra l'altro, una migliore, approfondita ed omogenea penetrazione del sale.

E.1.6

Riposo: ultimata la salatura e operata la semipressatura, le cosce salate vengono poste in una cella di riposo per un periodo variabile tra i 75 e i 100 giorni, con un'umidità compresa tra il 70 e l'80% ad una temperatura compresa tra i 2° e i 6° C. Nel corso della fase di riposo prosegue il processo di disidratazione iniziato con il trattamento con il sale e le basse temperature.

Il sale assorbito penetra con graduale omogeneità all'interno della massa muscolare, distribuendosi in modo uniforme.

E.1.7

Lavatura: ultimato il riposo la coscia viene sottoposta ad una lavatura della superficie esterna operata con getti d'acqua miscelati con aria, ad una temperatura di circa 40° C. Questa operazione, oltre ad avere un generale effetto rivitalizzante, rimuove le formazioni superficiali ammorbidite precedentemente e tonifica i tessuti esterni.

E.1.8

Asciugatura: completato il lavaggio, le cosce vengono trasferite nelle celle di asciugamento dove si procede ad un rinvenimento delle carni mediante ricircolo interno dell'aria, e in condizioni di umidità di nuovo elevata (90% circa) e temperature variabili tra i 15° e i 24° C. I valori sono variabili in funzione delle tecniche del successivo trattamento, la stagionatura. Il tempo impiegato in questa fase è mediamente di 7 giorni.

E.1.9

Stagionatura: in questa fase si possono considerare tre diversi aspetti: la prestagionatura, la stuccatura e la puntatura-stagionatura.

Prestagionatura: in questa fase i prosciutti vengono collocati per un periodo di circa 35-40 giorni in appositi saloni dove proseguono il processo di rinvenimento-acclimatamento delle carni a temperature che passano dai 12°C ai 14°C iniziali ai 14°C-19°C finali, in condizioni di umidità in progressiva riduzione.

Stuccatura: per stuccatura (o «sugnatura») s'intende una operazione che comporta la distribuzione sulla superficie aperta del piatto della coscia, e su eventuali screpolature, di un impasto composto da sugna o strutto finemente tritato, sale, pepe, farina e amidi di cereali, applicato finemente ed uniformemente mediante un massaggio manuale. Tale impasto svolge esclusivamente funzioni di protezione dagli agenti esterni e di ammorbidimento della superficie esterna esposta, senza compromettere la prosecuzione del processo osmotico tra la massa muscolare e l'ambiente esterno. Per questo motivo tale impasto non è considerato ingrediente ai fini dell'etichettatura (art. 21, comma 3, Testo unico).

Puntatura-Stagionatura; in questa fase i prosciutti vengono trasferiti in appositi saloni di stagionatura, locali in cui l'andamento delle condizioni climatiche è di norma regolato dall'apertura delle numerose finestrature, disposte in funzione trasversale rispetto alla disposizione dei prosciutti, e dipende dalle condizioni atmosferiche esterne; solo quando tali condizioni siano irregolari od anomale rispetto al normale andamento stagionale, è ammesso l'uso di impianti di climatizzazione, che impiegano comunque l'aria esterna. In questi locali i prosciutti sostano mediamente otto mesi; la durata è comunque sempre in funzione variabile alla pezzatura della partita, fermi restando ovviamente i tempi minimi stabiliti dal Testo unico.

In questa fase si procede, anche più volte, alla «puntatura», operazione eseguita con un ago di osso di cavallo che per la sua porosità ha la proprietà di trattenere e trasferire gli aromi rilevati all'interno della massa muscolare che sonda con una rapida introduzione in vari punti; tutto ciò viene eseguito da personale specializzato e dotato di particolari caratteristiche olfattive.

Nel corso della stagionatura nelle carni si verificano importanti processi biochimici ed enzimatici che completano il processo di conservazione indotto dalle precedenti lavorazioni, determinando le proprietà organolettiche caratteristiche, grazie all'apporto dell'ambiente naturale esterno.

Durante la stagionatura e dopo la sua ultimazione è vietata qualsiasi ripetizione delle fasi di lavorazioni precedenti, eccettuata la stuccatura e un eventuale lavaggio finale. Rimangono in vigore i divieti dell'aggiunta di qualsiasi sostanza e dell'affumicatura del prodotto.

Trascorso almeno il periodo minimo di stagionatura - che, ricordiamo, è di 10 mesi per i prosciutti di peso finale tra i 7 e gli 8,5 chilogrammi e di 12 mesi per i prosciutti di peso eccedente gli 8,5 chilogrammi - vengono effettuati appositi accertamenti da parte degli ispettori dell'organismo abilitato che autorizzano l'apposizione del contrassegno, di cui al punto B.1 del presente disciplinare, che contraddistingue il prosciutto Veneto Berico-Euganeo.

Il contrassegno di conformità persiste sul prosciutto disossato e sui tranci da esso ottenuti.

I prosciutti recanti il contrassegno di conformità destinati al successivo affettamento e pre-confezionamento devono presentare le seguenti caratteristiche:

stagionatura non inferiore a 14 mesi;

umidità percentuale pari od inferiore al 64%;

conservazione dei requisiti richiesti per l'apposizione del contrassegno e quindi assenza delle cause di non conformità di tipo tecnologico, qualitativo ed igienico sanitario.

Sulle derivanti confezioni il contrassegno è apposto in modo indelebile ed inamovibile sulla confezione, sotto la sorveglianza dell'organismo di controllo.

Commercializzazione.

Porzionamento, affettamento e condizionamento: il Prosciutto Veneto Berico-Euganeo, oltre che intero, può essere commercializzato anche disossato e, come tale, anche confezionato in tranci di forma e peso variabili; in questo caso il contrassegno di conformità di cui alla scheda H, dovrà essere apposto in modo visibile su ogni singolo pezzo.

Il Prosciutto Veneto Berico-Euganeo può essere venduto anche affettato, in questo caso il contrassegno viene apposto in modo indelebile ed inamovibile sulla confezione.

Le operazioni di porzionamento, affettamento e condizionamento del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo sono assoggettate a controllo per:

assicurare l'impiego di prodotto già certificato per l'uso della DOP e, in tal modo, confermare i corrispondenti elementi della rintracciabilità e della prova dell'origine secondo le prescrizioni del Disciplinare;

verificare la persistenza dei requisiti tecnico-qualitativi prescritti dal Disciplinare, l'assenza di eventuali pregiudizi ed il riscontro delle condizioni di stagionatura e di aW;

attestare il confezionamento con l'uso di vesti grafiche conformi alla disciplina in vigore e rispondenti a tutte indistintamente le prescrizioni per l'uso della DOP;

accertare l'esecuzione di attività di confezionamento con l'uso della DOP di prodotto affettato in quantità corrispondente al prosciutto Veneto Berico-Euganeo effettivamente disponibile ed appositamente identificato per tale impiego.

I prosciutti interi da disossare sono avviati alla successiva elaborazione unitamente ad apposito certificato rilasciato dal produttore con idonea quantificazione e la descrizione dei corrispondenti elementi anagrafico-identificativi in applicazione del piano di controllo della DOP e, in particolare, di:

a) data di inizio della lavorazione (data del sigillo);

b) numero e peso;

c) codice del produttore.

Il soggetto che opera l'attività di disosso, affettamento e pre-confezionamento ai fini della DOP è tenuto a rendere disponibile la documentazione utile alla verifica della conformità e della congruità delle operazioni svolte, secondo le istruzioni emanate dall'Organismo di controllo, inoltre deve notificare sempre all'Organismo di controllo la propria condizione di confezionatore per consentire verifiche e sopralluoghi, sostenendone i costi.

E.2

Gli stabilimenti (prosciuttifici) che intendono produrre il prosciutto Veneto Berico-Euganeo devono essere preventivamente riconosciuti dall'organismo abilitato e, a tal fine, presentano apposita domanda dal quale risultino:

a) l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente per territorio;

b) la denominazione e la sede della ditta;

c) la sede dello stabilimento nonché la relativa capacità produttiva, con gli estremi dell'autorizzazione sanitaria in conformità alle norme vigenti in materia.

L'organismo abilitato all'atto del riconoscimento provvede all'attribuzione di un numero di identificazione del produttore; tale numero figura sul contrassegno di cui all'art. 2 del Testo unico.

Sono a carico delle aziende interessate tutte le spese derivate dagli adempimenti previsti dal presente punto e le spese per le perizie a tal fine richieste dall'organismo abilitato o dall'interessato.

Per essere considerati idonei alla produzione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo, gli stabilimenti devono essere in possesso delle autorizzazioni igienico-sanitarie prescritte dalle norme vigenti e devono essere muniti di:

a) locale per il ricevimento ed il primo trattamento delle cosce suine;

b) celle dotate di apparecchiature o sistemi idonei a mantenere l'umidità e la temperatura ai livelli prescritti dalle leggi vigenti, per le fasi di salagione e riposo;

c) altri locali indipendenti per le operazioni di stagionatura.

I locali di stagionatura devono essere muniti di superfici finestrate tali da consentire una opportuna ventilazione naturale e un adeguato ricambio dell'aria. Tali locali possono essere muniti di attrezzature idonee a mantenere il giusto equilibrio e le caratteristiche termo-igrometriche, proprie dell'ambiente della zona geografica indicata al punto C.1.

E.3

Salvo che nei primi sei mesi della lavorazione, è consentito il trasferimento delle cosce munite del sigillo presso altro stabilimento abilitato alla produzione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo.

Da parte dell'interessato deve essere presentata preventiva richiesta scritta all'organismo abilitato, che prescrive le modalità da osservare, esercita i necessari controlli e può opporsi al trasferimento con motivato provvedimento scritto.

Il trasferimento è consentito, in deroga a quanto suddetto, ove sussistano provate motivazioni di forza maggiore tali da pregiudicare la lavorazione dei prosciutti o determinare la loro perdita o il loro deperimento; si applicano in tal caso le procedure sopra descritte.

E.4

Ogni singolo stabilimento riconosciuto deve tenere un apposito registro, suddiviso in fogli mensili; le registrazioni devono essere effettuate nella parte mensile del registro corrispondente al mese ed all'anno indicati nel sigillo di cui alla scheda H.

Su tale registro vengono annotate le scritture relative al prodotto lavorato con le procedure previste dal presente disciplinare, nella forma prescritta dall'art. 18, comma 2, del Testo unico, nonché, in apposita sezione le eventuali decisioni dell'organismo abilitato.

Il produttore è tenuto ad osservare le prescrizioni disposte dall'art. 51 del Testo unico per la conservazione delle certificazioni, dei documenti rilasciatigli dall'organismo abilitato e dei registri, nonché per la relativa compilazione e tenuta.

Il produttore è inoltre tenuto ad osservare particolari prescrizioni, relative alle procedure di controllo ed ai relativi esiti.

E.5

Tutti gli aspetti relativi ai requisiti necessari al confezionamento del prosciutto Veneto Berico-Euganeo affettato ed ai conseguenti controlli dell'organismo abilitato, sono regolati dall'art. 29 all'art. 32 compresi del Testo unico e dalle direttive tecniche emanate dall'organismo abilitato e notificate all'Autorità nazionale di controllo.

E.6

Tutte le procedure di cui alla presente scheda E sono assoggettate ai controlli esercitati dall'organismo abilitato previsto dal Testo unico, che li espleta con le modalità indicate nella successiva scheda G.

Il veterinario ufficiale, competente per territorio e incaricato della vigilanza sanitaria, mette a disposizione dell'organismo abilitato, su richiesta dello stesso, tutti gli atti d'ufficio ritenuti necessari al controllo del regolare svolgimento delle operazioni e degli adempimenti previsti dal presente disciplinare.

SCHEDA F

ELEMENTI COMPROVANTI IL LEGAME CON L'AMBIENTE GEOGRAFICO

F.1

L'inquadramento generale della materia trattata nella presente scheda non può prescindere dalle considerazioni generali argomentate nelle schede D e C. e soprattutto di quanto trattato nei precedenti punti D.6 e D.7 qui richiamati integralmente ai fini del presente disciplinare. L'excursus storico descritto nei suddetti punti dimostra ampiamente ed inequivocabilmente quanto sia stretto e profondo il legame tra le produzioni agricole e la trasformazione del prodotto con le rispettive aree di riferimento, geograficamente delimitate, il legame che nel corso dei secoli si è venuto sempre più a rinsaldare attraverso l'evolversi dei fattori socio-economici e produttivi sommati all'esperienza umana.

A riguardo dell'area ben delimitata di approvvigionamento della materia prima esistono fattori geo-ambientali e un bagaglio di esperienza produttiva nell'allevamento caratteristici e costanti, come diffusamente trattato nel punto:

D.7. - Per quanto concerne la più ristretta zona di trasformazione, di cui all'art. 4 del Testo unico, si rimanda al punto F.2.

F.2

In questo punto procederemo ad un approfondimento del legame con l'ambiente geografico propriamente riferito all'area delimitata nelle forme indicate al precedente punto C.1, relativamente alla zona di produzione così come individuata dall'art. 4 del Testo unico.

F.2.1

Tale area, che presenta condizioni ambientali particolari e precise, è geograficamente individuata nella parte centro-meridionale della Regione Veneto, comprende i territori di quindici comuni con una superficie interessata di soli Km/q 355,63 ed è posizionata nella zona pedecollinare dei monti Berici e dei colli Euganei. Tale zona dista sia dalle Prealpi Venete sia dal lago di Garda alcune decine di chilometri, e in linea d'aria solo 45 - 50 chilometri dal mare Adriatico, e più precisamente dal golfo di Venezia.

F.2.2

Nell'area tipica di produzione sono comprese distinte zone:

a) la zona subalpina veneta è costituita da dei rilievi collinari, che da una parte si incastrano nella zona prealpina e, dall'altra, si allungano verso la pianura, arrivando a comprendere i monti Berici e i colli Euganei. Questa fascia è molto larga e interessa territori diversi sia per morfologia che per costituzione geologica. Come detto della zona subalpina fanno parte i monti Berici, comprendenti una serie di alture uniformi e per lo più con dolci pendii, e i colli Euganei, gruppo che si eleva isolato nella pianura caratterizzato da rilievi a forma di cono spesso di grande regolarità;

b) la zona di transazione tra la montagna e la pianura è interessata da un considerevole processo di sedimentazione da parte dei corsi d'acqua con la conseguente formazione di vaste conoidi alluvionali;

c) la pianura invece ci offre una notevole varietà di struttura e di aspetto, costituita da una immensa coltre di materiali alluvionali depositatisi, colmandolo, sull'ampio golfo dell'Adriatico nell'era quaternaria: la pianura a sua volta può essere distinta in alta e bassa pianura, questo per il diverso comportamento delle acque dei fiumi che depositano dapprima i materiali più grossolani e sciolti (ciotoli e ghiaia), creando quindi terreni di natura permeabilissima, e poi, verso le foci, quelli più minuti (arenarie, sabbie, argille) dando luogo a terreni meno permeabili.

F.2.3

Il clima della zona varia da sub-mediterraneo a sub-montano, a seconda dell'altimetria, ed è fortemente influenzato dall'andamento dei venti che determinano una particolare e caratteristica aerazione. La provenienza di tali venti è prevalentemente dai quadranti settentrionali ed orientali per quanto riguarda la pianura, mentre nelle zone collinari arriva dal nord il «fohn», un vento caldo che invade la pianura facendo sentire il suo effetto, seppure attenuato, fino quasi a Venezia. Molto importanti sono pure le brezze, venti che provengono dal mare durante il giorno e che si spingono, per l'assenza dei rilievi, molto all'interno della pianura, fino a raggiungere la zona subalpina.

F.2.4

Alla luce di quanto fin qui descritto, si può dedurre che la zona di produzione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo si avvale di un microclima costante e caratteristico, effettivamente limitato al contesto geografico considerato, che ha come risultato una vivace ventilazione permanente che, unita alle caratteristiche geo-morfologiche del terreno, assicura un ambiente scarsamente umido, produce elementi caratteristici derivati dai profumi della vegetazione collinare (come ad esempio l'olivo), e determina i tipici aromi del prodotto.

Questi requisiti ambientali hanno anche storicamente influito sulla caratterizzazione del prodotto e sulla conseguente formazione della denominazione; ciò è riconducibile alle linee di valutazione fenomenologica descritte ai punti D.6 e D.7.

F.3

Tutto ciò porta alla consapevolezza, al di là di ogni dubbio, che le condizioni ambientali di questa zona ristretta sono fondamentali per la tipologia produttiva del prosciutto Veneto Berico-Euganeo. Anche nel già citato Testo unico si è voluto sancire specifiche norme per la salvaguardia dell'ambiente in questione, riconoscendone una sorta di funzione strumentale essenziale ai fini della denominazione di origine.

Citiamo qui di seguito testualmente l'art. 62 del Testo unico:

«1. Ai fini della salvaguardia delle condizioni proprie dell'ambiente di produzione da cui dipendono le caratteristiche organolettiche e merceologiche del prosciutto Veneto Berico-Euganeo, a far tempo dall'entrata in vigore del presente Testo unico, l'insediamento nell'ambito della zona tipica di cui all'art. 4 di industrie insalubri di prima classe, così come individuate a norma dell'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e di ogni altra attività che pregiudichi un equilibrato mantenimento delle condizioni ambientali è subordinato al preventivo favorevole parere del comitato regionale per l'inquinamento atmosferico competente per territorio.

2. In ogni caso, la salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione, con particolare riguardo alla qualità dell'aria, è demandata alle regioni competenti, nei modi previsti dall'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.».

È intuibile che l'adozione di così severe misure di salvaguardia (per «azienda insalubre di primo grado» la norma nazionale citata considera praticamente quasi tutte le attività manufatturiere e perfino le stalle per bovini), è giustificata solo da una radicata e condivisa consapevolezza di necessità obiettive.

Vogliamo anche ricordare in questo contesto che la stessa Regione Veneto considera la zona dei monti Serici e dei colli Euganei «Aree di particolare interesse naturalistico» (vedasi allegato n. 9/F). A conferma di ciò è stata emanata la legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38, che istituisce il «Parco Regionale dei Colli Euganei».

F.4

Esiste un altro elemento, non certo meno importante, che comprova il legame esistente tra materia prima e zona geografica. Se è infatti vero che la caratterizzazione produttiva di natura zootecnica è strettamente funzionale ai requisiti del prodotto a denominazione di origine, tanto da assumere tratti distintivi esclusivi e peculiari con riferimento all'area geografica, deve essere altrettanto vero che il riconoscimento di questa peculiarità, che definisce il legame di cui si discute, interviene a conferma di quanto fin qui sostenuto.

L'elemento distintivo che collega il territorio, la produzione agricola e la trasformazione del prodotto a denominazione di origine «prosciutto Veneto Berico-Euganeo» è senza dubbio sintetizzabile nel concetto di «suino pesante», come già specificato ai punti D.6 e D.7. nel Testo unico e sostanzialmente anche nel presente disciplinare. Questo particolare indirizzo produttivo della suinicultura delle aree delimitate e la definizione di suino pesante, è stato riconosciuto formalmente dalla CEE per mezzo della legislazione per la classificazione commerciale delle carcasse suine: si tratta del regolamento (CEE) n. 3220 del 13 novembre 1984 (allegato n. 10/F), che costituisce l'ultimo aggiornamento in materia.

Questo regolamento, in vigore dal 1° gennaio 1989, introduce metodi di misura oggettivi per la valutazione della percentuale di carne magra contenuta nelle carcasse, suddividendole in cinque classi commerciali con le lettere della sigla RUROP e la possibilità, per ogni Paese, di introdurre mia classe speciale denominata «S».

Vogliamo ricordare che in sede di applicazione del citato Regolamento, solo all'Italia è stata riconosciuta la presenza sul territorio di due popolazioni suine: «suino leggero», macellato a pesi conformi le medie europee; «suino pesante», macellato a pesi di 150-160 chilogrammi, le cui carni sono destinate alla trasformazione. Questo ha portato ad una Decisione della Commissione del 21 dicembre 1988 (allegato n. 10/F) che autorizza la distinzione delle carcasse in «leggere» (peso morto < a 120 chilogrammi) e «pesanti» (peso morto > a 120 chilogrammi), a cui si applicano due formule diverse per la valutazione commerciale. Anche sul piano nazionale il competente dicastero ha elaborato un piano di attuazione per l'art. 3, comma 4, del citato regolamento (CEE) n. 3222/84, che focalizza i criteri di valutazione della qualità della carne che possono essere associati a quelli della qualità del magro.

Se si considera lo sdoppiamento della popolazione suinicola nazionale, accolto in sede comunitaria, come un riconoscimento dell'esistenza di diverse caratteristiche che, con totale sovrapposizione, si identificano con quelle previste dal presente disciplinare, si arriva facilmente alla conclusione che vi è una identificazione della categoria «suino pesante» con quella esistente nell'area delimitata e ad essa legata da precise motivazioni storiche, economiche e sociali.

Ne consegue che il riconoscimento della presenza di due popolazioni così profondamente diverse sullo stesso territorio nazionale costituisce una formale anticipazione del riconoscimento del legame che salda entrambe ai rispettivi contesti geo-economici.

——

SCHEDA G

CONTROLLI

G.1

Il controllo sulla conformità del prodotto al Disciplinare è svolto, da un Organismo di controllo, conformemente a quanto stabilito dal titolo V, capo I, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012.

G.2

Richiamate e confermate tutte le operazioni controllo sulla materia prima considerate alla scheda C del presente disciplinare, l'organismo abilitato, mediante i propri incaricati, attua un regime di controllo atto a garantire l'osservanza degli obblighi posti a carico di tutti i soggetti ricompresi nel circuito della produzione tutelata dalle norme e dai disciplinari vigenti, che si articola come segue:

G.2.1

Durante le fasi della lavorazione, gli incaricati dell'organismo abilitato possono operare controlli ed ispezioni sia per effettuare verifiche ed esami sulle carni, sia per accertare la regolarità della tenuta dei registri e di ogni altra documentazione, sia per constatare che le modalità di lavorazione corrispondano alle prescrizioni del presente disciplinare e del Testo unico.

In caso di contestazione, ovvero in caso di accertamenti il cui esito non sia immediato, gli incaricati dell'organismo abilitato provvedono ad una speciale identificazione del prodotto.

Il veterinario ufficiale incaricato della vigilanza sanitaria mette a disposizione dell'organismo abilitato, su richiesta dello stesso, tutti gli atti d'ufficio ritenuti necessari per controllare il regolare svolgimento delle operazioni e l'osservanza delle prescrizioni previste dal presente disciplinare e dal Testo unico.

G.2.2

Per ogni operazione di introduzione di cosce fresche destinate alla preparazione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo presso uno stabilimento riconosciuto, un incaricato dell'organismo abilitato verifica la documentazione sanitaria di accompagnamento, nonché quella di cui all'art. 12, comma 4, ed accerta:

a) gli allevamenti ed il macello di provenienza, l'eventuale laboratorio di sezionamento e la data di spedizione allo stabilimento di lavorazione;

b) il numero delle cosce fresche munite dei timbri di cui agli articoli 8 e 12 del Testo unico;

c) l'assenza di trattamenti diversi dalla refrigerazione.

Per ottenere l'apposizione del sigillo sulle cosce fresche il produttore deve farne richiesta all'organismo abilitato che, mediante i propri incaricati, controlla il corretto svolgimento di tutte le operazioni.

L'apposizione del sigillo è effettuata a cura del produttore, comunque prima della salagione, in modo da rimanere visibile permanentemente.

Il sigillo riporta l'indicazione del mese e dell'anno di inizio della lavorazione; tale data equivale alla data di produzione ai sensi delle leggi vigenti in materia di vigilanza sanitaria sulle carni.

L'incaricato dell'organismo abilitato vieta l'apposizione del sigillo:

a) sulle cosce ritenute non idonee alla produzione tutelata;

b) sulle cosce non accompagnate dalla prescritta documentazione o prive dei timbri di cui agli articoli 8 e 12 del Testo unico;

c) sulle cosce che risultino ricavate da suini macellati da meno di 24 ore o da oltre 120 ore.

Qualora circostanze pregiudizievoli vengano accertate successivamente, il sigillo eventualmente già apposto è rimosso a cura degli incaricati dell'organismo abilitato, che redigono apposito verbale.

Il produttore può far inserire a verbale sue eventuali ragioni di dissenso in merito all'operato degli incaricati dell'organismo abilitato e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico, con l'intervento della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente.

G.2.3

Al termine delle operazioni di cui agli articoli 19 e 41 del Testo unico, viene redatto per ogni partita avviata alla produzione tutelata apposito verbale contenente le seguenti indicazioni:

a) gli estremi del documento sanitario di accompagnamento;

b) la data della salagione;

c) il numero ed il peso complessivo delle cosce fresche sulle quali è stato apposto il sigillo;

d) il numero ed il peso complessivo delle cosce ritenute inidonee od oggetto di contestazione;

e) il numero ed il peso complessivo delle cosce sulle quali non è stato apposto il sigillo, trattenute presso lo stabilimento, ovvero da rendere al macello conferitore, ovvero da avviare ad altro stabilimento.

L'operazione di apposizione del sigillo deve risultare distintamente per ciascuna partita nell'apposito registro.

Il verbale è redatto in duplice copia, di cui una è conservata presso lo stabilimento di lavorazione e l'altra dall'organismo abilitato.

Il produttore può far inserire a verbale sue eventuali ragioni di dissenso in merito all'operato degli incaricati dell'organismo abilitato e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico, con l'intervento della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente.

Qualora, in esito al nuovo esame effettuato, le cosce oggetto della contestazione risultino idonee alla produzione tutelata, la data della relativa operazione è quella del giorno dell'avvenuta contestazione; le cosce oggetto di contestazione sono custodite con le cautele necessarie per impedire la loro manomissione, previa identificazione, a cura dell'organismo abilitato che le affida in custodia al produttore presso lo stabilimento di lavorazione.

L'incaricato dell'organismo abilitato può procedere alla identificazione delle cosce ritenute non idonee e che non costituiscano oggetto di contestazione, in tutti i casi in cui lo ritenga necessario, mediante l'applicazione di specifici contrassegni indicati a verbale.

G.2.4

Gli incaricati dell'organismo abilitato presenziano alla apposizione del contrassegno, accertando preliminarmente la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) compimento dei periodo minimo di stagionatura prescritto, previo esame dei registri, della documentazione e del sigillo, e computando nel periodo stesso il mese nel quale è stato apposto il sigillo;

b) conformità delle modalità di lavorazione;

c) esistenza delle caratteristiche merceologiche prescritte dal presente disciplinare e dal Testo unico;

d) rispetto dell'osservanza dei parametri analitici.

Gli incaricati procedono preliminarmente alla spillatura di un numero di prosciutti sufficiente per ricavarne un giudizio probante di qualità; se necessario, possono effettuare l'ispezione del prodotto, mediante apertura di prosciutti fino ad un massimo di cinque per mille o frazione di mille, che restano a carico del produttore.

Le caratteristiche organolettiche sono valutate nel loro insieme potendosi operare una compensazione solo per lievissime deficienze.

Il contrassegno è apposto, anche in più punti, sulla cotenna del prosciutto in modo da rimanere visibile fino alla completa utilizzazione del prodotto.

L'organismo abilitato custodisce la matrice degli strumenti per l'apposizione del contrassegno; gli strumenti devono recare ciascuno il numero di identificazione del produttore, e sono affidati dall'organismo abilitato ai propri incaricati in occasione dell'applicazione del contrassegno sui prosciutti, che può essere eseguita anche a cura del produttore.

Gli strumenti per l'applicazione del contrassegno possono recare anche speciali segni di identificazione disposti dall'organismo abilitato in finizione delle procedure di controllo.

G.2.5

L'incaricato dell'organismo abilitato compila, per ogni operazione di apposizione del contrassegno, apposito verbale da cui risultino:

a) il numero dei prosciutti presentati per l'apposizione del contrassegno;

b) la data dell'inizio della lavorazione;

c) i riferimenti per l'individuazione del prodotto riportati nell'apposito registro;

d) il numero complessivo dei prosciutti sui quali è apposto il contrassegno e la data delle relative operazioni;

e) il numero dei prosciutti ritenuti inidonei alla produzione tutelata;

f) il numero dei prosciutti eventualmente oggetto di contestazione.

I prosciutti oggetto di contestazione sono custoditi, con le cautele necessarie e con l'apposizione di eventuali segni di identificazione, per impedire la loro sostituzione e comunque la loro manomissione, a cura dell'organismo abilitato che li affida in custodia al produttore.

Il produttore, al quale viene consegnata una copia del verbale, può farvi inserire sue osservazioni e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente.

I prosciutti non idonei alla produzione tutelata sono privati del sigillo; l'operazione di annullamento è compiuta a cura del produttore, alla presenza dell'incaricato dell'organismo abilitato.

Le operazioni di apposizione del contrassegno o di annullamento del sigillo devono essere trascritte nell'apposito registro di cui all'art. 18 del Testo unico.

G.2.6

Gli incaricati dell'organismo abilitato provvedono alla asportazione del contrassegno in occasione di verifiche da cui risulti che lo stesso è apposto su prosciutti non idonei o non conformi.

Delle operazioni eseguite è redatto apposito verbale, dal quale risultano i dati identificativi dei prosciutti a cui è stato rimosso il contrassegno.

Il produttore, al quale viene consegnata una copia del verbale, può farvi inserire sue osservazioni e chiedere, entro il termine di tre giorni, un nuovo esame tecnico con l'intervento della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, con facoltà di nominare un proprio consulente.

G.3

In conseguenza a quanto sopra descritto, ai fini del presente disciplinare e della normativa vigente, per organismo abilitato e/o per organismo di controllo si intende:

l'Istituto Nord Est Qualità - I.N.E.Q., Via Rodeano, 71 - 33038 San Daniele del Friuli (Udine), tel.: 0432/940349, fax: 0432/943357, posta elettronica: info@ineq.it

SCHEDA H

ELEMENTI SPECIFICI DELL'ETICHETTATURA CONNESSI ALLA DICITURA DOP E DICITURE NAZIONALI EQUIVALENTI

H.1

Come già precedentemente indicato il vigente dispositivo di legge nazionale ed il Testo unico dispongono per il prosciutto Veneto Berico-Euganeo norme particolari per la identificazione e la protezione giuridica del prodotto, sia nel contesto del circuito produttivo sia al momento della sua preparazione finale, sia al momento della presentazione nella fase commerciale, con elementi diversi da quelli della semplice etichettatura.

Il contrassegno previsto dal Testo unico e dal presente disciplinare è un elemento costitutivo ed identificativo della denominazione del prodotto; tale contrassegno viene apposto sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'organismo abilitato, e comprova la rispondenza del prodotto alla disciplina giuridica di protezione.

Inoltre il presente disciplinare, ed anche il Testo unico, prevedono, prima dell'apposizione del contrassegno stesso, tutta una serie di timbri, segni e sigilli (non meno di tre e non più di quattro), il cui riscontro è funzionale ed indispensabile per attestare la rispondenza del prodotto, anche in corso di lavorazione, ai requisiti ed agli adempimenti che sono obbligatori per i diversi soggetti produttivi nel sistema di filiera che forma il circuito della produzione tutelata. La verifica di tali elementi è funzionale a consentire anche una immediata riprova della autenticità del contrassegno, vista la possibilità che venga immesso al consumo un prodotto dotato di un contrassegno contraffatto.

H.2

Il prosciutto Veneto Berico-Euganeo è identificato dal seguente contrassegno di conformità apposto sulla cotenna in maniera permanente ai sensi dell'art. 2 del Testo unico.

Tale contrassegno raffigura il leone di San Marco sovrastante la parola «Veneto», approvato con decreto ministeriale 5 aprile 1991 e derivato dal primo marchio privato consortile del 1971. Questo contrassegno svolge la funzione di identificare il prodotto tra gli altri prosciutti marchiati e garantisce che il prodotto stesso ha subito tutti i passaggi produttivi previsti. Su tale contrassegno figura anche una sigla, assegnata dall'organismo abilitato al momento dell'abilitazione dell'azienda, che identifica il produttore. Solo la presenza del contrassegno assicura, qualsiasi sia la forma di presentazione del prodotto, la legittima qualificazione del prodotto come prosciutto Veneto Berico-Euganeo. La riproduzione grafica del contrassegno è riservata all'organismo abilitato come segno distintivo della propria attività e in ogni iniziativa volta alla valorizzazione del prodotto tutelato; l'organismo abilitato può, volta per volta, autorizzare terzi alla produzione grafica del simbolo, ponendo le condizioni e le limitazioni che ritiene opportune e predisponendo i controlli del caso: ogni riproduzione non autorizzata è perseguibile penalmente e civilmente.

H.3

Per ottenere il contrassegno di cui al punto H.1, e comunque anche dopo la relativa apposizione, il prosciutto Veneto Berico-Euganeo deve recare i seguenti timbri e/o sigilli:

timbro di cui al punto C.8.2 apposto dall'allevatore;

timbro di cui al punto C.8.4 apposto dall'allevatore nelle circostanze consideratevi (se questo timbro non sussiste, quello esistente riporta lo stesso codice di identificazione dell'allevatore prestampato sulla certificazione di cui al punto C.8.6);

timbro di cui al punto C.8.9 apposto dal macellatore;

sigillo apposto dal produttore prima della salagione di cui al punto H.4.

H.4

Prima della salagione e solo sulle cosce fresche provenienti da macelli abilitati e muniti dei timbri già descritti, viene apposto un sigillo (vedi scheda E 1.3). Tale sigillo è stato approvato con decreto ministeriale 5 aprile 1991, è di forma esagonale e reca la scritta «C.VENETO», il mese, in cifre romane, e ranno, in cifre arabe, di inizio lavorazione. Tale sigillo, apposto dal produttore, è elemento indispensabile per il computo del periodo minimo di stagionatura e, inoltre, equivale alla data di produzione ai sensi delle vigenti leggi nazionali in materia di vigilanza sanitaria delle carni.

Il sigillo non può essere apposto sulle cosce mancanti dei timbri dell'allevatore e del macellatore, nonché non accompagnate dalla documentazione sanitaria e merceologica prescritta e che non rispondano alle caratteristiche sostanziali e qualitative, ivi compreso il rispetto delle parametrazioni oggettive di cui alla scheda B.

H.5

Le regole per la etichettatura del prosciutto Veneto Berico-Euganeo non possono prescindere, ovviamente, dal decreto legislativo della Repubblica italiana 27 gennaio 1992, n. 109, (attuazione delle direttive CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari). Come richiesto dal Testo unico e dal presente disciplinare il prosciutto Veneto Berico-Euganeo reca le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) L'etichetta del prosciutto Veneto Berico-Euganeo intero con osso munito del contrassegno di conformità reca le seguenti prescrizioni:

nel campo visivo principale deve essere indicata la denominazione «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» seguita dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta»;

nel campo visivo principale devono essere indicati la ragione sociale o/e il marchio aziendale depositato del produttore iscritto all'Organismo di controllo;

deve essere indicata la sede del produttore.

b) L'etichetta del prosciutto Veneto Berico-Euganeo disossato, confezionato, intero o in tranci munito del contrassegno di conformità reca le seguenti prescrizioni:

nel campo visivo principale deve essere indicata la denominazione «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» seguita dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta»;

nel campo visivo principale devono essere indicati la ragione sociale o/e il marchio aziendale depositato del produttore iscritto all'Organismo di controllo;

deve essere indicata la sede del produttore;

la sede dello stabilimento di confezionamento e la data di produzione, qualora il sigillo di cui al precedente punto H.3 non risulti più visibile.

Nel caso di prodotto affettato e pre-confezionato, le confezioni (vaschette e/o gli altri involucri) devono essere realizzate in materiale trasparente ed essere adatte alla conservazione del prodotto. Non si possono utilizzare confezioni composte da materiali che possano, anche indirettamente, alterare le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del prodotto.

Le etichette delle confezioni devono essere posizionate nell'angolo in alto a sinistra della superficie principale (fronte anteriore) della confezione e devono riprodurre le seguenti menzioni:

il contrassegno della DOP raffigurante il leone di San Marco sovrastante la parola «VENETO»;

il logo dell' Unione della DOP;

la denominazione «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo»;

la dicitura «Denominazione di Origine Protetta» ai sensi della legge n. 628/1981 e del regolamento (CE) n. 1107/96;

la dicitura «Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Ogni confezione di prodotto affettato deve riportare all'interno dell'etichetta tecnica e/o dell'etichetta commerciale nella parte bassa a destra:

la denominazione sociale dell'azienda produttrice (impresa di lavorazione) oppure del confezionatore che ha affettato il prodotto;

la sede dello stabilimento di produzione e/o di confezionamento;

nel caso di confezionamento o di commercializzazione da parte di un produttore va indicato anche il relativo codice identificativo dell'effettivo produttore;

nel caso di confezionamento presso un laboratorio diverso da quello del produttore va indicata la sede dello stabilimento di confezionamento.

Può essere riportato un solo nominativo tra i tre soggetti sopra indicati (produttore, produttore che commercializza il prodotto, confezionatore e/o commercializzatore) con l'esclusione di ulteriori riferimenti ad altri soggetti.

Per codice identificativo si intende il numero di identificazione attribuito dall'organismo di controllo all'impresa di lavorazione, al momento della sua iscrizione negli elenchi di cui al punto C.8.1.

La ragione/denominazione sociale dell'azienda produttrice può eventualmente essere fatta precedere dalle sole diciture «prodotto da» ovvero «prodotto e confezionato da» (in italiano o in altra lingua). Diversamente, il confezionatore che non sia anche azienda produttrice, deve sempre indicare il codice identificativo del produttore in abbinamento alla sede dello stabilimento di produzione e far precedere l'indicazione della propria ragione/denominazione sociale dalla specifica «confezionato da» (in italiano o in altra lingua).

H.6

Agli effetti del presente disciplinare, valgono inoltre le seguenti regole per l'etichettatura del prosciutto Veneto Berico-Euganeo:

è vietata l'utilizzazione di qualificativi quali «classico», «autentico», «extra», «super», e di altre qualificazioni, menzioni ed attribuzioni abbinate alla denominazione di vendita, ad esclusione di «disossato» e «affettato»;

negli imballaggi e nella presentazione del prodotto è fatto divieto di utilizzo di menzioni qualificanti non previste nel disciplinare di produzione, fatte salve le esigenze di adeguamento ad altre prescrizioni di legge;

i divieti di cui al presente punto si estendono anche alla pubblicità e alla promozione, in qualsiasi forma, del prosciutto tutelato;

l'uso delle denominazioni geografiche riferentesi ai comuni compresi nella zona tipica di produzione o loro variazioni, deformazioni, derivazioni o abbreviazioni, è vietato nella ditta, ragione o denominazione sociale o marchio di impresa, a meno che l'imprenditore interessato non ne dimostri l'utilizzazione (con riferimento al prosciutto) da epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 1981, n. 628;

il contrassegno di cui al punto H.1 può essere riprodotto sull'etichettatura del prosciutto Veneto Berico-Euganeo, a condizione che il relativo contesto grafico e di presentazione sia stato preventivamente approvato dall'organismo abilitato, dietro formale richiesta degli interessati.

———

SCHEDA I

CONDIZIONI DA RISPETTARE IN FORZA DI DISPOSIZIONI NAZIONALI E/O INTERNAZIONALI

I.1

La prima legge di tutela della Repubblica italiana emanata per la protezione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo risale, come già ricordato, al 1981.

L'esperienza applicativa accumulata in questi dodici anni ha dettato l'esigenza di individuare i presupposti di un più funzionale e completo assetto legislativo, che cercasse di armonizzare gli orientamenti e le istanze della base produttiva con gli obiettivi atti a garantire i diritti del consumatore e, contemporaneamente, i contenuti economici e qualitativi caratteristici di una produzione tipica ben regolamentata.

A tale scopo si è pervenuti alla definizione di un quadro normativo evolutivo, che tiene conto delle più moderne esigenze di controllo, verifica e conseguenti sanzioni, estendendole a nuovi settori ove risultavano indispensabili o più funzionali, e che meglio precisasse le norme che investono il momento della commercializzazione.

Si è giunti così alla stesura del «Testo unico delle nonne per la tutela, la produzione e la commercializzazione del prosciutto Veneto Berico-Euganeo» (in questo disciplinare citato come «Testo unico» ed in allegato n. 1/A), che aggiorna e sviluppa quanto già sancito dalla normativa in vigore ed introduce prescrizioni normative severe, chiare e ben applicabili, che, in definitiva, inducono ad una maggiore responsabilizzazione a tutti gli addetti del sistema di filiera, dagli allevatori ai macellatori ed ai produttori, nello spirito di salvaguardia delle qualità tipiche, di valorizzazione dei contenuti originali, di massima trasparenza del mercato e di più efficace tutela del consumatore finale, nella misura in cui gli stessi consumatori ed il mercato interno ed estero legittimamente lo pretendono, in riferimento ad una denominazione di origine di indiscussi prestigio e qualità.

I.2

Al riguardo di quanto sopra descritto al punto I.1 desideriamo richiamare l'attenzione e confermare la validità anche nei confronti nel presente disciplinare delle norme sanzionatone previste dal «Capo V - Sezione I e Sezione II» del Testo unico e delle relative modalità di applicazione.

Sempre al riguardo ci sia permesso riportare integralmente l'art. 34 «Norme di garanzia» del Testo unico, in quanto assolutamente specifico e caratteristico della tendenza ad individuare tutte le categorie oggetto di divieto per il prodotto non tutelato che possano creare confusione sul mercato e/o trarre in inganno il consumatore:

«1. È vietato porre in vendita e comunque immettere al consumo prosciutto non tutelato, recante sul prodotto, sulle confezioni, imballaggi, involucri, etichette e simili, nonché sui documenti comunque riferentisi al prodotto medesimo, indicazioni idonee ad ingenerare confusione con il prosciutto Veneto Berico-Euganeo o rivendicare le qualità tipiche di esso.

2. È comunque vietato per il prosciutto non tutelato:

a) utilizzare la denominazione "Prosciutto Veneto Berico-Euganeo" o "Prosciutto Veneto" nonché qualsiasi altra denominazione o indicazione facente riferimento al nome "Veneto" o "Veneto Berico-Euganeo" nonché a qualsiasi altro nome di comune compreso nella zona tipica di cui al precedente art. 4;

b) utilizzare espressioni quali "tipo Veneto", "stagionato nel Veneto", anche se riferite ad altri comuni della zona tipica, ovvero quali "stagionato nella zona tipica del Veneto Berico-Euganeo" e "lavorazione alla veneta";

c) utilizzare nella indicazione della ragione sociale e della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione i nomi dei comuni della zona tipica con caratteri di dimensioni superiori a 4 millimetri di altezza e a 3 millimetri di larghezza;

d) utilizzare segni grafici, timbri, sigilli e simili che per ubicazione, colore, grandezza e tipo di caratteri possano trarre in inganno gli acquirenti ed i consumatori con riferimento al prodotto tutelato ed alle qualità dello stesso.

3. I divieti di cui sopra si estendono, in quanto compatibili, alla pubblicità ed alla promozione, in qualsiasi forma, del prosciutto non tutelato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 si applicano anche ai prosciutti le cui modalità di produzione siano di tipo diverso da quelle del prosciutto tutelato, quali il prosciutto cotto ed il prosciutto affumicato.».

I.3

Tutte le direttive tecniche ed applicative emanate dall'organismo abilitato a seguito di quanto sancito dal Testo unico, dalla normativa vigente e dallo statuto consortile, vengono notificate per l'approvazione all'Autorità Nazionale di controllo.

I costi dei controlli previsti dal presente disciplinare sono sostenuti dai soggetti economici interessati, nelle forme previste dal Testo unico.

Valgono, in quanto applicabili, le norme sancite dall'art. 62 del Testo unico, relative alla salvaguardia delle condizioni proprie dell'ambiente di produzione.

17A02325

DECRETO 13 marzo 2017.

Rettifica del decreto 17 febbraio 2015 relativo al rinnovo e cancellazione di varietà di specie agrarie ed ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di validità dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 2015, n. 3833, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 2015, relativo al rinnovo dell'iscrizione e alla cancellazione di varietà di specie agrarie ed ortive iscritte al Registro nazionale;

Visto in particolare l'art. 1 del citato decreto con il quale è stata rinnovata, per periodi determinati, l'iscrizione di varietà di specie agrarie ed ortive ai relativi registri nazionali;

Vista l'istanza di rinnovo dell'iscrizione presentata ai sensi dell'art. 17, undicesimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73 e relativa alla varietà di frumento duro denominata «Gargano», codice SIAN 4945;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Considerato che per la varietà di frumento duro denominata «Gargano», identificata con il codice SIAN 4945, il responsabile della conservazione in purezza aveva regolarmente presentato la domanda di rinnovo al Registro delle varietà e che pertanto presenta i requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73;

Ritenuto pertanto necessario modificare il citato decreto ministeriale 17 febbraio 2015, n. 3833, inserendo nella tabella «Specie agrarie» di cui all'art. 1 la varietà di frumento duro Gargano, identificata con il codice SIAN 4945;

Decreta:

Articolo unico

1. La tabella denominata «Specie agrarie» di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 17 febbraio 2015, n. 3833, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 2015, è modificata come di seguito riportato.

Specie agrarie				
Specie	Codice SIAN	Varietà	Provvedimento iscrizione/rinnovo	Data di scadenza del rinnovo
Frumento tenero	4928	Ravenna	13/10/1997 - *G.U.* n. 264 del 12/11/1997	31/12/2017
Mais	4451	Tevere	04/03/1997 - *G.U.* n. 69 del 24/03/1997	31/12/2017
Barbabietola da zucchero	4556	Nettuno	04/03/1997 - *G.U.* n. 69 del 24/03/1997	31/12/2017
Riso	908	Padano	23/12/1997 - *G.U.* n. 48 del 27/02/1998	31/12/2018
Riso	2008	Roma	23/12/1997 - *G.U.* n. 48 del 27/02/1998	31/12/2018
Barbabietola da zucchero	173	Cremona	23/12/1997 - *G.U.* n. 48 del 27/02/1998	31/12/2018
Erba medica	445	Lodi	23/12/1997 - *G.U.* n. 48 del 27/02/1998	31/12/2018
Sulla	4927	Mara	24/02/1998 - *G.U.* n. 68 del 23/03/1998	31/12/2018
Festuca ovina	3172	Scilla	05/10/1991	31/12/2021
Trifoglio pratense	124	Milo	20/03/1992 - *G.U.* n. 106 del 08/05/1992	31/12/2022
Loglio d'Italia	2706	Crema	20/03/1992 - *G.U.* n. 106 del 08/05/1992	31/12/2022
Frumento duro	4945	Gargano	13/10/1997 - *G.U.* n. 264 del 12/11/1997	31/12/2027

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

17A02348

DECRETO 15 marzo 2017.

Cancellazione di varietà di girasole dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di girasole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte a ottenere la cancellazione delle varietà medesime dal registro nazionale;

Considerato che nella riunione del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, del 27 febbraio 2017 si è ritenuto che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolari interessi in ordine generale;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte o rinnovate nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti a fianco indicati, sono cancellate dal registro medesimo:

Specie	Varietà	Codice SIAN	Responsabile della conservazione in purezza	Decreto di iscrizione/rinnovo
Girasole	P63HH120	15374	PIONEER GENETIQUE S.A.R.L.	DM 7/08/2015
Girasole	P63LE13	13288	PIONEER GENETIQUE S.A.R.L.	DM 11/04/2012
Girasole	P63LE57	13976	PIONEER GENETIQUE S.A.R.L.	DM 21/03/2013
Girasole	P64LL101	14883	PIONEER GENETIQUE S.A.R.L.	DM 28/04/2014
Girasole	PR63A98	11026	PIONEER GENETIQUE S.A.R.L.	DM 7/04/2008
Girasole	PR64A31	11663	PIONEER GENETIQUE S.A.R.L.	DM 6/05/2009
Girasole	PR64H37	11907	PIONEER GENETIQUE S.A.R.L.	DM 18/03/2010
Girasole	PR64H41	7672	PIONEER HI-BRED ITALIA SERVIZI AGRONOMICI SRL	DM 15/02/2013
Girasole	PR64H45	9247	PIOONER HI-BRED INT. INC	DM 18/02/2016
Girasole	PR64H52	11902	PIONEER GENETIQUE S.A.R.L.	DM 18/03/2010
Girasole	PR64J04	11906	PIONEER GENETIQUE S.A.R.L.	DM 18/03/2010
Girasole	RGT Illinois	15555	RAGT 2N S.A.S.	DM 19/06/2015

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2017

Il direttore generale: GATTO

17A02347

DECRETO 16 marzo 2017.

Iscrizione di una varietà da conservazione di cipolla al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 recante la disciplina della produzione delle sementi per le colture erbacee, ortive e i materiali di moltiplicazione e da orto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46, in particolare l'art. 2-*bis* che sostituisce l'art. 19-*bis* della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096 e con il quale è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Registro nazionale delle varietà da conservazione, così come definite dal medesimo art. 2-*bis*;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre 2009, recante «Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione e di sementi e di tuberi di patata da semina di tali ecotipi e varietà», e in particolare l'art. 25 che modifica l'art. 19-*bis* della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 febbraio 2011, recante «Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2012, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, per ciò che concerne le modalità per l'ammissione al Registro nazionale delle varietà di specie ortive da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, e in particolare l'art. 11 che modifica il comma 6 dell'art. 19-*bis* della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la nota della Regione Toscana, del 30 luglio 2014 con la quale è stato espresso parere favorevole all'iscrizione della varietà da conservazione di cipolla Rossa a fiasco;

Vista la nota della Regione Toscana, del 22 maggio 2015, con la quale sono state fornite informazioni integrative riguardo al legame storico con la zona di origine e alla denominazione della varietà da conservazione di cipolla Rossa a fiasco;

Considerato che la stessa varietà di cipolla è stata iscritta al Registro nazionale con la denominazione Rossa di Lucca, sinonimo Toscana rossa a fiasco, e cancellata con decreto ministeriale del 17 febbraio 2015 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 2 febbraio 2015, per cui possono ritenersi superate le condizioni di inammissibilità della suddetta varietà da conservazione al Registro nazionale, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la varietà da conservazione sotto riportata:

Codice	Specie	Denominazione	Sinonimi	Responsabile della conservazione in purezza
3661	Cipolla	Rossa a fiasco	Rossa di Lucca, Lucchese	Gargini Sementi di Alessandro Gargini & Giulio Godi s.n.c.

Art. 2.

La zona di origine della varietà da conservazione di cipolla indicata all'art. 1 coincide con i territori delle province di Livorno, Lucca, Pisa, Massa Carrara, Pistoia.

La zona di moltiplicazione delle sementi della varietà da conservazione di cipolla coincide con la zona di origine. La superficie massima destinata annualmente alla moltiplicazione della semente è di circa 2.000 metri quadrati.

Art. 3.

La zona di coltivazione della varietà da conservazione di cipolla indicata all'art. 1 coincide con la zona di origine della varietà.

La superficie complessiva destinata alla coltivazione è di circa 4 ettari. Considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi per la produzione di sementi è pari a 20 chilogrammi per anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2017

Il direttore generale: GATTO

17A02314

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 marzo 2017.

Sostituzione del liquidatore della «N.O.E. Nuovi Obiettivi Educativi», in Treviso.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Preso atto che la società cooperativa «N.O.E. Nuovi Obiettivi Educativi», con sede in Treviso (TV), C.F. 03533290262, si è sciolta e posta in liquidazione il giorno 24 febbraio 2015;

Visto il D.D. 26 gennaio 2017 n. 5/LOS/2017 con il quale il dott. Daniele Gronich è stato nominato liquidatore della società cooperativa «N.O.E. Nuovi Obiettivi Educativi» con sede in Treviso (TV), in sostituzione della sig.ra Parisatti Elena;

Vista la nota del 17 febbraio 2017 con la quale il dott. Daniele Gronich comunica di rinunciare all'incarico;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Fiorio Silvia, nata a Peschiera Del Garda (VR) il 10 settembre 1978, C.F. FRISLV78P50G489O, con studio in via Altichiero n. 26, Zevio (VR);

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Fiorio Silvia, nata a Peschiera Del Garda (VR) il 10 settembre 1978, C.F. FRISLV78P50G489O, con studio in Zevio (VR) in via Altichiero n. 26, è nominata liquidatore della suindicata società cooperativa «N.O.E. Nuovi Obiettivi Educativi» con sede in Treviso (TV), C.F. 03533290262, in sostituzione del dott. Daniele Gronich, rinunciatario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 marzo 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A02312

DECRETO 14 marzo 2017.

Sostituzione del liquidatore della «La Torre», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Preso atto che la società cooperativa «La Torre», con sede in Roma (RM), C.F. 07355460580, si è sciolta e posta in liquidazione con atto del 10 ottobre 2011;

Visto il D.D. 26 gennaio 2017 n. 4/LOS/2017 con il quale l'avv. Guglielmo Lomanno è stato nominato liquidatore della società cooperativa «La Torre» con sede in Roma (RM), in sostituzione del sig. Bazzucchi Luciano;

Vista la nota del 20 febbraio 2017 con la quale l'avv. Lomanno Guglielmo comunica di rinunciare all'incarico;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Giacoppo Tonino, nato a Roma (RM) il 2 gennaio 1938, C.F. GCPTNN38A02H501J, con studio in via Garigliano n. 29, Pomezia (RM);

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giacoppo Tonino, nato a Roma (RM) il 2 gennaio 1978, C.F. GCPTNN38A02H501J, con studio in Pomezia (RM) in via Garigliano n. 29, è nominato liquidatore della suindicata società cooperativa «La Torre», con sede in Roma (RM) C.F. 07355460580, in sostituzione dell'avv. Lomanno Guglielmo, rinunciatario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 marzo 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A02313

DECRETO 14 marzo 2017.

Sostituzione del liquidatore della «Sant'Angela 79», in Pozzuoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto 1'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158. recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Preso atto che la società cooperativa «Sant'Angela 79», con sede in Pozzuoli (Napoli), C.F. 0178870638, si è sciolta e posta in liquidazione con atto del 16 dicembre 2015:

Visto il D.D. 26 gennaio 2017 n. 8/LOS/2017 con il quale l'avv. Capuano Alessandra è stata nominata liquidatore della società cooperativa «Sant'Angela 79» con sede in Pozzuoli (Napoli), in sostituzione del sig. Mele Antimo;

Vista la nota del 17 febbraio 2017 con la quale l'avv. Capuano Alessandra comunica di rinunciare all'incarico;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*. 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Fiorella Luigi, nato a Ceraso (Salerno) il 15 aprile 1958. C.F. FRLLGU58D15C485Y. con studio in Via Stefano Passero 80, Vallo Della Lucania (Salerno):

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fiorella Luigi, nato a Ceraso (Salerno) il 15 aprile 1958, C.F. FRLLGU58D15C485Y. con studio in Vallo Della Lucania (Salerno) in Via Stefano Passero 80, è nominato liquidatore della suindicata Società Cooperativa «Sant'Angela 79» con sede in Pozzuoli (Napoli) C.F. 0178870638, in sostituzione dell'avv.Capuano Alessandra, rinunciataria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 marzo 2017

Il direttore generale: MOLETI

17A02346

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 22 marzo 2017.

Modifica del regime di fornitura OSP (ad esclusivo uso in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile) delle confezioni da 1 fiala/flaconcino di alcuni medicinali contenenti antibiotici o antimicotici. (Determina n. 463/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e s.m.i., ed in particolare il Titolo VI, rubricato «Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura»;

Ritenuto opportuno, allo scopo di agevolare, per pazienti impossibilitati ad assumere medicinali per via orale o per somministrazione intramuscolare, la prosecuzione al domicilio del paziente della terapia antibiotica o antimicotica al momento della sua dimissione dall'ospedale, di procedere alla modifica del regime di fornitura OSP (ad esclusivo uso in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile) delle confezioni da 1 fiala/flaconcino dei medicinali contenenti i principi attivi amoxicillina e acido clavulanico, ampicillina e sulbactam, aztreonam, cefepime, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxone, cefuroxima, ciprofloxacina, claritromicina, fluconazolo, gentamicina, levofloxacina, piperacillina, piperacillina e tazobactam, teicoplanina, vancomicina;

Visto il relativo parere espresso dalla commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14, 15, 16 e 17 febbraio 2017 verbale n. 20 e del 13, 14, 15 marzo 2017 verbale n. 21;

Visto l'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente determinazione e che per ciascuno dei principi attivi sopraindicati riporta i medicinali e le relative confezioni da 1 fiala/flaconcino oggetto della modifica del regime di fornitura.

Determina:

Art. 1.

Modifica del regime di fornitura OSP (ad esclusivo uso in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile) delle confezioni da 1 fiala/flaconcino di alcuni medicinali contenenti antibiotici o antimicotici

Il regime di fornitura delle confezioni da 1 fiala/flaconcino dei medicinali contenenti i principi attivi: amoxicillina e acido clavulanico, ampicillina e sulbactam, aztreonam, cefepime, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxone, cefuroxima, ciprofloxacina, claritromicina, fluconazolo, gentamicina, levofloxacina, piperacillina, piperacillina e tazobactam, teicoplanina, vancomicina, elencate nell'allegato 1 alla presente determinazione è modificato nei termini seguenti:

da OSP medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;

a RNRL medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta su prescrizione di centri ospedalieri e di specialista internista e specialista in malattie infettive.

Art. 2.

Fascia di rimborsabilità

La fascia di rimborsabilità delle confezioni oggetto della presente determinazione non viene modificata.

Art. 3.

Stampati

I titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali riportati nell'allegato 1 alla presente determinazione contenenti i principi attivi di cui all'art. 1 devono apportare le modifiche autorizzate all'etichettatura entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'Agenzia italiana del farmaco e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 4.

Smaltimento scorte

È autorizzato l'esaurimento delle scorte dei medicinali riportati nell'allegato 1 alla presente determinazione contenenti i principi attivi di cui all'art. 1.

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, pertanto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 22 marzo 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO *I*

ELENCO DELLE CONFEZIONI

PRINCIPIO ATTIVO	N. AIC - MEDICINALE	TITOLARE	CONFEZIONE
AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO	026089 - AUGMENTIN	GLAXOSMITHKLINE SPA	072 – 1 g+200 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile /infusione – 1 flaconcino + 1 fiala
			084 – 2 g+200 mg polvere per infusione – 1 flaconcino
	036882 - AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SANDOZ BV	SANDOZ BV	025 – 1 g+200 mg polvere per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino
			037 – 2 g+200 mg polvere per infusione – 1 flaconcino
	043978 - AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SANDOZ A/S	SANDOZ A/S	016 – 1 g+200 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione – 1 flaconcino
			081 – 2 g+200 mg polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	036966 - AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO TEVA	TEVA ITALIA SRL	012 – 1 g+200 mg polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
			051 – 2 g+200 mg polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	042351 - AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO KABI	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	015 – 1 g+200 mg polvere per soluzione iniettabile/infusione – 1 flaconcino
			041 – 2 g+200 mg polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
AMPICILLINA E SULBACTAM	026360 - UNASYN	PFIZER LIMITED	026 – 1 g + 500 mg/3.2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso – 1 flaconcino + 1 fiala
			089 – 2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso – 1 flaconcino
	036624 - AMPICILLINA E SULBACTAM IBI	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI SPA	031 – 1 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile – 1 flaconcino da 20 ml
			056 – 2 g + 1 g polvere per soluzione iniettabile – 1 flaconcino da 20 ml
AZTREONAM	025407 - PRIMBACTAM	A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SRL	038 – 500 mg polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
			040 – 1 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
CEFEPIME	028899 - MAXIPIME	BRISTOL MYERS SQUIBB SRL	033 – 2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile – 1 flaconcino + 1 fiala
CEFOTAXIMA	024259 - ZARIVIZ	SANOFI SPA	069 – 2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
	034992 - CEFOTAXIME HOSPIRA	HOSPIRA ITALIA SRL	053 – 2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
	035068 - TAXIME	PHARMATEX ITALIA SRL	042– 2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
	035192 - SPECTROCEF	EPIFARMA SRL	032 – 2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			044 – 2 g polvere per soluzione per infusione e.v. – 1 flaconcino
	035207 - BATIXIM	SO.SE.PHARM SRL	012– 2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
	035306 - DELIUS	S.F. GROUP SRL	036– 2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
	035311 - LIRGOSIN	FIDIA FARMACEUTICI SPA	036– 2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
	035374 - CEFOTAXIMA TEVA	TEVA ITALIA SRL	014– 2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
	035483 - CEFOTAXIMA SANDOZ	SANDOZ SPA	039– 2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
CEFTAZIDIMA	025212 - GLAZIDIM	GLAXOSMITHKLINE SPA	046 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			059 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	036459 - CEFTAZIDIMA SIGMA-TAU	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARAMCEUTICHE RIUNITE SPA	028 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			030 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	043272 – CEFTAZIDIMA HOSPIRA	HOSPIRA ITALIA S.R.L.	018 – 1 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione – 1 flaconcino
			057 – 2 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione – 1 flaconcino
	036012 - CEFTAZIDIMA BIOPHARMA	BIOPHARMA SRL	045 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			058 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	036209 - CEFTAZIDIMA SANDOZ	SANDOZ SPA	029 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			031 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	036460 - DIZATEC	GENETIC SPA	032 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			044 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	036490 - ETAZIM	S.F. GROUP SRL	035 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
	036495 - TAZIDIF	S.F. GROUP SRL	036 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			048 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	036494 - CEFTAZIDIMA PENSA	PENSA PHARMA SPA	033 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala

			045 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	036501 - TOTTIZIM	SO.SE.PHARM SRL	031 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			043 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	036590 - DELTAZIME	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. SRL	040 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			053 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	036591 - CEFTAZIDIMA KABI	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	042 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			055 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	036604 - CEFTAZIDIMA MYLAN GENERICS	MYLAN SPA	041 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			054 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
CEFTRIAXONE	025202 - ROCEFIN	ROCHE SPA	096 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			108 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	042321 - CEFTRIAXONE HOSPIRA	HOSPIRA ITALIA SRL	012 – 500 mg polvere per soluzione iniettabile – 1 flaconcino
			051 – 1 g polvere per soluzione iniettabile – 1 flaconcino
			099 – 2 g polvere per soluzione iniettabile o per infusione – 1 flaconcino
	035868 - CEFTRIAXONE HEXAL	SANDOZ SPA	049 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala)
			052 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	040211 - CEFTRIAXONE HEXAL AG	HEXAL AG	043 – 1 g polvere per soluzione iniettabile/infusione – 1 flaconcino
	035906 - CEFTRIAXONE KABI	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	041 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			054 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	035669 - CEFTRIAXONE GLAXOSMITHKLINE	GLAXOSMITHKLINE SPA	047 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			050 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	035800 - CEFTRIAXONE DOC GENERICI	DOC GENERICI SRL	022 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
	035802 - CEFTRIAXONE RATIOPHARM	RATIOPHARM GMBH	040 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			053 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	035814 - CEFTRIAXONE BIOPHARMA	BIOPHARMA SRL	033 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			045 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	035815 - SIRTAP	SO.SE.PHARM SRL	036 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			048 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	035837 - AXOBAT	LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA SPA	020 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
	035867 - FIDATO	FIDIA FARMACEUTICI SPA	047 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			050 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	035869 - CEFTRIAXONE EG	EG SPA	041 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
	035878 - CEFTRIAXONE MYLAN GENERICS	MYLAN SPA	040 – 1 g polvere per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino
			053 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	035887 - CEFTRIAXONE ZENTIVA	ZENTIVA ITALIA SRL	049 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			052 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	035902 - CEFTRIAXONE SANDOZ	SANDOZ SPA	042 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			055 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	039062 - CEFTRIAXONE SANDOZ GMBH	SANDOZ GMBH	157 – 2 g polvere per soluzione iniettabile/infusione – 1 flaconcino da 30 ml
			221 – 2 g polvere per soluzione iniettabile/infusione – 1 flaconcino da 50 ml
			359 – 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile – 1 flaconcino + 1 fiala
	035921 - CEFTAGES	GESTIPHARM SRL	030 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			042 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	035924 - CEFTRIAXONE ABC	ABC FARMACEUTICI SPA	012 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			051 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	035939 - CEFTRIAXONE BIESSE PHARMA	BIESSE PHARMA SRL	040 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			053 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino

	035952 - PANTOXON	AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL	035 – 500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			047 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			050 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	035964 - CEFTRIAXONE PENSA	PENSA PHARMA SPA	042 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			055 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	035965 - KOCEFAN	MEDIOLANUM FARMACEUTICI SPA	045 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala (H-OSP)
			058 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	036021 - CEFTRIAXONE ALTER	LABORATORI ALTER SRL	044 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			057 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	036093 - DAYTRIX	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. SRL	045 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			058 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	036101 - CEFRAG	MAGIS FARMACEUTICI SRL	032 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			044 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	036138 - CEFTRIAXONE AUROBINDO	AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	030 – 500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			042 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			055 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	036154 - CEFTRIAXONE AUROBINDO ITALIA	AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	021 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			033 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	036144 - CEFTRIAXONE VECCHI E PIAM	PIAM FARMACEUTICI SPA	020 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			032 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	036212 - POKECEF	RO-FARM DI SALVATORE DE MAIO & C. SAS	025 – 500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			049 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			052 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	036516 - CEFTRIAXONE GERMED PHARMA	GERMED PHARMA SRL	033 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			045 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	036642 - CLAXON	GENETIC SPA	078 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			080 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	037334 - CEFTRIAXONE TECNIGEN	PHARMACARE SRL	036 – 1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso e.v. – 1 flaconcino + 1 fiala
			048 – 2 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
CEFUROXIMA	033447 - CEFUROXIMA K24	K24 PHARMACEUTICALS SRL	044 – 1,5 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
CIPROFLOXACINA	026664 - CIPROXIN	BAYER SPA	033 – 100 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			045 – 200 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			058 – 400 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
	037571 – CIPROFLOXACINA HIKMA	HIKMA FARMACEUTICA S.A.	015 – 200 mg/100 ml soluzione per infusione – 1 flaconcino
	037406 - CIPROFLOXACINA KABI	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	345 – 100 mg/50 ml soluzione per infusione – 1 flaconcino
			360 – 200 mg/100 ml soluzione per infusione – 1 flaconcino
			384 – 400 mg/200 ml soluzione per infusione – 1 flaconcino
	037984 - CIPROFLOXACINA SANDOZ GMBH	SANDOZ GMBH	034 – 200 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			046 – 400 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
	038227 - CIPROSOL	CLARIS LIFESCIENCES (UK) LIMITED	017 – 100 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			029 – 200 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			031 – 400 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
	038872 - IASAR	EG SPA	014 – 100 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			026 – 200 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			038 – 400 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
CLARITROMICINA	027370 - KLACID	BGP PRODUCTS SRL	042 – 500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione – 1 flaconcino + 1 fiala
	027529 - VECLAM	MALESCI ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO SPA	039 – 500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione – 1 flaconcino + 1 fiala

	027530 - MACLADIN	LABORATORI GUIDOTTI SPA	043 – 500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione – 1 flaconcino + 1 fiala
	042118 - CLARITROMICINIA HIKMA	HIKMA FARMACEUTICA SA	012 – 500 mg polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
LEVOFLOXACINA	033634 - TAVANIC	SANOFI SPA	066 – 500 mg/100 ml soluzione per infusione – 1 flaconcino
			078 – 250 mg/50 ml soluzione per infusione – 1 flaconcino
	033940 - LEVOXACIN	GLAXOSMITHKLINE SPA	065 – 500 mg/100 ml soluzione per infusione – 1 flaconcino
	040035 - LEVOFLOXACINA BIOINDUSTRIA LIM	BIOINDUSTRIA LABORATORIO ITALIANO MEDICINALI SPA	014 – 250 mg/50 ml soluzione per infusione – 1 flaconcino
			040 – 500 mg/100 ml soluzione per infusione – 1 flaconcino
	040260 - FOVEX	TEVA ITALIA SRL	034 –500 mg/100 ml soluzione per infusione – 1 flaconcino
	040359 - LEVOFLOXACINA KABI	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	010 – 250 mg/50 ml soluzione per infusione – 1 flaconcino
			046 – 500 mg/100 ml soluzione per infusione – 1 flaconcino
	040796 - LEVOFLOXACINA HIKMA	HIKMA FARMACEUTICA S.A.	031 – 500 mg/100 ml soluzione per infusione – 1 flaconcino
PIPERACILLINA	028735 - PIPERITAL	ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO GIOVANNI LORENZINI SPA	037 – 4 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	033423 - PIPERACILLINA SODICA	K24 PHARMACEUTICALS SRL	031 – 4 g polvere per soluzione iniettabile – 1 flaconcino
PIPERACILLINA E TAZOBACTAM	028249 - TAZOCIN	PFIZER LIMITED	035 – 4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	037353 - PIPERACILLINA E TAZOBACTAM KABI	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	024 – 4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	037360 - LIMERIK	LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. SRL	029 – 4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	037511 - REPITA	S.F. GROUP SRL	021 – 4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	037666 – PIPERACILLINA E TAZOBACTAM TEVA	TEVA ITALIA SRL	029 – 4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	037667 - TAIPER	SO.SE.PHARM SRL	021 – 4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	037668 - PIPERACILLINA E TAZOBACTAM MYLAN GENERICS	MYLAN SPA	023 – 4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	038181 - TAZOPENIL	MAGIS FARMACEUTICI SRL	020 – 4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	038558 - TEXTAZO	PHARMATEX ITALIA SRL	021 – 4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	038476 - PIPERACILLINA E TAZOBACTAM IBIGEN	IBIGEN SRL	038 – 4 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione – 1 flaconcino
	038717 - PIPERACILLINA E TAZOBACTAM SANDOZ	SANDOZ SPA	068 – 4 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione – 1 flaconcino
	039057 - PIPERACILLINA/ TAZOBACTAM HOSPIRA	HOSPIRA ITALIA SRL	031 – 4 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione – 1 flaconcino
	PIPERACILLINA E TAZOBACTAM AUROBINDO	AUROBINDO PHARMA ITALIA SRL	037 – 4 g + 500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione – 1 flaconcino
TEICOPLANINA	026458 - TARGOSID	SANOFI SPA	024 – 400 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione/orale – 1 flaconcino + 1 fiala
	027167 - TEICOPLANINA ZENTIVA	SANOFI SPA	028 – 400 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/infusione/orale – 1 flaconcino + 1 fiala
VANCOMICINA	016334 - VANCOCINA A.P.	ELI LILLY ITALIA SPA	029 – 500 mg polvere per soluzione orale e per infusione – 1 flaconcino
	032213 - VANCOMICINA HOSPIRA	HOSPIRA SPA	011 – 500 mg polvere per soluzione orale e per infusione – 1 flaconcino
			023 – 1 g polvere per soluzione orale e per infusione – 1 flaconcino
	034632 - VANCOTEX	PHARMATEX ITALIA SRL	012 – 500 mg polvere per soluzione orale e per infusione – 1 flaconcino
			024 – 1 g polvere per soluzione orale e per infusione – 1 flaconcino
	034634 - ZENGAC	FISIOPHARMA SRL	028 – 1 g polvere per soluzione orale e per infusione – 1 flaconcino
	035004 - VANCOMICINA HIKMA	HIKMA ITALIA SPA	011 – 500 mg polvere per soluzione orale e per infusione – 1 flaconcino
			023 – 1 g polvere per soluzione orale e per infusione – 1 flaconcino
	041103 - VANCOMICINA KABI	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	019 – 500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione – 1 flaconcino
			021 – 1 g polvere per concentrato per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	041220 - VANCOMICINA MYLAN	MYLAN SPA	017 – 500 mg polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino

			082 – 1 g polvere per soluzione per infusione – 1 flaconcino
	043780 - VANCOMICINA PHARMA REGULATORY SOLUTIONS	PHARMA REGULATORY SOLUTIONS LIMITED	016 – 500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione – 1 flaconcino
FLUCONAZOLO	027267 - DIFLUCAN	PFIZER ITALIA SRL	032 – 200 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			071 – 400 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			083 – 800 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			107 – 50 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
	027268 - ELAZOR	SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA	034 – 100 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
	037387 - FLUCONAZOLO SANDOZ GMBH	SANDOZ GMBH	014 – 100 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			065 – 200 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			115 – 400 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
	037658 - MICONIX	GENETIC SPA	059 – 100 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			061 – 200 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			073 – 400 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
	038048 - FLUCONAZOLO HIKMA	HIKMA FARMACEUTICA SA	017 – 100 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			070 – 200 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
	038251 - FLUCONAZOLO ANGELINI	AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	017 – 100 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			068 – 200 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			118 – 400 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
	038441 - EXOMAX	CLARIS LIFESCIENCES (UK) LIMITED	010 – 100 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			022 – 200 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			034 – 400 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
	040102 - FLUCONAZOLO KABI	FRESENIUS KABI ITALIA SRL	016 – 100 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			093 – 200 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			170 – 400 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
	040228 - FLUCONAZOLO EUROGENERICI	EG SPA	013 – 100 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			025 – 200 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino
			037 – 400 mg soluzione per infusione – 1 flaconcino

17A02416

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «KIEŁBASA BIAŁA PARZONA WIELKOPOLS»

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea – serie C n. 73 del 9 marzo 2017 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta della denominazione «Kiełbasa Biała Parzona Wielkopols», presentata dalla Polonia ai sensi dell'art. 49 del reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - e-mail: pqai4@politicheagricole.it - PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

17A02318

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei» registrata con regolamento (CE) n. 2325/1997 del 24 novembre 1997.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela dell'Olio Extravergine d'Oliva Monti Iblei, con sede presso la C.C.I.A.A. di Ragusa - piazza della Libertà - 97100 Ragusa, e che il predetto Consorzio è l'unico, soggetto legittimo a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Siciliana competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Monti Iblei» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «MONTI IBLEI»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», facoltativamente accompagnata anche da una delle seguenti menzioni geografiche: «Monte Lauro», «Val d'Anapo», «Val Tellaro», «Frigintini», «Gulfi», «Valle dell'Irminio», «Calatino», «Trigona-Pancali», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Monti Iblei», facoltativamente accompagnata da una delle menzioni geografiche di cui all'art. 1, deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti «Tonda Iblea», «Moresca», «Nocellara Etnea», «Verdese» «Biancolilla» e «Zaituna» e loro sinonimi.

Possono inoltre concorrere altre varietà fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione:

Siracusa: Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino, Avola;

Ragusa: Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

Catania: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, S. Michele di Ganzaria, Vizzini, Mirabella Imbaccari, Scordia.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Canicattini Bagni, Floridia, Noto, Palazzolo Acreide, Siracusa, Solarino, Sortino.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», interessa le colline sud-orientali dei Monti Iblei e comprende tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Rosolini, Noto, Ispica, Modica, Pachino e Avola.

5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ragusa, Modica, Rosolini.

6. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana.

7. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio», comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ragusa, Scicli, Comiso, Vittoria, Acate, Modica, Santa Croce Camerina.

8. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino» comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, S. Michele di Ganzaria, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari.

9. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Francofonte, Lentini, Melilli, Militello in Val di Catania, Scordia e Carlentini.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita. La tracciabilità del prodotto è garantita attraverso l'iscrizione delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti da un'unica struttura di controllo, e dalla tenuta di registri di produzione e condizionamento. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura delle piante di olivo destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura delle piante di olivo e le tecniche colturali devono essere quelli tradizionalmente usati o contemplati nella buona pratica agricola e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3. La difesa fitosanitaria degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve essere effettuata secondo le modalità definite nei disciplinari di difesa integrata della Regione Siciliana.

4. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», è ottenuto da olive sane, raccolte a partire dal viraggio del colore verde da opaco a lucido tendente al giallo.

5. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.

6. Il trasporto delle olive in frantoio deve essere effettuato con l'ausilio di contenitori idonei e forati, per evitare surriscaldamenti e fermentazioni. È vietato l'uso di sacchi o contenitori chiusi.

7. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non può superare kg 15.000 per ettaro. Se l'uliveto è in consociazione, la produzione massima non potrà superare kg 120 per pianta. In tutti i casi, i superiori limiti massimi, non devono modificare le specifiche caratteristiche qualitative descritte al successivo art. 6.

Art. 6.

Modalità di oleificazione

1. Le operazioni di oleificazione delle olive per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei», eventualmente accompagnata dalle relative menzioni geografiche, devono essere effettuate entro i confini dell'intero territorio delimitato di cui all'art. 3, comma 1.

2. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate, presso strutture con impianti di estrazione sia a ciclo continuo che a pressione, entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta.

3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi fisico-meccanici, esclusivamente in impianti a ciclo continuo e a pressione, atti a produrre oli che rispettino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto e della varietà di provenienza.

Art. 7.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto del confezionamento l'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» eventualmente accompagnata dalla menzione geografica, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

valutazione chimica:

acidità (espressa in acido oleico): max 0,5%;

numero di perossidi max: ≤ 12 Meq02/Kg;

K232 ≤ 2,5;

K270 ≤ 0,22;

polifenoli totali ≤120 ppm;

delta-K ≤ 0,01;

valutazione organolettica (metodo COI) intervallo di mediana min. max.:

fruttato di oliva maturo > 2, ≤ 6;

fruttato di oliva verde > 2, ≤ 8;

erba e/o pomodoro e/o carciofo > 2, ≤ 8;

amaro > 2, ≤ 6;

piccante > 2, ≤ 8;

la mediana dei difetti deve essere = 0.

Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

Art. 8.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché, non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione, è consentito solo se il prodotto, è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» devono avvenire nell'ambito della zona indicata al punto 1 dell'art. 3.

5. Oltre alle menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art. 1, è consentita l'indicazione in etichetta delle varietà utilizzate per l'ottenimento dell'olio a denominazione di origine protetta «Monti Iblei» di cui all'art. 2 purché si certifichi la corrispondenza varietale. È altresì consentita l'indicazione monovarietale seguita dal nome della cultivar utilizzata purché anche in questo caso la corrispondenza varietale sia certificata.

Le menzioni geografiche aggiuntive, l'indicazione delle varietà utilizzate o l'indicazione monovarietale devono essere riportate in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Monti Iblei».

6. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni, che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

7. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro, in banda stagnata o in contenitori idonei alla conservazione dell'olio.

8. È obbligatorio indicare in etichetta, oltre alle indicazioni obbligatorie, il numero di lotto dell'olio e l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

Art. 9.

Legame con l'ambiente

L'olivicoltura presenta un comparto produttivo molto importante della zona.

La varietà più importante è la Tonda Iblea o Cetrala o Prunara o Abbunata o Tunna, che è tipica della zona geografica indicata (mediamente resistente agli agenti patogeni e perfettamente adatta ai suoli dell'altopiano calcareo dei monti iblei) e viene utilizzato anche come oliva da mensa. Sono altresì utilizzate altre varietà locali: «Moresca» «Nocellara Etnea».

Accanto agli oliveti costituiti da piante secolari si sono sviluppati negli ultimi tempi nuovi impianti con altre varietà che ricalcano la forma dei predecessori con allevamento a globo per proteggerli dai venti dominanti. Gli oli prodotti in questa zona hanno sempre avuto una lunga tradizione negli usi dei consumatori sia locali che nazionali.

Essi devono essere situati nelle vallate che si alternano con l'altopiano dei Monti Iblei, il cui terreno deriva dalla silice, con delle vene di vulcanite.

Occorre considerare che il massiccio dei Monti Iblei determina una variazione termica particolare fra giorno e notte, che è particolarmente importante per evidenziare le caratteristiche specifiche delle produzioni agricole.

Bisogna considerare che la Sicilia, isola di antiche tradizioni risalenti agli insediamenti greco-romani, ha rinforzato nel tempo gli usi caratteristici della Magna Grecia. Questo elemento culturale determinante, applicato anche ad una difficoltà secolare di comunicazione, ha mantenuto invariate le peculiarità di ciascun insediamento urbano, cristallizzando ciascun nucleo organizzato dalla popolazione in tale zona geografica ben precisa. Pur in un contesto climatico territoriale di sostanziale omogeneità, non è quindi possibile negligere la presenza di tradizioni che il tempo e la storia ci hanno trasmesso.

Per tali ragioni, la denominazione di origine «Monti Iblei» include nella propria area territoriale l'identificazione di territori corrispondenti ai predetti stanziamenti umani che li hanno caratterizzati nel tempo.

Questi sono «Monti Iblei Monte Lauro», «Monti Iblei Val d'Anapo», «Monti Iblei Val Tellaro», «Monti Iblei Friginitini», «Monti Iblei Gulfi», «Monti Iblei Valle dell'Irminio», «Monti Iblei Calatino», «Monti Iblei Trigona Pancali» che include anche il Comune di Militello in Val di Catania. Anche il semplice elenco delle menzioni geografiche aggiuntive predette evidenzia in modo inequivocabile l'esistenza di tradizioni umane legate alle diverse vallate che fanno parte del Massiccio dei Monti Iblei. Vallate che pur vicine a livello territoriale, hanno mantenuto la loro forte individualità di azioni e caratterizzazioni umane. Negligere tale situazione significherebbe alterare sostanzialmente il significato profondo delle tradizioni culturali e umane. Tuttavia a livello organolettico, gli oli delle predette vallate presentano delle differenze minime che solo gli esperti degustatori possono percepire.

Art. 10.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti.

L'organismo di controllo prescelto è Agroqualità, v.le Cesare Pavese, 305- 00144 Roma - e-mail:agroqualita@agroqualita.it - phone: 06 54228675- fax: 06 54228692.

17A02323

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Procedura di selezione comparativa per l'assegnazione di 60 frequenze isocanale costituenti 11 reti sincronizzate.

Il Ministero per lo sviluppo economico, con provvedimento del 17 marzo 2017 della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, ha comunicato l'avvio della procedura di selezione comparativa per l'assegnazione di 60 isocanale costituenti 11 reti sincronizzate per le trasmissioni di radiodiffusione sonora.

Le domande di partecipazione alla procedura devono essere presentate con le modalità indicate nel bando. Il termine di ricezione delle domande è il 2 maggio 2017.

Il contenuto integrale del bando e l'elenco dei soggetti partecipanti - ammessi alla procedura secondo quanto previsto dall'avviso pubblico del 4 agosto 2016 - sono consultabili sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it all'interno dell'area tematica Comunicazioni, sezione Radio/assegnazione frequenze onde medie.

17A02310

Avviso pubblico per l'acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione di sperimentazioni pre-commerciali 5G nella porzione di spettro 3.6 – 3.8 Ghz.

Si rende noto che il Ministero dello sviluppo economico, in attuazione comunicazione CE n. 2016/588, c.d. 5G Action Plan, con provvedimento direttoriale DGSCERP 18436 del 16 marzo 2017 ha adottato l'avviso pubblico che ha aperto la procedura per l'acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione di sperimentazioni pre-commerciali nella disponibilità di spettro radio 3.6 - 3.8 Ghz.

I progetti dovranno essere realizzati nell'arco di quattro anni su tre aree geografiche identificate in: Area 1 Milano, area metropolitana - Area 2 Prato e L'Aquila - Area 3 Bari e Matera.

I soggetti proponenti dovranno presentare le proposte progettuali entro e non oltre il 15 maggio 2017 al Ministero dello sviluppo economico nei termini e nelle modalità indicati nell'avviso pubblicato integralmente sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it area tematica comunicazioni/operatori e servizi di comunicazione.

17A02311

Comunicato relativo al decreto 23 marzo 2017, recante: «Modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo da parte dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi).».

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese recante modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo da parte dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi), adottato ai sensi degli articoli 7 e 14 del decreto ministeriale 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, sono state definiti modalità e termini per la presentazione, da parte dei confidi interessati, delle richieste di contributo finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi per la concessione di nuove garanzie pubbliche alle piccole e medie imprese associate operanti su tutto il territorio nazionale ed in tutti i settori di attività economica. Il decreto, inoltre, fissa alle ore 10,00 del 2 maggio 2017 il termine inziale per la presentazione delle richieste di contributo e fornisce indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni del decreto ministeriale 3 gennaio 2017.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

17A02412

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

Comunicato relativo all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2017, n. 1.

In attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 marzo 2017, n. 1, è stato adottato il «Regolamento che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, n. 2, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, n. 2 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, n. 4", recanti, rispettivamente, stato giuridico ed economico del DIS, dell'AISE e dell'AISI, ordinamento ed organizzazione del DIS, ordinamento ed organizzazione dell'AISE, ordinamento ed organizzazione dell'AISI.

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del regolamento, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02415

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop Shkender Costruzioni S.C.», in Pravisdomini e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 341 dd. 3 marzo 2017 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Coop Shkender Costruzioni S.C.» con sede in Pravisdomini, c.f. n. 01637380930, costituita il giorno 19 gennaio 2009 per rogito notaio dott. Paolo Valvo di Conegliano, ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Federica Orlando, con studio in Spilimbergo, via Mazzini n. 3.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

17A02315

Liquidazione coatta amministrativa della «Snem Service - Società cooperativa», in Trieste e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 342 dd. 3 marzo 2017 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Snem Service - Società cooperativa» con sede in Trieste, c.f. n. 01198940320, costituita addì 22 aprile 2011 per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Dovier, con studio in Trieste, viale XX Settembre n. 17.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

17A02316

Liquidazione coatta amministrativa della «AL.MI. Società cooperativa», in liquidazione, in Brugnera e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 340 dd. 3 marzo 2017 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «AL.MI. Società cooperativa» in liquidazione, corrente in Brugnera, c.f. n. 01733740938, costituita il giorno 27 febbraio 2013 per rogito notaio dott. Giorgio Pertegato di Pordenone, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Starnoni, con studio in Pordenone, via Vallona n. 48.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

17A02317

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-077) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.